RAGIONI
PER
Lo Regio Fiſco
CONTRA
I Poſſeſſori de' Territorj ſiti nel Tenimento del Gaudo.

Si dimoſtra; che il Tenimento del Gaudo ſia del Demanio Regale, e che debba reintegrarſi al Regal Patrimonio.



J. M. J.



Trana cosa sarebbe, che ritrovandoci noi sotto il Governo di un Principe quanto Augusto nella Vastità dell'Imperio, tanto magnanimo nella Generosità, e nella Munificenza, avendo egli solo nel Regno fatto più mercedi a' suoi benemeriti, che tutti uniti i Serenissimi Principi Austriaci, suoi gloriosissimi Antenati, che dominarono la Monarchia Spagnuola per duecento, e più anni, nel Regno istesso già fecero: si avesse poi a fermare nell'opinione degli uomini, che l'Avvocato Fiscale del suo Regal Patrimonio imprendesse in un Tribunale sì grande, e supremo, qual' è la Regia Camera, ornato di tanti gravissimi Ministri, e di un capo di sì alta intelligenza: d'inquietare tanti Possessori de' territorj siti nel tenimento del Gaudo, per incorporarsi al Regal Demanio, se la Giustizia non l'assistesse, e la necessità di tenersi sempre intatto il Regio Demanio, insisso alla Regal Corona, non l'obbligasse a sì giusta, e chiarissima difesa. Dimostreremo perciò, che l'istanza fatta dallo Spettab. Reggente Serafino Biscardi, che nell'anno 1695. esercitava la carica di Avvocato Fiscale del Regal Patrimonio, nella quale dimandò contra i Possessori suddetti reintegrarsi tutti i Territorj siti nel Gaudo in beneficio del Regal Patrimonio, fù giusta, e che la lunghissima *Scrittura* fatta in difesa de' Possessori contra l'istanza Fiscale dal dottissimo Spettabile Signor Reggente, e Presidente del S.R.C. D. Gaetano Argento, che in quel tempo si ritrovava Avvocato di alcuni Possessori, nè comprendè tutte le ragioni del Fisco, nè puotè soddisfare all'altre ragioni Fiscali nella *Scrittura* suddetta reassunte; ed essendo lontano da noi il vizio d'esser prolissi, usando della Brevità, che è propria de' gravissimi Giureconsulti, e nel votare, e nello scrivere, come si ammirò sempre nel loro Principe *Emilio Papiniano*; distingueremo questa *Scrittura* in quattro Capi.

Primo, che il tenimento del Gaudo, nel quale son tutti i Territorj controversi, sia del demanio Regale insisso alla Regal Corona.

Secondo, che le alienazioni fatte de' territorj siti entro il tenimento del Gaudo, furono, e son tutte nulle per difetto d'assenso del Principe.

Terzo, che può il Fisco ugualmente reintegrarsi tutti i suddetti Territorj alienati, così quelli, ne i quali vi fù espresso patto di ricomprare, che mai si puotè estinguere, ò prescrivere, come gli altri Territorj, ne' quali non vi fusse espresamente apposto il patto di ricomprare.

Quarto, che si debbano con giudizio sommario reintegrare al Regal Patrimonio quei Territorj, per essere del suo Regal Demanio, senza espresso, e giusto titolo posseduti.

Che il Tenimento del Gaudo sia del Regal Demanio.

SI rende chiarissimo questo capo, poichè fin dal tempo del serenissimo Rè Ruberto d'Angiò il Gaudo fù del Regal Demanio, chiamandosi *antica Foresta* della Regia Corte, riservata a' serenissimi Rè per loro uso di caccia, come si legge nelle provvisioni spedite nell'anno 1336., nelle quali si disse, *super revocandis certis Terris, seu tenimentis in Gualdo Aversano positis, antiqua Foresta nostra de territorio Aversano, quæ pertinet nostræ Curiæ*: e quel gravissimo Giureconsulto *Matteo di Afflitto*, che scrisse nel regnare de' serenissimi Rè Aragonesi, nel Comento delle *Costituzioni del Regno*, nella *Costituz. auctoritatem, de locatione Demanii rubr. 85.* al *num. 4.* discorrendo del Demanio Regio, e del Gaudo scrisse: *Quartò nota ex text. ibi, quæ defensis nostris, quòd Procurator Fisci non potest locare, nec Terras, nec Paludes, nec Nemora, quæ sunt deputata pro defensis Regiis. Idem si pro usu, & pro venatione, & solatiis Regni; nam tempore Regis Ferdinandi erat in Terra laboris quoddam magnum territorium, quod erat nemorosum, quod vocabatur Gaudum, & illud erat deputatum pro solatio, & pro venatione.*

Ed essendosi in varj tempi proceduto ad usurpazione de' suddetti territorj siti nel Gaudo, si è sempre mantenuto il Regio Fisco nelle sue ragioni, con essergli stati restituiti, non essendosi mai avuta ragione di tali invalide alienazioni; atteso fin dal tempo del Rè Ruberto essendo stato per la maggior parte occupato il territorio suddetto, furono sempre i Possessori costretti a restituirlo in beneficio del Fisco, e si legge apertamente nelle Provvisioni spedite d'ordine dello stesso Rè, ove si dice: *Quòd quoniam Joannes de Maya Miles Curiæ Vicariæ, & Regni Regens, & Judices ejusdem Curiæ habentes ad mandatum nostrum litteratoriæ sibi factum procedere super revocandis certis Terris, seù tenimentis, & territoriis in Gaudo Aversano, quæ pertinent nostræ Curiæ, & per nonnullos Aversanos cives, & alios tunc occupata detineri in dispendium nostræ Curiæ dicebantur, post diversa mandata nostra eis facta, propterea ad revocationem processerant eadem dictaque tenimenta, seù Terras, & Territoria, ac forestas dictis finibus limitata, tamquam pertinentia eidem nostræ Curiæ revocarunt, ipsamque nostram Curiam, seù certos Commissarios ad hoc per ipsam Curiam Deputatos induxerunt, seu induci fecerunt ejusdem Curiæ nomine in corporalem possessionem prædictorum tenimentorum, ac territoriorum, Terrarum, atque Forestæ, quæque certis viris idoneis procuranda pro ipsa nostra Curia commiserunt; quam quidem sententiam, dictamque revocationem postmodum per speciales nostras literas duximus confirmandas, prout hæc, & alia sententia proindè lata per ipsam Curiam Vicariæ, ac instrumenta publica de illius exequutione, & præfata inductione confecta; ut patentes nostræ litteræ plenius, & seriosius continent.*

Fù anco dal Rè Ruberto (quanto giusto, tanto prudente nel suo regnare, si come

come tutti gli *Storici* di quel tempo l'atteſtano) ordinato, che il Tenimento del Gaudo, ſua *antica difeſa*, e del ſuo Regal Demanio, ſi miſuraſſe, e ſi apponeſſero i termini ne' confini di eſſa, ſicome ſi eſeguì colla miſura, e co i termini appoſti ne' fini dagl' Ingegnieri deputati: e tutto ciò ſi è provato, e di nuovo riconoſciuto colla pianta fatta dagl'Ingegnieri deputati coll'intervento delle Parti intereſſate.

Da' quali fatti chiaramente ſi ſcorge, quanto tirato dall'amore di ſervire alla cauſa, errò nel fatto il *Reggente Gio: Antonio Lanario* nel *ſuo conſ.* 38. al *num.* 14. dove ſenza fondamento veruno, ſcriſſe, che il Rè Ferdinando Primo aveva occupato territorj nel tenimento del Gaudo per ſervire all'uſo di caccia; mentre ſin da un ſecolo, e mezzo avanti, che regnaſſe il Rè Ferdinando Primo, il tenimento del Gaudo era ſtato del Regal demanio, miſurato co i ſuoi confini d'ordine del Rè Ruberto, nel qual tempo dal Rè Ruberto iſteſſo ſi dichiarò eſſere *antica difeſa del ſuo Regal demanio*: e *Matteo d'Afflitto* inſigne Feudiſta, e graviſſimo Giureconſulto, che ſcriſſe molto prima del *Reggente Lanario*, e ne i tempi più vicini, che avea regnato il Rè Ferdinando Primo, e che non iſcriſſe qualche conſulta per far coſa grata a' Clienti, ma nel *Comento delle Coſtituzioni del Regno*, nella *Coſtitu. Auctoritatem*, dichiarò il Gaudo eſſere del Regal Demanio, ed eſſere *Magnum Territorium*.

Vedendoſi quanto ſia vaſto il tenimento del Gaudo dalla miſura, e dalla Pianta formata d'ordine del Rè Ruberto: e ſi deſcriſſe, cioè: *Prædicta verò Territoria, Tenimenta, & Terræ, ſeu Foreſta hæc eſſe ponuntur, videlicet Gualdum, quod incipit à Cripta S. Martini, ſita propè Bellovedere, & deſcendit inde ad Fabricam antiquam, quæ vocatur de Marcello Stirello, & deinde ad Criptam Monachiam, & ab alia deſcendit uſque ad Trivium, ſeu Puzionem S. Juliani, & deinde deſcendit ad Eccleſiam S. Mariæ ad computum ſitam prope Villam Capulæ, & deinde deſcendit ad S. Nigrantum, & à prædicta Eccleſia S. Nigranti deſcendit ad Startiā Hoſpitalis juxtà viam publicam, qua itur ad pantanum, & deinde deſcendit juxtà viam publicam ad maccariam Blaſii de Lamberto, & deinde deſcendit ad trivium viæ pantani, & ab eodem trivio viæ pantani juxtà viam publicam, ſita prope maxariam Domini Ioannis de Lamberto, per eandem viam deſcendit ad fontem de Creta, & deinde per eandem viam deſcendit ad crucem S. Nicolai de Paneta, & deinde deſcendit ad Cannetum de Maluntura, & deinde deſcendit ad Cannetum Patriæ, & deinde deſcendit uſque ad Fontem de Martiis, & ab inde per viam uſque ad Trivium de la Spina, & ab inde per viam viæ de lo caſò uſque ad Griptam Monachiam. Item Gualdum Griptæ Monachiæ poſitum extra foreſtam antiquam, quod limitatur finibus infraſcriptis, ut juxtà ipſam Foreſtam antiquam, & incipit a Trivio, quod dicitur de Caſu uſque ad Trivium, quod dicitur ſepe de palme. Item Gualdum Puczanum, quod limitatur finibus infraſcriptis, videlicet, incipit à prædicto triviolo ſepis de Palme, & aſcendit per ſepem, quod dicitur caput de palmule uſque ad trivium, quod dicitur trivium de palmule. Item Gualdum Irrulani, & Gualdum Capporani, quæ incipiunt à prædicto trivio Palmulæ vadit per caput arbuſti Iudicis Blaſii Panitaldi, & vadit uſ-*

que

que ad trivium S. Arthangeli de turre. Item Gualdum Scarafeæ, quod incipit à trivio Camerelle, & vadit usque ad puteum Ioanelli Caraccioli de Neapoli. Item Gualdum S. Arcangeli ad turrem, quod incipit à triviis Camarellæ, & Carafeæ, & vadit viam publicam usque ad Ecclesiam S. Arcangeli, & revolvit usque ad trivium Morellum prædicti Ioannis Caraccioli. Item Gualdum Morelli, & Gualdum S. Mariæ ad computum, quæ incipiunt à trivio Morelli & vadunt usque ad Terram S. Ioannis Hierosolymitani, & revolvit per arbustum usque ad S. Mariam ad computum, & usque ad trivium Cononi, & revolvit ad trivium viæ crapulis, & deinde vadit ad trivium S. Nigranti. Item Gualdum S. Nigranti, quod incipit à trivio Terræ Domini Pauli de Tufo, & vadit usque ad trivium viæ, quo itur ad S. Sossium, & revolvit ad viam, qua itur ad maxariam Domini Andreæ de Amellino de Aversa, & deinde ad maxariam Domini Raymundi de Stadio militis de Aversa, & Gualdum Parani, quod incipit à trivio S. Nigranti, & maxaria Raymundi de Stadio militis de Aversa, & vadit usq; ad trivium, quo itur ad S. Sossium, & vadit usque ad Pantanum. Item Gualdum Camarellæ, quod incipit à trivio palmulæ, & vadit usque ad trivium Camarellæ.

Sempre il Regal Patrimonio si è conservato nel possesso del suddetto Tenimento del Gaudo, e nell' anno 1505. s'interpose decreto generale dalla Regia Camera, *quòd super Territoriis, & Defensa Gaudi Fiscus conservetur in possessione dicti Territorii, & quòd ponantur custodes, & referatur similiter Illustrissimo Domino magno Capitaneo.*

Anzi nel medesimo tempo avendo questa fedelissima Città di Napoli in una sua supplica esposto alla Maestà Cattolica del Rè Ferdinando, che il Gaudo, e molti altri Territorj della Provincia di Terra di lavoro era stato proibito da i Rè passati di potersi coltivare, perche servivano per uso delle loro cacce, e che ciò ridondava in molto pregiudizio tanto de' Padroni de' territorj, quanto della Città medesima, per la penuria, che si era patita di vettovaglie; e che perciò lo supplicavano così per la restituzione de' territorj a' Padroni, come per la licenza di potersi coltivare: ed essendosi ordinato, come apparisce nel *capitolo 35.* del Rè Cattolico, trà i capitoli della Città di Napoli. *Placet Catholico Regi quoad licentiam coltivandi agros; quoad restitutionem petitam, mandat, quòd fiat restitutio, ut petitur, audito prius tamen Fisco;* Nondimeno, non ostante questo ordine, nell'anno 1507. si vede, che dal Proccurator Fiscale Giovanni de Locteriis si prese possesso di tutti i territorj del Gaudo, ordinando a' Coloni sotto le pene contenute nella commessione avuta dalla Regia Camera, che d'allora innanzi avessero riconosciuta per Padrona, e Signora di que' territorj la Regia Corte, e l'avessero corrisposto la parte de' frutti: e nel medesimo tempo, per escludere legittimamente le pretenzioni di coloro, i quali avevano fatto istanza al Rè Ferdinando, dall'Avvocato Fiscale si compilò un giudizio, e nel termine pruovò il dominio della Regia Corte, e le ragioni, che in ogni tempo vi avea usato; dal che seguì poi, che nell'anno 1522. per ordine del Rè andò il Presidente Muscettola a riconosce-

noſcere i territorj; che ſi comprendeano nel Gaudo, per reſtare in beneficio della Regia Corte.

Nè mai da Sereniſſimi Rè ſi è penſato, o data facoltà a' loro Vicarj di alienare in *allodio*, ed in *burgenſatico* territorio veruno del tenimento di questa ſua antichiſſima difeſa del Gaudo; anzi nell'anno 1501.poſſedendoſi in gran parte il Regno di Napoli da Lodovico XII. Rè di Francia, volendo concedere alcuni territorj del tenimēto del Gaudo a D.Giorgio d'Amboes Cardinal di Ruha, glie li concedette *in feudum, & ſub feudali ſervitio*: e rimaſto poi tutto il Regno nel dominio del Rè Cattolico, ſi confermò la conceſſione del Rè Lodovico, però ſenza punto mutare la natura delle coſe demaniali, e delle regalie, trasferendoſi ſolamente il *dominio utile* al Cardinale, ritenendoſi il *dominio diretto* preſſo di ſe, ſenza abuſarſi della Regal Poteſtà, e del ſovrano, ed aſſoluto dominio, che avea ſopra il Regno, alienando i beni demaniali; poichè nel Privilegio ſi diſſe: *Donamus, & in feudum damus, & concedimus, & elargimur vobis eidem Reverendiſſimo Cardinali, & veſtris in his haredibus, & ſucceſſoribus in perpetuum dictum territorium Gaudicum cum illis juribus univerſis, juxtà dicti Chriſtianiſſimi Regis conceſſionem*; ordinandoſi appreſſo nel medeſimo Privilegio, *Volumus, quòd vos, & veſtri in his ſucceſſores poſſitis prædictum territorium, quod vobis donamus, vendere, alienare, permutare, ſeu donare, præeunte tamen in his aſſenſu, & beneplacito noſtro*. Ed avutaſi dal Cardinale l'inveſtitura, avendo conceduto ad Alfonſo Coppola le Penete, luogo del Gaudo, col cenſo di grana ſette, e mezzo per mojo, ſi ottenne l'aſſenſo del Rè Ferdinando colle clauſole, *natura feudi in aliquo non mutata, fidelitate tamen noſtra, feudalique cenſu prædicto, noſtriſque aliis, & cujuslibet juribus ſemper ſalvis, & reſervatis*. E pure fù ſubito reſtituito all'antico Demanio quell'utile dominio, che ſi era trasferito, perche ſi pagarono nell'anno 1507. dal Rè Cattolico al Cardinale 30. m. ſcudi del Sole per la Città di Sarno, per lo Caſale di Striano, e per li territorj, e cenſi del Gaudo.

E quando nell'anno 1522. andò il Preſidente Muſcettola a riconoſcere i territorj, che ſi comprendeano nel Gaudo, per reſtare in beneficio della Regia Corte, ſi laſciarono ſolamente a' Poſſeſſori quei territorj dal Cardinale prima, e dalla Regia Corte in appreſſo cenſuati colla riſerva del *diretto dominio*, in beneficio del Regal Patrimonio. E coloro, i quali ebbero la conceſſione con queſto peſo, corriſpondono preſentemente i cenſi al Duca di Parma per ceſſione avuta dalla Regia Corte dell'annualità, come anco ſi oſſerva nell'aſſegnamento fatto dalla Regia Corte a Porzia Cantelmo nell'anno 1574.

Si che non può dubitarſi, che il tenimento del Gaudo ſia *difeſa Regia demaniale* ſpettante al Regal Patrimonio, il che è certiſſimo pe i fatti addotti, e per la chiara diſpoſizion delle leggi, per la quale in più maniere ſi conſidera una coſa eſſer demaniale.

Primieramente, il Principe coll'aſſoluta ſua volontà può la coſa, che non è del ſuo Demanio farla demaniale, ſicome ſcriſſe *Matteo d'Afflitto nel trattato de feud. nel tit. de probibita feudorum alienat. per Frideric. nel §. præ*

tereà

*terea Ducalius num.*24. *verſ.Tertiò nota*, in quelle parole: *Item dicimus, & eſt demanialis, ſi Princeps declaravit, rem eſſe demanialem*; *quia Princeps poteſt facere terram demanialem, quæ non eſt, ſolo verbo, ut tenet hic Andr.arg.l.1.C.de indiƈt. lib.*10. Anzi quantunque non ſi fuſſe dichiarato eſpreſſamente, che quella coſa fuſſe demaniale, non dimeno ſi fuſſe poſſeduta in demanio per trent'anni, perche all'ora ſi preſume una tacita volontà di volere, che ſia demaniale, ſicome l'eſpreſſa dichiarazione opera, che una coſa, che non è demaniale, ſia del demanio: fa ancora queſto effetto la tacita, che ſi preſume dal poſſeſſo per lo ſpazio di 30. anni, il quale fà, che acquiſti la natura de' beni demaniali, il che fù conſiderato da *Afflitto* nel citato luogo al *num.*24.ivi: *Item omnia illa bona,quæ Princeps, vel ejus Prædeceſſor poſſedit per annos triginta, tunc bona illa receperunt naturam bonorum demanialium per poſſeſſionem tanti temporis, bonus eſt text.in l.eum qui Cod.de fundis rei privatæ lib.*10. benche ſecondo l'opinione di altri Dottori, baſti il ſolo tempo di anni dieci, che la roba ſi ſia poſſeduta in demanio, conforme nota il *Reg.de Ponte nella lettura* 8. *de feud. nel n.*11. ivi: *Nam,ut declaravimus in articulo illo, quomodo fiant bona de Menſa, oportet, ut nunquàm ſint conceſſa, vel ad minus tenta per triginta annos ſecundùm unam opinionem & decem ſecundùm alteram.* Lo che procede anco nelle robe di Chieſa, le quali benche poſſano alienarſi quando ſon ſolite, non di meno quando per tanto tempo ſi poſſedono da Prelati, e da Miniſtri della Chieſa, ſi fanno della Menſa,ed inalienabili, ut ſcribunt *Cardin. in cap.fin. de feud.Joann.de Imol. in cap.ut ſuper de reb. Eccleſiæ non alienand. Andr.in cap.*1. *in princ. de his, qui feud. dare poſſ.* e l'iſteſſo è, quando il Prelato dichiara, che alcuni beni, i quali per altro fuſſero alienabili, ſiano della *Menſa*; perche ſicome quando il Principe dichiara, che una coſa ſia del demanio, reſta demaniale, così reſtano quelli inalienabili, e della Menſa, ſecondo *Bald.in cap.*1 *ſupr.de Clericis, qui inveſtituram fecerunt.*

Secondo, una coſa è demaniale, quando è ſtata ſempre appartenente al Regal Patrimonio, poſſeduta da i Rè, e mai ſolita ad alienarſi, ſicome ſcrive il *Reg. de Ponte* nella *lettura* 8. *nel num.*11. *de feudis*: e di tal natura è il Gaudo, il quale,come ſi è detto, eſſendoſi nell'anno 1336. dal Rè Ruberto chiamato *Antica Foreſta appartenente allà ſua Regia Corte*, e poi in appreſſo quando ne fù inveſtito il Cardinal di Ruha,ſi concedette colla riſerva del *diretto dominio*, coſa ſolita a praticarſi nelle alienazioni de' beni demaniali, i quali ſe ben ſi controverte da' Dottori, ſe i Rè poſſano alienare, per la diſpoſizion del *cap. intelleƈto de jure jurand.* ove *Innocentio*, ed altri addotti da *Molin.de primog.hiſpan.lib.*1.*cap.*3.*n.*17. e da *Maſtrillo de magiſtratibus lib.*1. *cap.*12. *& ſeqq.* conforme avvertiſce il *Reg.Tappia nel tit.de jure Fiſci,ac prohibita alienatione,& occupatione rerum fiſcalium* al *cap.dignum fore credimus* al *num.*8. convengono però, che poſſano concederſi in feudo, ſicome notò il medeſimo *Reg.Tappia nel luogo ſopracitato nel num.*9. e nella *deciſ.*5. *Suprem.Senat. Italiæ* al *num.*95. e la ragione, per la quale vogliono comunemente i Dottori,che non ſia proibito a i Rè poter concedere in feudo i beni demaniali, ſi ricava da quel che ſcriſſe

Af-

*Afflitto de feudis in tit.de prohib.feud.alienat.per Frideric.§.præterea Ducatus num.*27. dove lasciò scritto per cosa molto notabile, e degna di memoria, che all'ora si deve dire alienata una cosa demaniale, quando insieme coll'utile dominio si aliena anco il diretto;ma se coll'alienazione si trasferisce l'utile dominio solamente, e si ritiene il diretto, non si dice essere alienato, sicome nota *Afflitto* nel suddetto luogo ivi: *Ultimò teneatis in cordibus vestris hoc dictum verissimum, videlicet, quòd tunc dicitur res demanialis alienata, quando directum, & utile dominium est alienatum, aliàs si solum utile dominium alienatum est, retento directo, non dicitur alienata res demanialis, hoc voluit Bald.in præludiis feudor. in 4.carta, firmat Abbas Siculus in 2. vol. suor. consilior. in cons.*3. *26. quæst. & supra feci mentionem de hoc*; benche anco quell'utile dominio trasferito al Cardinale in brevissimo tempo fù restituito ancora all'antico demanio, e consolidato col diretto.

Terzo, per disposizion di legge viene ancora considerato il tenimento del Gaudo essere del Regal demanio, essendo foresta posta frà la Città di Napoli, Aversa, e Pozzuoli, Città demaniali, si come si legge nella concessione che fece il Rè Ferdinando al Cardinale, nella quale disse, *Territorium Gaudi situm, & positum intra limites Civitatis nostræ Neapolis, & Aversæ.*Nel Regno nostro, ciò che sia negli altri, secondo quel che scrisse *Aymon Cravetta nel conf.*154.*visò processu*,e coll'autorità di *Ursillo nell'addizion.ad Afflitto* nella *decis.* 290. *num.* 12. tutte le Foreste, monti, e Pianure sono Regalie, e nelle Città demaniali son proibite possederfi, se non dal Principe, e ne i luoghi Baronali, da altro, che da i Baroni, a i quali vengon concedute nelle *Investiture*, con quelle clausole, che si leggono: *Cum montibus, Vallibus, Planis, pascuis, nemoribus, aquis, & decursis aquarum*; e non viene in maniera alcuna permesso a persone private senza Privilegio del Principe di possederle, sicome dopo *Luca de Penna nella l. quicunque num.*2. *Cod. de fundis, limitatrophis lib.* 11. *Capece nell'investit. feudale in verbo planis*, ed altri scrisse *Orazio Montano de Regalibus verb. Argentariæ num.* 10. con queste parole: *Quædam alia bona Universitatis appellantur demanialia, Marin. Freccia lib. 2. de subfeud. auctor.*46.*num.*4.*in fine, ut sunt montes, nemora, pascua, aquæ, & decursus aquarum.Hæc ex vetusta cõsuetudine Regni hujus sunt de Regalibus, ita quòd in locis demanii Regis per alium, quàm per Regem probibita sunt possideri*; e poi soggiunge: *Et ex forma privilegiorum spectant ad Barones, quia ponuntur in investituris solitæ clausulæ, cum montibus, vallibus, planis, pascuis, nemoribus, aquis, & decursibus aquarum, ut omnes præcitati DD. testantur, quo fit, ut si ad Barones ex forma Privilegiorum spectant,ergo Regis Privilegia concedentis sunt. Comprobatur, quia si hæc possidere permissum non est privatis personis sine privilegio Regis, necessariò dicendum est inter Regalia numerari; sunt enim regalia specialia quædam privative ad subditos. Lucas de Penna in loco citato, Andreas in rubr.text.nostri col.*2.*& dictum est in prælud.præst.*3.

Qual Territorio del Gaudo del Regal Demanio, denominato dal Re Ruberto, *Antiqua Foresta nostra, quæ pertinet nostræ Curiæ*, posseduto da' Se-

renissimi Rè di Napoli non per titolo di privata successione, ma come infisso alla Regale Corona, e da essi mai alienato, ma solamente alcuni territorj conceduti qualche volta in *Feudo*, e *sub Feudali servitio*, o *sub certo annuo canone*, nè meno da i medesimi Re si avrebbe potuto alienare in burgensatico, e toglierlo dal Regal Demanio, resistendo il giuramento dato nel loro ingresso al regnare, resistendo le *leggi comuni*; le *Costituzioni del Regno*, e i *Capitoli di Papa Onorio*, stabiliti nel Regno nell'anno 1285. dopo la morte seguita nell'anno 1284. del Rè Carlo Primo d'Angiò, per ritrovarsi prigioniero il Rè Carlo Secondo suo figlio presso il Rè d'Aragona, governando il Regno il Legato di Papa Onorio, Cardinal Gerardo unitamente con Roberto Conte d'Artois, allorchè si fecero quei Capitoli approvati dal Rè istesso, si come scrisse *Andrea d'Isernia*, che visse in quel tempo nel *cap. Imperialem nel n. 44. in fine de probib. feudor. alien. per Frideric.* e pienamente vien riferito dopo gli antichi dal *Consig. de Rosa* ne' suoi *preludii feudali nella lett. 8. nel num. 48. e 49.* e ben lo notò *Matteo d'Afflitto nel comento alla Costituz. Puritatem nel tit. de præstando juramento Bajulis, & Camerariis al num. 10. & 11.* ivi: *Etiam ipse Rex, qui juravit non alienare ea, quæ sunt de demanio, ut in d. cap. intellecto, hoc firmat Bartol. in l. prohibere §. planè, ff. quod vi, aut clam, & pro hoc text. in cap. Abbate sanè, de re judicata lib. 6. & Innoc. in d. cap. intellecto, & Joann. Andreas in cap. grand. de supplend. neglig. Prælatorum, num. 6. & Joann. de Plat. in l. prædia Cod. de prædiis fiscalibus lib. 11. post argumenta pro, & contra, Felin. in cap. 1. de probat. & in cap. novit, de judiciis, & dixi in rubric. quæ sint regaliæ in 5. quæst. & tanto magis, quando in concessione jurium demanialium non esset facta mentio de dictis juramentis, nec fuit obtenta absolutio, propter quod reddatur ipsa concessio nulla, ut in cap. constitutus de rescriptis per Gloss. in cap. cum non deceat de elect. lib. 6. Fateor, quòd concessio jurium regalium, & demanialium facta alteri in feudum retinendo sibi proprietatem, honorem, & præbeminentiam, & jura devolutionis, & alia quæ sunt de natura feudi, talis concessio, quia non minuit honorem Regni, valeret, ut firmat egregiè Abbas Sicul. in 3. vol. cons. 3. qu. 15. idem sentit Baldus in prælud. feudor. in 12. col. & ibi vide Præpositum in tertia causa.*

Per la qual ragione *Bartolomeo Camerario*, il primo Feudista del Regno dopo *Andrea d'Isernia*, che illustrò tutta la ragione feudale co i suoi acutissimi comenti su i *capitoli feudali*, e che fu Luogotenente della Regia Camera, ed amministrò il Patrimonio Regale nel regnare dell'invittissimo Rè Filippo Secondo, nel suo *comento* sù la *Costituzione di Federico nel capit. Imperialem de probib. feudor. alienat.* al *fol. 108. lit. I, & K.* mentovando quel che egli avea scritto nel *c. 1. de his qui feud. dare possunt*, e nel *cap. 1. §. quin etiam de Episcop. vel Abb.* dopo quel che già avea scritto *Andr. d'Isernia nel cap. 1. quæ sint regaliæ*, e nel *cap. 1. §. ex eadem de leg. Corradi*, e quanto si era scritto sù le cinque Costituzioni del Regno, *Puritatem, Dignum, Personas, cum Universis, e si dubitatio*, attesta, che i beni demaniali spesse volte si sian conceduti *in feudum, & sub feudali servitio*, ma in niun modo essersi alienati in burgensatico, senza riserva del diretto dominio, ivi:

Unum

Unum non omittam, me nunquam vidisse Regem alienare suum directum dominium, e siccome scrissero *Bald. nel cap. licet de prob.at.col.3. Luca de Penna nella l.contra publicum col.2.de re militari lib.12.vers.sed pone Rex, Fiscale dominium Regni clavibus comparatur, quas à Rege transferri periniquum est, sed integra fisci jura à majoribus accepta, veluti per manus tradere tenetur successori legis fideicommissario.*

Nel Regno, nè i Signori Vecerè, nè il Tribunale della Regia Camera, che amministra il Patrimonio Regale, in qualunque tempo, e per qualsisia pretesto, han potuto, o possono alienare Territorj del demanio regale. Poichè in quanto a' Signori Vecerè, benche siano nel Regno Vicarj del Principe colla piena facoltà, e coll'*alter ego*, con tutto ciò non s'intende loro data la potestà d'alienare, che vien proibita dalla *Costituzione del Regno*, *Scire volumus*, e dalla *Costituzione Puritatem*, e da tant'altre Costituzioni, siccome insegnò *Andrea d'Isernia nel cap. Imperialem de probibit. feudor. alienat. per Fridericum*, *rem enim Domini, vel jus Domini alienare non possunt*, e *Bartolomeo Camerario nel cap. Imperialem de probibit. feudor. alienat. per Fridericum*, nel *fol.*80. dice, *quæ omnia notate vos, qui Regii Patrimonii curam habebitis*: e l'avvertisce anco il *Reg. de Ponte nella lett.6. de feudis al n.*20. anco se non volessero alienare *in burgensaticum*, ma solamente dare *in feudum*, qual potestà mai si è conceduta a' Signori Vecerè, siccome nota *Vincenzo de Anna nella repet. del cap. 1. de Vasallo decrepit. ætatis in vers. investirentur nel num.*454. *al fol.*87. *Proregum namque potestas non extenditur ad insolita*, siccome scrive *Amicangel. de Regalib. in qu.*10.*num.*4. *nam clausula dans vices, & voces ad posita in mandato Proregum non extenditur ad insolita, nec ad ea, quæ verisimiliter Rex non concessisset*, ut notant *Capyc. in l. imperialem col.*63.*vers. decimo notandum de probib. feudor. alienat. per Frideric. Perr. in cons.*14.*col.*4. *in fin. quæ omnia Proregib. probibentur juxtà instructiones secretas*, quas notat *Capiblanc. in pragm.*1.*de Baronibus num.*33.*& seqq.*

Ed in quanto al Tribunale della Regia Camera può bene amministrare i beni spettanti al Regal Patrimonio, non però alienarli, si come insegna *Orazio Montano nel trattato de Regalibus nel* §. *vectigalia nel num.* 9. *al fol.* 69. ivi: *Aliquando Camera Regis vendit, seu potiùs dicitur arrendare; est enim Magnus Camerarius Procurator Cæsaris, seù fisci, ff. de offic. Procurat. Cæsaris, habens potestatem à lege faciendi ea, quæ posset facere Rex, scilicet commodum Cæsaris, non tamen alienat, nisi habeat in mandatis, sunt hæc verba Baldi in l.*1. *in princip. & in* 1. *notabili, ff. de Offic. Procur. Cæsar. Cum enim hic Procurator Cæsaris habeat potestatem à lege, & si liberam administrationem haberet, non potest vendere, Bald. in d.l.6. in fin. versic. item addo, Jason in l. Procurator Cod. de edendo, intellige de venditione totalis juris regalis, & sic perpetuæ, hanc non potest.*

Che le alienazioni fatte de' Territorj siti entro il Tenimento del Gaudo siano tutte nulle per difetto dell'assenso del Principe.

UNa gran parte de' Possessori, che tengono occupati Territorj siti entro il Tenimento del Gaudo, non avendo sin'ora prodotto titolo alcuno, nè assenso del Principe, cótro di questi è chiara la disposizione del *Rè Carlo Primo* nel *cap. Prædecessorum nostrorum*, nel tit. *de occupantibus res demanii*, in quelle parole: *Statuimus, ut nullus Comes, Baro, Miles, Burgensis, vel quivis alius cujuscumque conditionis existat, Castra, munitiones, Casalia, Villas, & denique quidquid in eis intus, vel foris esset demanii, vel demanio esse convenit, redditus etiam, & servitia nobis debita occupare, vel occupata tenere præsumant. Si quis autem divinæ salutis immemor, & sacramenti contemptor, quo serenitati nostræ tanquam Vasallus noster tenetur astrictus à tempore felicis adventus nostri in Regnum, vel propria autoritate, vel occasione concessionis nostræ sibi factæ aliquid de prædictis, quod concessio nostra non continet, cùm ad id, quod occupat tum dicitur, seipsa nostra concessio non extendat, quod de multis intellexímus, quadruplum fructuum, & obventionum omnium redditum, & utilitatis cujuslibet perceptarum ab ipso Curiæ nostræ cum integritate persolvat, & nihilominus rem ipsam occupatam sine qualibet dilatione restituat.*

Altri per colorire l'usurpazione oppongono possedere cô titolo, e con assenso del Principe, tra' quali è il Regal Monistero de' PP. Benedettini di S. Severino, e Sossio citato dal Fisco *ad ostendendum titulum*: e di molti Territorj, che tiene nel Tenimento del Gaudo sin'al numero di moggia 4000. avendone fatto molte compre, oltre alla porzion delle Panete sistenti nel Tenimento del Gaudo posseduta dal suddetto Monistero; sin ora per sole moggia seicento sessant'otto, ha opposto tenere titolo, ed assenso presunto, difesi nella Ruota del Cedolario prima d' essere ascesi al Ministero dal Signor Reggente di Miro, e dal Signor Reggente, e Presidente del S.R. Consiglio D. Gaetano Argento, che vi fè una lunghissima, e dottissima scrittura, opponendo esservi valido titolo, per esservi la compra fatta nella Regia Camera, e che si debba presumere interposto l'assenso del Principe per l'antichità del tempo.

Ma tutto è vano, ed affatto lontano dalla causa, quanto si è addotto sù tal materia in quella *dottissima scrittura*, che formata per difesa del Monistero possessore de' territorj siti nel Gaudo, non vi è cosa, che contenga risposta a suo favore contra l'istanza giustissima del Fisco. Poichè è certissimo in fatto, che a' 23. di Dicembre dell'anno 1563. Gio: Camillo Mormile, come figlio, ed erede di Cesare Mormile ebbe assegnati dalla Regia Camera moggia quattrocento trentaquattro di territorio alla misura

d'Aver-

d'Aversa, site entro il tenimento del Gaudo, cioè le moggia coltivate in numero 263. alla ragione di ducati quindici il moggio, e le inculte, che furono moggia 171. alla ragione di ducati sette il moggio nel luogo sotto Bellovedere in conto di ducati dodici mila, che si asserì essere creditore Cesare suo padre della Regia Corte per cagion del prezzo de' feudi dell'Isola, e Casapesella, e si diedero le dette moggia 434. *in solutum* al suddetto Gio:Camillo *pro se, haeredibus, & successoribus, fol.60. lit. A. proc. curr.* con ordine dell'Illustre Vecerè Signor Cardinal de la Cueva, e sono le parole: *liberè consignaverunt, ac insolutum, & pro soluto dederunt, cesserunt, & renunciaverunt, refutaverunt, & transtulerunt, & penitus derivaverunt in burgensaticum, & burgensaticorum bonorum naturam, ac in francum, & liberum allodium dicto magnifico Joanni Camillo filio, & haeredi cum dicto beneficio legis, & Inventarii praedicti quondam magnifici Caesaris, fol.62. in medio proc. curr.* ascendente detto prezzo a ducati 5142. asserendosi nell'istrumento così essersi apprezzate di ordine della Regia Camera, senza dichiararsi, se in detto apprezzo si avesse avuto ragione del patto di ricomprare, *fol.61. lit. A. d. process.*

Si appose nel suddetto istrumento dalla Regia Camera l'espresso patto di ripigliarsi detti territorj sempre che si avesse voluto esercitare il patto della ricompra da S.M., o dalla Reg. Corte, in quelle parole, ivi: *Pacto tamen, & declaratione expressis, quòd ubi d. Reg. Majestas, ejusque Curia, vel sui felicissimi haeredes, & successores in hoc Regno quandocunque, nulla data temporis praescriptione reemere, seu recuperare voluerint à dicto magnifico Joanne Camillo praedicta territoria sita in loco praedicto Galdi, & illa tenere pro usu proprio tantùm, & solverint pro eodem pretio supradictos duc. quinque mille centum quadraginta duo, pro quibus appretiata, & consignata fuerunt, ut supra, cum aumento, & meliorationibus, quae in eisdem territoriis tunc fortè factae reperirentur, eo casu teneantur dictus magnificus Joannes Camillus, & sui haeredes, & successores, prout sic ipse promisit, dictum pretium cum meliorationibus praedictis recipere, & habere, & dicta territoria prout consignata fuerunt, ut supra, retrocedere, retrovendere, & relaxare praedictae Regiae Majestati, & Curiae, vel suis haeredibus, & successoribus in praesenti Regno, & illos cautelare per publicum instrumentum cum omnibus clausulis solitis, & consuetis, fol.63. in fin. & dt.*

Però la Regia Camera conoscendo di non avere autorità di fare simile assegnamento di territorj demaniali *in allodium*, e che nè meno tale autorità avea il Signor Vecerè, nè da Sua Maestà se gli era data, se tal'assegnamento *condizionalmente*, se Sua Maestà l'avesse approvato, e non altrimente, sicome espressamente convenne nel suddetto istrumento stipulato con Gio:Camillo, con queste parole: *Pacto tamen, & hac conditione, lege, & pacto in qualibet parte praesentis contractus appositis, quòd praedicta consignatio territoriorum praedictorum intelligatur, & sit facta, prout jam facta, & ad praesens sit, quatenus placeat Suae Catholicae Majestati, & eadem Majestas ipsa contenta remaneat, & non aliter, nec allo modo, juxta ordinem desuper annis elapsis expeditum per Illustrem, & Reverendum qu. Cardinalem de la Cueva, eo tempore Locumtenentem Generalem praed. Ma-*

Majestatis in hoc Regno, directum d.Reg.Cam. & in actis prædictis præsentatum, quia sic expressè conventũ, & declaratum fuit, fol.63.àt.l.B.proc.cur.

Il suddetto Gio: Camillo Mormile a' 27. di Gennajo 1564. vendè i medesimi territorj di moggia 434. siti nel Gaudo al Monistero di S. Severino, e Sossio de' PP.Benedettini con avere stipulato, *pro se, suis hæredibus, & successoribus universalibus, & particularibus quibuscunq; in perpetuum, fol.65. lit.A. proc. curr.* esprimè nell'istrumento della vendita, che detti territorj erano del *Regio Demanio siti a Gaudo*, esprimè di averli avuti assegnati dalla Regia Camera coll'espressa condizione, *purche Sua Maestà avesse voluto approvare detto contratto*, esprimè anco d'averli avuti assegnati coll'espresso patto di *doverli retrocedere, e restituire alla Regia Corte sempre che fosse piaciuto a Sua Maestà, alla Regia Corte, e suoi felicissimi successori, restituendoli il prezzo*: e fatta tale asserzione esso Gio: Camillo vendè i territorj suddetti al Monistero *in allodium, & in burgensaticum liberamente in perpetuum*, però con tutti i pesi, co i quali gli avea avuto assegnati dalla Regia Corte, *fol. 67. lit. A. fol. 70. lit. B. & fol 73.àt.lit.C.proc.curr.fol. 65. àt.lit.A.* ivi: *Quòd olim fuit demaniale Regiæ Curiæ tunc partim cultum, & partim incultum situm in loco dicto* lo Galdo, *pertinentiarum dictæ Civitatis Aversæ*, sotto Bellovedere, dove si dice ad sette Caynati *juxta bona dicti Monasterii S.Severini, &c. diebus præteritis per Regiam Curiam, licèt pro summa modiorum 434. consignatum, & insolutum datum prædicto Ioanni Camillo, tanquam filio, & hæredi cum beneficio legis, & inventarii quondam Domini Cæsaris Mormilis in satisfactionem ducatorum quinque millium centum quadraginta duorum, cum onere illud retrovendendi, & retrocedendi d.Reg.Majestati, & Curiæ, quandocunque voluerit illud tenere pro usu proprio tantùm pro eodem pretio solvendo cum omni augumento, & meliorationibus, quod in eodem territorio tunc forte reperirentur, & quatenùs consignatio prædicta, placeat Suæ Catholicæ Majestati, & eadem Majestas ipsa contenta remaneat, & non aliter, nec alio modo, mediante publico instrumento exinde fieri rogato manu suprascripti Judicis manu Andreæ Scoppa publici Notarii sub die 10. proximi præteriti mensis Decembris*. ma su questo nuovo contratto di alienazione fatto da Gio:Camillo Mormile al Monistero non si convenne, di doversi ottenere il beneplacito, o l'assenso di Sua Maestà, essendosi fatta la vendita, come di roba affatto libera, ed allodiale.

E di più l'istesso Gio: Camillo nel medesimo istrumento asserì aver comprato dalla Reg.Cam.altre moggia 51.coltivate de'territorj siti nel Gaudo limitate con certi cõfini comprate negli anni passati dalla Reg.Camera *sub hasta* da Cesare Mormile suo padre, *cum onere retrovẽdendi præfatæ Reg. Curiæ, quando voluerit illa tenere pro usu proprio tantùm, pro eodem pretio solvendo cum omnibus meliorationibus factis, ut supra*, però se tale enunciativa senza asserire il prezzo, con riferirsi alle scritture, non menzionando forse istrumento veruno stipulato colla Regia Corte, ma solamente disse, *ut patet ex actis, & scripturis desuper factis, existentibus in Regia Camera Summariæ, quibus relatio habeatur*, come si legge nel *fol.66. lit. B. d.proc.* e benche nell'istrumento suddetto avesse promesso con queste

paro-

parole: *Insuper præfatus Dominus Joannes Camillus promisit infra mensem obtinere à Regia Camera Summariæ, & stipulari facere instrumentum publicum de liberatione, & venditione prædicta olim facta supradicto quondam Domino Cesari Mormile supradictorum petiorum terræ modiorum quinquaginta unius cum dimidio in favorem ipsius D. Joannis Camilli filii, & hæredis, ut supra, in pace, & omni exceptione remota, &c. fol. 75. à ter. lit. A. d. proc.* con tutto ciò nè tal'istrumento promesso farsi, nè tal contratto enunciato apparisce di essersi fatti colla Reg. Camera, nè vi fù convenzione, o riserva di assenso impetrando dal Principe su tali contratti.

Parimente il Monistero di S. Severino, e Sossio comprò dalla Regia Camera a' 19. di Novembre 1563. per duc. tre mila due cento, e tre, moggia 183. di territorio sito nel Tenimento del Gaudo, e stipulò in nome del Monistero il Reverendo P. D. Timoteo di Napoli come suo Proccuratore, *pro eodem Monasterio, ac posteris, & successoribus quibuscumque, fol. 41. àt. lit. A. fol. 48. àt. lit. A.* con essersi apprezzate alcune moggia coltivate, atte a seminare a ducati diecesette il moggio, altre a ducati quarantanove il moggio, ed altre inculte, ed acquose a ducati 15. il moggio, *fol. 43. lit. A. & àt. lit. A. fol. 44. lit. A.* e si fè la vendita *in burgensaticum, & burgensaticorum bonorum naturam, ac in francum, & liberum allodium, & in perpetuum, fol. 48. àt. fol. 49. àt. lit. A.* ponendosi il Monistero suddetto *in prædictis territoriis ut supra venditis in locum, privilegium, & gradum dictæ Reg. Majestatis, & Curiæ, fol. 50. àt. lit. A.* con essersi però apposto il patto di ricomprare, ivi, *quòd liceat d. Reg. Majestati, & Curiæ, & suis felicissimis hæredibus, & successoribus in præsenti Regno quandocumque voluerint, nulla data temporis præscriptione dicta territoria, ut supra liberata, & vendita recmere, & recuperare à prædicto Monasterio, vel suis successoribus, & illa tenere pro usu proprio tantùm, pro eodem pretio cum omni augumento, & meliorationibus, quæ in eisdem territoriis tunc factæ reperientur; fol. 53. lit. A. & B. proc. cur.;* però sù detta vendita non si appose patto, nè riserva veruna d'impetrare il Regio Assenso da Sua Maestà.

In oltre il Monistero suddetto a' 28. di Giugno dell'anno 1524. comprò per prezzo di ducati trecento da Girolamo Carbone moggia trecento di territorj, e si esprimè nel contratto essere detti territorj siti nel Gaudo, ove si dice alla *Trezza*, seù *Grotta Boccara, quæ aliàs fuerunt Curiæ*, siccome si legge nel *fol. 99. àt. in princip.* col peso d'annui ducati venti due, e mezzo di censo dovuto agli eredi di Alfonso de Medici, seu Ursina di Florenza, avendosi riservato il venditore l'intiero pantano franco, e libero da ogni peso di censo, eccetto l'uso in beneficio del Monistero di potervi pascere i suoi animali di certe specie in beneficio suo, e de' suoi eredi in perpetuo, *fol. 100. lit. A. fol. 103. lit. B.* senza essersi convenuto, o riservato d'impetrarsi assenso veruno da Sua Maestà sù tal contratto di vendita.

Ma essendosi dall'Avvocato Fiscale dirizzata l'azion sua contra il Monistero a rilasciar per adesso i sud. enunciati territorj siti nel Gaudo, e da esso posseduti senza valido titolo, e senza assenso del Principe, formata tal'istanza fiscale fin dall'anno 1697. dal Reg. Serafino Biscardi, che in quel tempo esercitava la carica d'Avvocato fiscale del Regal Patrimonio, e proseguita

poi

poi da' Signori Avvocati Fiscali successori; il Signor Reggente Argento, che fu degnissimo allievo, e discepolo del Reggente Biscardi, e che prima d'esser assunto al Ministero per molte mattine parlò nella Ruota del Cedolario a favore del Monistero contra l'istanza del Fisco, e fè in sua difesa la ben nota *scrittura* data alle stampe, in essa tutto lo sforzo delle ragioni si raggira a favore di Gio:Camillo Mormile non citato dal Fisco, pretendendosi di provare, che l'assegnamento condizionale fatto dalla Regia Camera nel mese di Dicembre 1563. a Gio: Camillo Mormile nel *solo caso se S. M. avesse dato il suo beneplacito, non aliter, nec alio modo*, fusse stato valido, avendosi a presumere adempita la condizione, con doversi per la lunghezza del tempo presumere il beneplacito, e l'assenso del Principe, il qual'assunto se fusse vero (come non è, ed appresso chiaramente dimostreremo) niente gioverebbe al Monistero possessore convenuto nel presente giudizio; e benche io non possa sapere, se i motivi fiscali contra il Monistero, che non si leggono scritti, in quel tempo si fussero intrapresi; ed opposti in Ruota, quando si trattò la causa, mentre all'ora avendo io già lasciato l'azione del foro, andava vagando per le principali Corti di Europa, sono però molti contra il Monistero, e tutti chiari a favore del Fisco.

Primieramente ancorche l'assegnamento condizionale fatto dalla Reg. Camera a favore di Gio: Camillo Mormile fosse stato adempito col beneplacito espresso del Principe, con tutto ciò essendo i territorj assegnati a Gio: Camillo Mormile del Regale Demanio, benche si fussero assegnati *in burgensaticum, & in liberum allodium*, in quel contratto vi fu l'espressa riserva di potersteli Sua Maestà ripigliare sempre che le fusse piaciuto, restituendo il prezzo; sicchè essendo quei territorj del Demanio, e della Regalia di Sua Maestà, e non essendosi alienati *perpetuamente*, senza speranza di ritornare in qualunque caso alla Regia Corte, non poteva Gio: Camillo Mormile alienarli, e venderli al Monistero de' PP. Benedettini senza nuova licenza, e senza nuovo beneplacito di S. M. Poichè se bene quando dal Principe si aliena una cosa del suo Demanio, e della sua Regalia *in liberũ allodium, & in burgensaticum*, senza riserva veruna, sia comune opinione de' *DD.* per legge comune de' Romani, che non si possa dal Possessore alienare in altra persona senza nuovo assenso del Principe, per essere quella cosa per sua natura del Regal Patrimonio, e della sua Regalia; e questa è la più vera, e comune opinione riferita da *Amicang. de Regalib. nella rub. quæ sunt Regaliæ nel cap. 5. al num. 63.* Ivi: *sed in contrarium se habet vera, & communis opinio*, e nel Regno scrisse esser fuori d'ogni dubbio per la proibizione strettissima ordinata dal Rè Ruggiero nella *Costituz. Scire volumus*, come notò al *num. 62.* ivi: *pro cujus resolutione duos mihi constituo casus, nàm aùt loquimur de jure Regni nostri, & quæstio omni caret difficultate, dum regalia, sive magna, sive parva non alienantur sine Regis licentia, ut in constit. Regni Scire volumus, ubi Glos. Isern. & Afflict.* ed al *num. 65.* ivi: *Etiam si facta esset concessio in allodium cum translatione totalis dominii, tam directi, quàm utilis, nam semper censetur reservatum jus superioritatis*; e nel comento di quella *Costituz. Andrea d'Isernia* scrisse, comprendersi in essa tutti i beni spettanti al Regal Patrimonio, ivi: *quæ sunt*

rega-

regalia, *dicitur in titulo quæ sunt regalia*; *nam est nomen generale Fiscalia*, *& Patrimonialia comprehendens*, *quæ omnia Regis dicuntur*, *& sunt*; essendo i beni demaniali del Principe propriamente della sua Regalia, sicome l'istesso *Andrea d'Isernia* avvertì nella *Constitut.dignum de jure suo Curiæ observando*, al *num*.70.ivi: *Differentia est inter res demanii*,*& alia bona Curiæ*,*sicut innuit hæc constitutio*,*sic inter Fiscalia*, *& Patrimonialia*, *Cod. de quadrienn. præscript. l.fin.sed certè postquam per escadentiam pervenerint*,*sunt de Regalibus*, *ut dictum est supra*.

Matteo d'Afflitto nella rubr.della Costituz. Scire volumus nel tit. de juribus regalium rerum, volendo spiegare quali siano le regalie del Principe proibite di alienarsi, scrisse ivi: *& ideo sunt probibitæ alienari res demaniales Regis*, *ut probat diffusè Lucas de Penna in l.quicunque in princip*. 3. *columna Cod.de omni agro deserto*; e poi nel suo comento, che sussiegue sù la *Costituz.Scire volumus al num*.4. scrisse: *Quartò nota ex text.ibi de regalibus nostris*,*quòd jura regalia aliis personis concessa*,*sive sit jus magnum*, *vel parvum* ,*sive concessum liberè in burgensaticum* ,*sive in feudum per quemcumq*;*contractum non possunt alienari*, *nec in alium transferri quocumque titulo*,*sine voluntate Domini Regis* : *& sic patet* , *quòd jura regalia in possessione privatarum personarum existentium de voluntate Regis*, *dicuntur esse jura regalia* , *& non privatarum personarum illa possidentium* , *& ideo probibita est omnis alienatio ab eis* ,*sicut est probibita possidentibus feudum* , *alienatio feudorum sine Regio assensu* , *ut infra in Constitut. Constitutionem Divæ Memoriæ* , *& hoc ex ratione directi dominii* , *quod habet in eis* ,*sicut habet Dominus respectu emphyteutæ* , *ut in l*. 3. *Cod. de jure emphyteutico* , *& Dominus Rex in rebus feudalibus* ,*& ratione jurium regalium*, *quod habet Rex in eis*, qual sentenza di *Afflitto* fu da' DD. Regnicoli comunemente ricevuta, sicome scrivono *Scipion Teodoro in allegat*. 41. *num*. 1. *Francesco de Amicis nel cap*. 1. *de his qui feud.dare possunt*, che comincia *Resistit*, *fol*.63. *Reg.de Ponte dec*.28.*num*. 30. *Camillo de Medici nel consi*. 147. *num*. 13. ivi: *Et generaliter in omnibus regalibus concessis privatis personis sive magna* , *sive parva* ,*sive in allodium*,*sive in feudum*,*quod per quemcumque contractum non possunt in alium transferri sine assensu*. il *Reg. Galeota* nel suo *respons.fiscal*.12. al *num*.151. ivi : *Cum & illud apud Juristas*, *Feudistas*, *& Sapientes etiam Regni absolutissimum sit* , *officia tamquam de Regalibus etiam si expressè concedantur in allodium* , *adhuc in ipsorum alienatione* , *& commutatione Regis assensum requiri*: *idque ea ratione* , *quia regalia in allodium concessa*,*non desunt esse regalia*, *quia non minus feudalia*, *quàm regalia alienari probibentur*, *mirabiliter Dominus meus facer in consi*.147.*num*.13.e vien largamente riferito da quel celebre Oratore, e Giureconsulto Regio Consigliere, ed Avvocato Fiscale *Francesco d'Andrea* nella sua *allegaz. Fiscale*, rapportata da *Ageta nell'annotat.*alle *decis.del Reg.Moles nel tom*. 2. nel *fol*.299. in V.VI.VII. *conclus*.

E nella causa dell'uficio di Mastrod'atti, e Credenziere delle due Calabrie per la morte succeduta nell'anno 1625. del possessore Gio: Maria di Bernaudo, avendo preteso il Fisco di essere devoluto alla Regia Corte l'ufi-

cio per difetto di legittimi successori, non ostante qualunque alienazione, o disposizione fatta per contratto, o per altra disposizione, senza l'assenso del Principe; ed all'incontro avendo preteso D. Francesco, e D. Diego, figliuoli di D. Ferdinando di Bernauda Duca di Bernauda di esser chiamati nella successione del suddetto uficio in virtù d'un fedecommesso istituito da' suoi maggiori, pretesero anco i figliuoli spurii dell'ultimo possessore, per essere stati legittimati, in virtù d'una donazione fattagli dal Padre, di ottenere il suddetto uficio, e comparve poi Giuseppe di Bernauda figliuolo legittimato, ed erede istituito da Gio: Maria ultimo possessore, asserendo ritrovarsi nel possesso di detto uficio prima della morte di suo padre, e perciò aversi a conservare nel possesso, e togliersi il sequestro fatto dal Fisco in virtù del *cap. ex præsumptuosè*, nella qual causa scrissero i primi *Giureconsulti* del Regno, che vissero in quel tempo, e per ordine di Sua Maestà Fabio Capece Galeota, che allora si ritrovava Regio Consigliere di S. Chiara, scrisse come Avvocato Fiscale, e formò il suo *Consulto*, che poi fu stampato coll'altre sue allegazioni Fiscali, ed è il *responso* 12. nella qual causa per D. Diego di Bernaudo furono Avvocati Fulvio Lanario, ed Alessandro Palmerio; però senza far mostra d'esser suo Avvocato, e senza far menzione di scrivere in tal causa scrisse principalmente *Oraz. Montano* nel suo *comento alla l. Imperialem §. præterea Ducatus de prohib. feudor. alien. per Frideric.* nel *nu.* 24. sin'al *n.* 54. uscito alla luce nell'anno 1628. ripetendo l'istesso nel suo trattato *de Regalibus* ne' *preludii dal num.* 41. stampato nell'anno 1634. la decision di qual causa vien riferita dal *Reg. Rovito* nella sua *decis.* 72. ove essendosi dal Fisco opposte le nullità delle donazioni, de' fedecommessi, e di qualunque altra disposizione, come fatte senza l'assenso di S. M. sù detto uficio per essere *de Regalibus*, ancorche posseduto dalli Bernaudi *in Burgensaticum, & in allodium*, in virtù della Costituzione *Scire volumus*, e della dottrina di *Afflitto* sù detta *costituz. in* 4. *notabili*, ricevuta nel Regno da tutti gli Autori Regnicoli: *Orazio Montano* singolare nella sua opinione tentò di fondare, che concedendosi l'uficio, o altra Regalia *pro se, & hæredibus*, colla clausola, *in allodium*, o *in perpetuum*, s'intendeva conceduto così il dominio utile, come il diretto, e doversi stimare affatto burgensatica, e cessare la disposizione della *Costitut. Scire volumus*, e potersi alienare senz'assenso veruno; ma tal sua opinione non puotè giovare a gli Bernaudi suoi clienti, si come si legge in quella *decis.* 72. *del Reggente Rovito*, nè fu seguitata nel Regno; mentre benche il *Reggente Rovito* fusse stato ammiratore del grande ingegno del *Montano*, sicome l'attestò nell'approvazione del suo *Comento*, sù la *l. Imperialem*, ad esso commesso dal Collaterale Consiglio, e ripetè le lodi nella detta *dec.* 72. al *num.* 26. trascrivendo tutti gli argomenti del *Montano*: con tutto ciò la sua opinione non fu seguitata, sicome *Amicangelo* scrive nel *cap.* 1. *quæ sint regaliæ*, nel *cap.* 5. nel *num.* 63. ove riferendo l'opinion del *Montano*, rapportata dal *Reg. Rovito* nella *d. decis.* 72. soggiunge, *sed in contrarium se habet vera, & communis opinio*; nè le ragioni addotte da *Orazio Montano* son degne del suo ingegno, supponendo, che concedendosi una cosa del-

della Regalia, *pro se*, *& heredibus*, s'intenda dal Principe conceduto il dominio utile, e diretto di essa, il che nelle regalie non è vero nel Regno per la *Costituzione Scire volumus*, e per l'altre *Costituzioni* riferite nel primo capo, ancorche fosse nella concessione apposta la clausola *in perpetuum*, *& in burgensaticum*, *& in francum*, *& liberum allodium*, sicome con maggior vigore contra il *Montano*, ritorcendo in contrario tutti gli suoi argomenti, scrisse il celebre *Francesco d'Andrea nella suddetta sua allegazione fiscale in conclusione 9. dal n. 129. & seq.*

Alle cui ingegnosissime riflessioni si può aggiugnere l'altra chiara disposizione di legge, che concedendosi dal Principe la Regalia, o *in feudum*, o *in burgensaticum*, non perciò s'intende destrutta la sua natura di regalia, restando il dominio diretto presso il Principe concedente; perlocchè nell'una, e nell'altra formola di concessione non s'intende trasferito il dominio diretto, per le clausole, *tibi*, *& heredibus*, ancorche si apponga la clausola *in perpetuum*, *& in burgensaticum*, *& in allodium*; poiche tali clausole non devonsi intendere in destruzione del dominio suo diretto, nè che per esse non s'abbia voluto il Principe riservare la speranza di ritornare la roba conceduta alla sua Regal Corona, sicome è la natura di tutte le Regalie per la ragion, che si deduce dalla *l. fin. Cod. de oper. libertorum*, nella qual legge *licèt Patronus liberet libertum à jure patronatus*, *tamen remanet libertus obligatus*, *& subditus quoad ea*, *quæ concernunt fidem*, *& reverentiam erga Patronum*; essendo certissimo, che *verba contractus licèt amplissima sub quibuscunque clausulis concepta, debent restringi secundùm naturam contractus, & ut quanto minus fieri potest, eam lædant*, sicome scrisse *Aretino nel cons. 14. columm. 2. vers. præterea verò contractus*, il che è incontrastabile ne i feudi, sicome insegna *Camer. nel c. Imperialem de probib. feudor. alienat. per Fridericum cartula 36. col. 4.* come anco è certissimo nelle Regalie, nelle quali deve ristringersi la concessione fatta dal Principe anco con la clausola *cum certa scientia*, e con qualsivogliano altre amplissime clausole, sempre in modo che il dominio diretto resti presso il Principe concedente, sicome, dopo di avere riferito gli Autori antichi, scrisse *Roland. à Valle nel tom. 2. cons. 1. num. 103. e 104.* spezialmente nel Regno, che per la *Costituz. Scire volumus*, e per l'altre addotte nel *primo capo*, non potendosi alienare le cose del demanio senza riserva del dominio diretto, qualunque alienazione fatta dalla Regia Camera di cosa appartenente al Regal Demanio, deve interpretarsi, e ristringersi, che non s'intenda trasferito il dominio diretto, *in præjudicium Domini*, ex *Bald. in cap. super eodem de offic. deleg. Decio in cons. 468. n. 19. & in cons. 580. n. 3.*

Però in questa causa a rispetto del Monistero de' Padri Benedettini cessa affatto questa disputa tentata dal *Montano*, giacchè l'istesso *Montano* scrisse, che se nella concessione fatta, vi fosse qualche clausola, dalla quale apparisse l'intenzion del Principe concedente, d'aversi riservato qualche speranza di ritornare a se la roba conceduta della sua Regalia, che in tal caso non s'intenda trasferito il dominio diretto, e che perciò entri la disposizione della *Costituz. Scire volumus*, di non potersi alienare dal concessionario *sine assensu Domini*, sicome scrive nel *§. prætereà Ducatus num. 35. & 36.*

& 36. ivi: *Si tamen constaret ex verbis concessionis voluisse officium ad se reverti aliquo casu, tunc quia voluit excadentiam in certis casibus dicendum est retinuisse penes se directum*, e lo dichiarò il *Reggente Rovito*, che riferì l'opinion del *Montano nella suddetta decis. 72. al num. 33.* ivi: *quando alienatio fit taliter, quòd nulla spes reversionis ad Regem remaneat, sortiuntur naturam liberi allodii, & possunt ad libitum alienari; quando verò reservatur spes reversionis ad Regem, retinent naturam Regalium, & de his loquitur Constitutio Scire volumus*, e lo ripetè nel *num. 44.* nè può niegarsi che la Regia Camera vendè a Gio: Camillo Mormile col patto espresso, e colla riserva del patto *de retrovendendo*, essendosi convenuto ivi: *pacto, & declaratione expressis, quòd ubi dicta Regia Majestas, ejusque Curia quandocumque, nulla data temporis præscriptione, reemere, seù recuperare voluerint, &c.* per l'apposizione del qual patto, nō solamente s'intende riservata la speranza di aver'a ritornare detti territorj al Regal Demanio, ma s'intende espressamente riservato il diretto dominio, sicome scrissero *Cannetio in suo comento ad cap. volentes Regni Siciliæ al fol. 117. al num. 14.* ivi: *quod qui habet actionem, puta ex pacto de retrovendendo, dicitur tenere ipsam rem, & nunquam exisse à suo patrimonio, post Barbat. in cons. 51. col. 2. vol. 4.* e diffusamente viene scritto da *Montero* nella *decis. 1. del Regno di Aragona nel num. 35.* ivi: *Ex quo quidem pacto de retrovendendo licèt dominium transferatur in emptorem, non tamen irrevocabiliter transit, neque dominium illud effectus veri dominii habet, ut per Molineum d. §. 11. d. n. 29.* e poi soggiunge, ivi: *Cùm enim hæc mera alienatio non fuerit, ex quo res in emptorem irrevocabiliter translata non fuit, sed speratur ad venditorem ex vi primi contractus reverti*, seguitando l'autorità di *Marino Frecc. nel suo tratt. de subfeud. lib. 2. auth. 2. §. hic quero post num. 9. vers. Domini autem*, ove scrisse, *Dominos amovibiles ex pacto de retrovendendo loco usufructuariorum haberi.* E per questa ragion e il Feudatario, che acquista il feudo, fra il termine di un'anno dal dì della spedizione del Regio assenso sopra l'acquisto del feudo, è tenuto spedire *in forma Cancellariæ* le lettere di assecurazione de' Vassalli, e medianti quelle prestare l'omagio, e'l giuramento di fedeltà al Commessario del ligio omagio in nome di Sua Maestà, ed all'incontro non è tenuto di fare spedire dette lettere di assecurazione di prestare l'omagio, e il giuramento suddetto, se il feudo l'ha acquistato col patto *de retrovendendo*, sicome viene stabilito nella *Pragm. 19. de feudis.*

Onde la vendita fatta da Gio: Camillo Mormile a' Padri Benedettini de' territorj suddetti del Regal demanio, come roba affatto burgensatica, senza convenirsi, nè riservarsi impetrazione di assenso del Principe sù detto nuovo contratto di vendita, fu nulla, nè si trasferì dominio veruno de' territorj venduti al Monistero; essendo per la *Constitut. Scire volumus* proibita qualunque alienazione, anzi nè meno puotè contraersi ipoteca, o peso veruno sù detta roba del Regal demanio, e della sua Regalia senza il Regio assenso, sicome scrisse *Anello d' Amato nel cons. 49. al num. 4.*

Secondo, fu nulla la vendita fatta da Gio: Camillo Mormile a' Padri Benedettini, poichè nell'assegnamento fatto dalla Regia Camera a Gio: Camillo

Mor-

Mormile, come erede di suo padre Cesare Mormile, esso Gio: Camillo nel principio del suo contratto asserisce d'intervenire, e stipulare *pro se, & suis hæredibus*, come si legge nel *fol. 60. lit. A. proc. curr.* ivi: *pro se, hæredibus, & successoribus*, ma le parole dell'assegnamento fatto dalla Camera a Giovan Camillo furono ristrette, Ivi: *Magnifico Joanni Camillo filio, & hæredi cum beneficio legis, & inventarii prædicti quondam magnifici Cæsaris*, senza nemmen dirsi, *ejusque hæredibus, & successoribus*, fol. 62. *in medio proc. curr.* sicchè nè Gio: Camillo stipulò *pro se, hæredibus, & successoribus quibuscumque*, nè vi fu clausola *in perpetuum*; onde ancorche si fosse interposto l'assenso, ed il beneplacito di Sua Maestà sù detto assegnamento fatto dalla Regia Camera a Gio: Camillo Mormile, certamente non puotè poi Gio: Camillo Mormile vendere, ed alienare detti territorj del Regal Demanio al Monistero de' Padri Benedettini senza convenirsi, nè riservarsi nuovo assenso di Sua Maestà sul suo nuovo contratto di alienazione, e vendita fatta da esso Gio: Camillo Mormile al Monistero con aver fatto la vendita al detto Monistero *pro se, suis hæredibus, & successoribus*, apponendovi le clausole *universalibus, & particularibus quibuscumque in perpetuum*, *fol. 65. lit. A. process. curr.* mentre l' assegnamento fatto dalla Regia Camera alla persona di Gio: Camillo senza esprimere i suoi *eredi*, *e successori*, de' territorj della Regalia, e del Regal Demanio di Sua Maestà, quando non s' intendesse fatto alla sola persona di Gio: Camillo, sicome è proprio nelle regalie, ut docet *Andreas de Isernia in cap. 1. de feudo Marchiæ num. 1. 2. & 3.* ma anco s' intendesse l' assegnamento fatto agli suoi eredi, e successori non menzionati con parole espresse dalla Regia Camera, quando fè l'assegnamento a Gio: Camillo, pure tale assegnamento non puotè comprendere, che i *descendenti* di esso Gio: Camillo, e non gli *eredi estranei*; mentre nel Regno le regalie si equiparano a' feudi in quanto alla alienazione, ed alla successione: e se per la *Costituz. Constitutionem Divæ Memoriæ*, e per le altre *de jure communi*, e *titoli feudali*, son proibite le alienazioni de' feudi, e vien ristretta la successione di essi in certe persone, l'istesso è nelle Regalie, o si concedano *in feudum*, o si concedano *in allodium*, per la *Costituz. Scire volumus*, nel *tit. quæ sunt regaliæ*, ove la *Glossa* uguaglia le Regalie, e i feudi in quanto alla *proibizion d'alienarsi* senza assenso, nè potersi alterare la successione oltre le persone contemplate nella concessione, il che fu anco avvertito da *Matteo d'Afflitto* nel *comento* su la sudetta *Costituz.* sul fine in *vers. Glossa unica*, *& successionem utroque casu absque assensu non posse alterari*, sicome lo dichiarò *in 2. column. vers. sed in istis*.

Perciò se ne' feudi nell'investitura fatta *tibi*, *& hæredibus*, si apponesse la parola *in perpetuum*, s'intendono in vigore di essa investiti, e chiamati alla successione i soli descendenti dell'investito, dovendosi la parola *hæredibus*, e la parola *in perpetuum* regolare secondo la natura del feudo, che si concede, per non estendersi agli eredi estranei, ma solamente di essere chiamati i descendenti *ex justo sanguine ob speratam fidelitatem tam ab investito, quàm ab ejus posteris in infinitum, ex cap. 1. §. fin. de his*

qui

qui feudum dare possunt, cap. adoptivi si de feud. fuerit controversia, cap. naturales eod. tit. cap. 1. §. Corradus, de his, qui feudum dare possunt, cap. 1. de natura successionis feudi, e l'insegnò *Camerar. nel cap. Imperialem cart. 22. col. 1. lit. E. de prohibit. feudor. alienat. per Fridericum*. Parimente nella concessione delle Regalie, ancorche si dia *tibi, & hæredibus in perpetuum*, non possono intendersi chiamati altri alla successione, che i soli descendenti *ex justo sanguine* di esso concessionario; imperciocchè per legge comune le Regalie s'intendevano cõcedute alle persone, e non succedevano i descendenti, e *per usurpationem* si ammise poi la successione de' descendenti, sicome scrisse *Freccia nel lib. 3. de subfeud. formul. 2. n. 25.* ivi: *in Regalibus non succedere, nisi descendentes, idque introductum ex consuetudine*, e soggiunge; *quòd Regalia hodie sunt ad hæredes sanguinis transitoria, & personalia non sunt, & num. 30.* ivi: *quòd hodie ista Regalia ad descendentes transmittuntur*: e niente importa, che la concessione sia fatta *in burgensaticum, & in liberum allodium*; poiche ciò non riguarda la successione, *quia libertas illa allodii intelligitur, ut res sit libera à servitio personali, non ut exuat naturarum jurium feudalium*, sicome insegnò *Matteo d' Afflitto nella Costituz. del Regno, Ut de successionibus*.

De' quali principj è nota la comun sentenza de' Regnicoli seguitata con tante giudicature ne i supremi Tribunali del Regno, che la concessione fatta coll'assenso del Principe delle cose pertinenti alla sua Regalia colla clausola *tibi, & hæredibus, & successoribus in burgensaticum, & in perpetuum*, s'intenda ristretta a' descendenti del cõcessionario, e perciò non possa alienarsi dal possessore in estranei, per la *Costituz. Scire volumus*; onde estinti i legittimi descendenti del possessore, ritorna ad incorporarsi al Regal Demanio, sicome dopo gli antichi autori del Regno scrissero i Consiglieri *de Georgio in sua repet. feudali cap. 54. num. 37. Teodor. alleg. 41. num. 1.* Il *Reg. Galeota in responso fiscali 12. num. 131. & 132. & seqq. & à num. 144. & 153.* ed al *num. 157.* conchiude, ivi: *Si verò concessio non esset in feudum, sed esset in sua propria natura regalium, & hoc casu soli descendentes ultimi decedentis admitti possunt, & non alii, non solùm de jure Regni, sed etiam de jure communi, Tassonus de antephato, num. 79. & seqq. fol. 158. fol. 267. fol. 275. Staiban. sen. in cons. 19. Reg. de Philippis in sua differt. 23. n. 47.* e benche *Oraz. Montaño nel cap. Imperialem, nel §. præterea Ducatus à num. 24. usque ad num. 54.* e nel *tratt. de Regalibus in præludiis à num. 41. & in cap. de officiis à num. 6. ad num. 14. & à num. 19.* tentò di fondare, che *concessa Regalia tibi, & hæredibus*, si avessero a comprendere tutti gli eredi anco estranei, con tutto ciò la sua opinione nuova contra il sentimento di tutti gli Autori del Regno, fu comunemente riprovata, sicome largamente fondò il Regio Consigliere, ed Avvocato Fiscale *Francesco d' Andrea* nella suddetta sua *allegaz.* dal *fol. 308.* in *conclus.* V. VI. VII. VIII. IX.

Il che non può disputarsi nel Regno, attenti i Regali ordini di Sua Maestà, spediti nell'anno 1664. ed esecutoriati nell'anno 1675. co i quali si dichiarò, che gli uficj per essere della Regalia di Sua Maestà, benche si fussero conceduti, *pro hæredibus, & successoribus in perpetuum, & in bur-*

gensa-

gensaticum, non si potessero alienare senza il Regio assenso, nè in essi potervi succedere gli eredi estranei, ma solamente quei chiamati per le *Costituzioni*, e *Grazie* fatte nel Regno intorno alla successione de' beni feudali: e detti *ordini Regali* non disposero cosa veruna nuova, ma dichiararono la ragione sostenuta comunemente dagli Autori spezialmente del Regno, e perciò comprenderono tutti i casi occorsi prima dell'anno 1664. e prima di essere stati spediti detti Regali ordini, sicome fu solennemente deciso per la Regia Camera nella Ruota del Cedolario, nella celebre causa dell'uficio della Regia Zecca di pesi, e misure della Città di Aversa, nella qual causa il Regio Consigliere, ed Avvocato Fiscale *Francesco d'Andrea* fè la suddetta *allegazione*, essendosi dichiarato detto uficio devoluto alla Regia Corte *una cum fructibus*, *à die mortis* dell'ultimo possessore senza legittimo successore, secondo i gradi chiamati nella successione de'feudi nel Regno, quali lettere Regali han luogo, ò sian le Regalie concedute con titolo oneroso, come sarebbe se fussero comprate da Sua Maestà, o siano concedute per mercede, e per titolo lucrativo; *sicut enim feuda obtenta, vel titulo gratuito, vel oneroso, ut si essent empta, retinent semper eamdem naturam, nec in eis succedunt, nisi hæredes ex corpore, nec alienari possunt sine assensu Regis*, ut patet ex *text.in §.fin.de fratribus de novo beneficio investitis, idem dicendum est in Regalibus, argumento text.in l.Titius puerum 3.ff.de obseq. à libert.præstand. ubi servus, qui pecunia à Domino libertatem obtinuit, non ideo minus efficitur libertus, nec eo minus tenebitur ad operas*, & est communis Feudistarum sententia, & notant *Frecc.lib.2.de subfeud.q.57. Horat.Montan. in cap.Imperialem num. 299. & de Regalibus officiis num.53. vers. quòd si opponat pag. 220. Amicangel. de Regalib.qu.5. num.22.* e si passò per cosa fuori d'ogni dubbio nella causa della Zecca, e Portolania d'Aversa, sicome scrisse il Regio Consigliere *d'Andrea* nella suddetta *allegat. nella conchius.* x. *num.* 267.*fol.*327. presso *Ageta in addit. ad decis. Reg. Moles tom.*2.

Sicchè l'alienazione fatta da Gio:Camillo Mormile figliuolo di Cesare, al Monistero de'Padri Benedettini de'suddetti territorj del Gaudo, a lui assegnati dalla Regia Corte, fù nulla, per non essersi riservato, nè convenuto d'impetrarsi il Regio assenso: ed essendosi la linea di Gio:Camillo già estinta poco dopo la suddetta alienazione fatta nell'anno 1564. al Monistero, per esser Gio:Camillo morto senza descendenti, sicome scrisse *Filiberto Campanile* nel suo trattato dell'*Insegne de'Nobili, e Famiglie del Regno*, nella *Famiglia Mormile*, nel *fol.*144. ivi: *Cesare anche, la cui linea si estinse in Gio: Camillo suo figliuolo, da i primi anni di sua gioventù*, almeno sin da quel tẽpo i territorj suddetti del Regal Demanio s'intenderono essere devoluti alla Regia Corte, una co i frutti, nè Gio:Camillo ottenne dalla Regia Camera i suddetti territorj per causa onerosa, imperocchè Cesare suo padre per la nota sua ribellione commessa contra l'Augustissimo Imperador Carlo V. suo legittimo Sovrano, fu dichiarato ribelle, ed i suoi feudi di Casapesella, e dell'Isola furono confiscati, e venduti a Giovanni di Fondi, sicome ne fa menzione il *Reg. Sanfelice nella decis.*189.*al n.*22. e negl'Indulti

dulti generali conceduti dall'Imperador Carlo V. contra i Ribelli, essendo stato sempre escluso Cesare Mormile, sicome si legge nella *Pramat.3. de abolit.* che va inserita nelle *Pramatiche* del Regno stampate nell'anno 1587. benche nell'altre ristampate dopo non si legga detta *Pram.3.* dal Serenissimo Re Filippo II. fu per sua special grazia aggraziato detto Cesare, con avere attestato l'Illustre Vecerè D.Giovanni Manriquez, d'essergli stato ordinato da Sua Maestà, che si dovesse restituire ad esso Cesare il prezzo de' suddetti feudi venduti, che montava a duc.1500. essendosi disputato nella Regia Camera, e nel Regio Collateral Consiglio, se si dovea restituir detto prezzo, e se si dovea credere all'attestazione fatta dall'Illustre Vecerè, e si decise, *consulatur Sua Catholica Majestas*, la qual decisione vien riferita dal *Reg. Reverterio nel VI. tom. delle sue decis. manuscritte nella decis.* 22. che poi nelle stampate dal *Reg. de Marinis*, è impressa nel 2. *tom. decis.* 487. onde il prezzo, che si dovea restituire a Cesare per gli feudi giustamente confiscati, e venduti, fu *ex mera gratia* di Sua Maestà per titolo gratuito di pura mercede, ut ex *leg. fin. Cod. de sent. pass.* scribunt *Andr. de Isern. in cap. 1. num. 5. de Vasal. decrep. ætatis, Afflict. in prælud. constit. Regni qu. 25. num. 4. & in cap. 1. nu. 1. tit. qui successor. teneant. Mart. Medices in cons.* 164. *n.* 40. & 41.

Terzo, è certissimo, che Gio: Camillo Mormile a' 23. di Dicembre nell'anno 1563. acquistò detti territorj in virtù dell'assegnamento fattogli dalla Regia Camera, che nelle parole dispositive dell'assegnamento nominò la sua persona solamente, *fol. 62.* benche nel principio dell'istrumento esso Gio: Camillo disse stipulare *pro se, hæredibus, & successoribus, fol.* 60. *lit. A. proc. curr.* ma esso Gio: Camillo pochi giorni dopo a' 22. di Gennaro 1564. vendè al Monistero di S. Severino, e Sossio de' Padri Benedettini, con avere stipulato il Procuratore del Monistero *pro se, suis hæredibus, & successoribus universalibus, & particularibus quibuscumque in perpetuum, fol. 65. lit. A. proc. curr.* sicchè i territorj del Regal Demanio in virtù di tale assegnamento fatto dalla Reg. Camera a Gio: Camillo ancorche avesse compreso i *suoi eredi, e successori*, per l'alienazione poi fatta al Monistero per mancanza de' successori, non si sarebbero devoluti alla Regia Corte, che sarebbe restata perpetuamente incapace di poter per ragione di devoluzione riacquistarli, avendo Gio: Camillo fatta l'alienazione de' territorj del Regal Demanio al Monistero, che mai si estingue per difetto di successori, dicendosi fatta l'alienazione *ad manus mortuas*; onde è ancor certo, che detta alienazione fatta da Gio: Camillo al Monistero, senza *convenirsi, o riservarsi l'assenso di Sua Maestà*, fu nulla, nè puotè trasferire dominio al Monistero, sì perche più strettamente si procede nell'alienazione, e successione delle Regalie, che nell'alienazione, e successioni de' feudi, sicome si è detto nel primo capo, e lo dimostrano il *Reg. Galeota nel respons. fiscal.* 12. *al n.* 153. e 'l Reg. Consig. *Francesco d'Andrea in d. sua alleg. nella conchius.* 8. sì anco perche regolandosi l'alienazione, e successione delle Regalie, sicome si regola ne i feudi, come scrisse *Afflitto nella Constit. Scire volumus*, nel *n.* 4. e nel *n.* 7. dopo la *Glos. in Constit. Constitutionem Divæ memoriæ*, e scrisse *Teodoro nell'allegat.* 41. *al num.* 1. e lo di-

chiara-

chiararono le *Carte Regali*, negli uficj, *quia sunt de Regalibus*, nell'anno 1664. e 1675. quali Regali ordini vengono riferiti dal *Reg. de Philippis* dopo la sua *dissert.39.*, dal *Reg. de Marinis nell'arrest.726.*, e nella *Pragm. ultima de officiis ad Regiæ Majestatis collationem spectantibus*: non potè farsi l'alienazione *in Ecclesiam*, *quia dicitur manus mortua*, ancorche nella prima concessione valida, fatta dal Principe, vi fussero le clausole *pro se, & hæredibus quibuscumque*, siccome insegna *Bartolom. Camerario nel cap. Imperialem de prohib. feudor. alienat. per Fridericum, fol.36. col.4. lit. S. & T. & fol.37.* E benche i Vecerè abbiano la facoltà coll'*alter ego*, e possano consentire all'alienazioni, che si fanno dal possessore de' beni feudali, non possono perciò dare l'assenso, se si facesse l'alienazione alla *Chiesa*, o *Monisterj*, o all'Università; *dicuntur enim manus mortuæ, & translato dominio penes ipsas, nulla spes adesset reversionis in beneficium domini, ob defectum suorum heredum, & successorum*, siccome l'avvertisce *Oraz. Montano de prohib. feudor. alienat. per Fridericum nel num.119. fol.63. dicitur enim hoc esse de insolitis, & non permissum in generali, & amplissima facultate, data à Principe Proregi, & ejus Vicariis, concedendi assensum super translatione dominii, quod non possit concedi Ecclesiis, Monasteriis, Collegiis, Montibus, Universitatibus, & Civitatibus; amittuntur enim talibus casibus spes devolutionis, & fidelitatis*, ut notat *Reg. de Ponte de potest. Proregis in tit. de assens. regis §. 8.* ed espressamente fu proibito agl'Illustri Vecerè nell'anno 1531. con li ordini regali trascritti nella *Pram. 4. de feudis*. E nella concessione, ed alienazione delle Regalie principalmente si considera; che si trasferisca *in personas fideles, & gratas Principi*, come scrisse *Baldo nel cons.275. lib.2.* addotto dal *Reg. Galeota resp. fisc. 12. nu. 145.*

Quarto, il Signor Reggente Argento nella sua *scrittura*, fatta in difesa del Monistero, riferisce l'assegnamento fatto dalla Regia Camera a Gio: Camillo Mormile de' suddetti territorj, coll'espressa riserva del patto di ricomprare *semper, & quandocumque avesse piaciuto a Sua Maestà, e suoi Serenissimi Successori, o alla Regia Corte*, di ripigliarseli, restituendo il prezzo, e miglioramenti, che si ritrovassero fatte nel tempo dell'esercizio del patto; scrisse egli però in quel suo *consulto*, che nell'alienazione, e vendita fatta pochi giorni appresso da Gio: Camillo al Monistero, si fece la vendita con queste parole: *ex nunc liberè, & absque pacto de retrovendendo, vendidit, & alienavit; & titulo venditionis prædicta per fustim jure proprio, & in perpetuum cessit, vendidit, & assignavit, cessitque, & renunciavit, refutavit, & vendidit, ac penitus, & omninò derivavit, fol.6. nel suo foglio A.* Il che se fusse vero nel fatto, come il Sig. Reggente asserisce, averebbe dovuto in quella sua *allegazione* soddisfare alla ragion chiarissima del Fisco, che dall'istessa sua narrazione del fatto necessariamente nasceva; nè può escusarsi, che non si sia risposto, perche dalli Signori Avvocati Fiscali non si fusse intrapresa, siccome potrebbe forse replicare alle altre ragioni fiscali di sopra fondate. Poiche se Gio: Camillo avea ottenuto l'assegnamento de' territorj del Regal Demanio pochi giorni prima dalla Regia Camera coll'espresso patto di poterli ricomprare, qual patto conservava la *speranza*, ed *il diritto della reversione in beneficio del Regal Demanio*

D di

di Sua Maestà; nè s'intende dalla Regia Camera trasferito il diretto dominio ad esso Gio Camillo, siccome si è scritto ex *Reg. Rovito in decis. 72. num. 33. Montero in decis. Aragoniæ 1. num. 35.* & notant Feudistæ *Marinus Freccia* & *Cannetius* supra adducti; certamente non potè Gio: Camillo vendere al Monistero di S. Severino, e Sossio i territorj del Regal Demanio senza patto di ricomprare, contro la forma della concessione da esso avuta dalla Regia Camera; e colla remissione espressa del patto di ricomprare, non potè trasferire nel Monistero il dominio diretto de' territorj del Demanio Regale rimasto presso Sua Maestà; nè potè togliere a Sua Maestà, ed a' suoi successori l'esercizio del patto di ricomprare, e la speranza di ritornare i territorj al Regal Demanio, senza convenire, nè riservare l'assenso, o beneplacito di Sua Maestà sopra detta vendita, che Gio: Camillo fece al Monistero: che perciò fu nulla, e non trasferì dominio veruno in beneficio del Monistero, per la *Costituzione Scire volumus*, nel che son concordi tutti gli Autori, e l'istesso *Orazio Montano*: nè il patto di ricomprare apposto nell'assegnamento fatto a Gio: Camillo coll' assenso, e beneplacito di Sua Maestà; che il Signor Reggente Argento vuol presumere dal beneficio del tempo; poteva da esso Gio: Camillo, con nuovo contratto fatto al Monistero rimettersi, e farsi la vendita affatto libera, senza convenirsi, e riservarsi su detta nuova vendita l'assenso di Sua Maestà, da impetrarsi su detto nuovo contratto; *nam pactum retrovendendi est pars contractus*, ut docet *Andreas de Isernia in §. si verò col. 2. de controv. invest. semper enim est deceptus Dominus si absque assensu remittitur pactum de retrovendendo, & esset in Domini contemptum*; ancorchè il patto *de retrovendendo* si fusse apposto nel primo contratto *cum assensu Domini*, limitato *ad certum tempus*, ut scribit *Barthol. Cammar. in d. cap. Imperialem cart. 17. lit. E.* ivi: *Nec refert, quod tempore extinguendum erat pactum illud; quia dum tempus fuit taxatum, quo elapso extinguendum erat, illud fuit cognitum à Domino assentiente, & sua voluntate extinguebatur; quod non potuit præmaturè fieri ex pacto feudatarii sine assensu*, & scribunt *Horatius Montan. in cap. Imperialem fol. 73. num. 148. Martius Medices in cons. 24. num. 31.*

Siccome anche fu nulla la compra fatta a' 28. Giugno l'anno 1528. dal Monistero delle moggia 300., site entro il Regal Demanio, da Girolamo Carbone; con esprimersi nel contratto della compra d'essere site nel Gaudo, ove si dice alla *Trezza, seu Grotta Becara, quæ aliàs fuerunt Curiæ. fol. 99. at. in princ.* senza essersi convenuto, o riservato d'impetrarsi l'assenso di Sua Maestà: poiche essendo detta compra fatta entro il tenimento del Gaudo de' territorj del Demanio, *quæ alias fuerunt Curiæ*, siccome si asserisce dalle Parti nel contratto, e perciò vi fu l'espressa notizia, e mala fede de' medesimi contraenti, ex *l. si fundum, C. de evictionib.* non solamente l'alienazione fù nulla, nè trasferì dominio, o possessione in beneficio del Monistero, ex *Constit. Scire volumus*, ancorche detti territorj del Regal Demanio si possedessero dall'alienante *in burgensaticum*, siccome sopra si è dimostrato, e scrisse il *Reg. de Ponte in cons. 30. n. 11. lib. 1.* ma essendoci patente la mala fede, mentre si alienò una roba, che nel contratto si asseri-

sce

ſce eſſere del Regal Demanio del Gaudo; e che *aliàs fuit Regiæ Curiæ*, ſiccome l'iſteſſo ſi aſſeriſce nel contratto, ed alienazione fatta da Gio: Camillo Mormile al Moniſtero ſuddetto,e l'iſteſſo ſi aſſeriſce nell'offerta della compra fatta delle moggia 183. nella Regia Camera, ſenza che in veruno di detti contratti di roba del Regal Demanio, ſi fuſſe convenuto, o riſervato d'impetrarſi il Regio aſſenſo di Sua Maeſtà; tali alienazioni non ſolo furono nulle, nè traſferirono dominio, o poſſeſſione in beneficio del Moniſtero, ma di vantaggio tutti i territorj ſuddetti del Regal Demanio,alienati ſenza Regio aſſenſo,decaderono in beneficio del Regal Patrimonio inſieme colli frutti dal giorno di dette alienazioni,e da'contraenti ſi perdè il prezzo,e devono reſtituire i frutti perceputi,una col quadruplo in beneficio del Regio Fiſco.

Poiche ſe per legge de' feudi quando ſi aliena *in allodium* una coſa feudale dal vaſſallo in un'altra perſona *ſine aſſenſu Domini*, e ſenza *riſerva di aſſenſo*, ſi perde il feudo venduto inſieme colli frutti dal giorno della vendita;ſiccome fu deciſo preſſo *Afflitto* nella *deciſ.255.*ed è certo nel Regno, ſiccome ſcrivono il *Reg. Rovito* nel *conſ.24.num. 5. lib. 2.*, *Marzio Medices* nel *conſ.*117.*num.*28.ed oltre al feudo ſi perde anche il prezzo, che ſi acquiſta dal padrone diretto; ſiccome s'ordinò dall'Imperador *Lotbario in cap. Imperialem in tit.de feudis non alienandis*, ivi: *pretio, ac beneficio ſe cariturum agnoſcat*; e deve anco perderlo il compratore, che con mala fede compra una coſa proibita, nel che la *Coſtituz. di Lotario* fu equa, e non rigoroſa, ſiccome inſegnò *Giacomo Cujacio nel comento de' feudi lib.5.* nella *Coſtituzione di Federico Primo in cap. Imperialem decet ſolertiam* tit. *de feudis non alienandis*, ivi: *Malæ fidei emptor de evictione actionem non habet, l. ſi fundum Cod. de evict. quo caſu æquum eſt venditori à Domino pretium auferri, ut ſecundum conſtitutionem Lotbarii, & pretio, & beneficio careat.*

Per l'iſteſſa ragione nel Regno s'ordinò dal Re Ruggiero la proibizion d'alienare i beni della ſua Regalia nella *Coſtituz. Scire volumus*, in tit. *de juribus rerum Regalium*; e dall'Imperadore Federico II. ſi ordinò la proibizion d'alienare i beni del ſuo Demanio per eſſere della ſua Regalia, e doverſi reintegrare tutti quelli alienati ſenza aſſenſo Regale;ordinãdo contra i poſſeſſori doverſi eſiggere dal Fiſco il quadruplo de'frutti perceputi, nella *Coſtituz.dignum*;ed il Re Carlo I.ordinò contra gli occupanti i beni del demanio la reſtituzione di eſſi inſieme colla pena del quadruplo de' frutti nel *cap. Prædeceſſorum noſtrorum in tit. de occupantibus res demanii*; l'iſteſſo Carlo Primo condannò gli occupanti de' beni del Demanio anche al pagamento del prezzo eſtimato nel *cap. Item prædictis* in tit. *quod non extendant ſe ad territoria vicini Demanii*, ivi: *Et ſi contra fecerit,occupata reducantur ad priſtinum, & in æſtimationem occupatorum Curiæ teneantur*; e dal Re Roberto nell'anno 1335. nel *cap. excommiſſi* 253. in tit. *de revocat. occupatorum Demanii regii ad ipſum Demanium ſpectantium*, ſi ordinò contro tali occupatori *cujuſcumque conditionis, ſtatus, ac dignitatis* la reſtituzione al Regal Demanio fra due meſi, ivi: *Sub pœna unciarum mille de certa noſtra ſcientia diſtrictius injungentes*, eſſendo gli oc-

cupatori de' territorj del Regal Demanio tenuti, oltre alla restituzione de' beni demaniali, al pagamento del prezzo, e del quadruplo de' frutti perceputi in beneficio del Fisco; o fusse l'occupazione seguita senza titolo, o pure con titolo invalido, ed illegitimo; mentre ugualmente in tutti due i casi si dice vera usurpazione, siccome insegnò *Matteo d' Afflitto nel com. su la Costit. dignum* tit. *de jure suo Cur. observ. rub.* 4. *lib.* 3. *n.* 12. *fol.* 91. *lib.* 2. ivi: *Secũdo nota ex tex. ibi, injustè perceperint, quod ille qui tenet rẽ de demanio Regis sine privilegio Regis ex certa scientia nõ solùm tenetur ad restitutionem rei demanialis, sed etiam ad omnes fructus, & emolumẽta percepta, & in quadruplum valoris rei demanialis, & fructuum; quia injustè illam habuit, & injustè fructus percepit; sic etiam occupans jura demanialia Regis punitur in quadruplum, ut patet in Const. ab Officialibus rub.* 91. e l'istesso *Afflit.* nel *com.* della *Const. inter multas tit. de officio Magistrorum Procur. Curia rub.* 83. nel *n.* 6. menzionando il capitolo del Re Carlo I. avvertisce, ivi: *Et scias, quod Rex Carolus Primus contra occupatores bonorum Demanii imposuit pœnam quadrupli omnium reddituum, & proventuum, quos percepit occupator ex re demaniali spectante ad Regium Fiscum*; e nel *num.* 8. facendosi l'opposizione, se il possessore tenesse la roba demaniale con qualche titolo, e perciò l'occupazione si rendesse dubbia, se in tal caso sia tenuto alla pena, la risolve colla comune sentenza de' DD. che se il titolo è invalido, è tenuto alla pena suddetta, ivi: *Et quod quando negatio, & sic contradictio est improbabilis, non facit rem dubiam, sic etiam paria sunt non habere titulum, vel habere invalidum, leg. nec ullam, ff. de petit. heredit. sic etiam paria sunt non esse factum, vel esse factum, & non idoneè, l. quoties, ff qui satisd. cogantur.*

Per lo che a' 27. Genn. 1564. giorno istesso che il Monistero ebbe i territorj siti al Gaudo, con certa scienza, e mala fede d'essere del Regal Demanio, in vigore delle vendite fattegli da Gio: Camillo Mormile, con aver avuto gli altri territorj dalla Reg. Camera, e da Girolamo Carbone senza assenso del Principe, anzi senza ne men convenirne, o riservarne l'impetrazione; dal Monistero non si acquistò dominio, o possessione di essi: ma in vigore di tale usurpazione rimase il dominio de' beni demaniali presso il Regal Patrimonio, e restò il Monistero obbligato di più alla restituzione del quadruplo del prezzo, e de' frutti dopo perceputi; niente importando, che Gio: Camillo Mormile avesse legittimamente, e con espresso consenso, e beneplacito del Principe acquistato i territorj suddetti a Dicembre 1563. dalla Regia Corte; e che se non gli avesse alienati invalidamente al Monistero nel mese di Gennajo 1564. sarebbero pure certamente poi anche devoluti al Regal Patrimonio nel tempo della morte di esso Gio: Camillo, che mancò senza legittimi discendenti: e queste sono le ragioni chiarissime del Fisco, che nella *scrittura* del Signor Reggente Argento, fatta a favore del Monistero, non si veggono menzionate.

Ma parimente è inutile, e lontano dalla causa tutto quello dal Signor Reggente si tentò provare nel *primo cap. della sua scrittura*, che Gio: Camillo avesse acquistato dalla Regia Corte i suddetti territorj del Gaudo; supponendo che l'assegnamento fatto dalla Regia Camera a Gio: Camillo Mor-

mile

mile a' 23. di Dicembre 1564. coll'espressa condizione, *quatenus consignatio prædicta placeat Suæ Catholicæ Majestati, & de eadem Majestas ipsa contenta remaneat, & non aliter, nec alio modo*, qual conditione Gio: Camillo l'asserì anche nella vendita fatta a' 27. Gennajo 1564. al Monistero *fol.66. lit. A. proc. curr.* fusse stato confirmato con l'assenso di Sua Maestà; e che l'assenso, o si deve presumere concesso nell'anno 1565. o che almeno per lo spazio di cēto quarant'anni decorsi in appresso si debba per detta lunghezza di tempo presumere per concesso a favore di Gio: Camillo: che perciò in Giovan Camillo fusse passato il dominio de' territorj del Gaudo assignatili dalla Regia Corte. Poiche l'istesso Gio: Camillo nella vendita fatta pochi giorni appresso al Monistero a' 27. Gennajo 1564. asserì nell'istrumento della vendita, che l'assenso di Sua Maestà non si era ottenuto ancora, siccome era impossibile tra quei pochi giorni aversi potuto ottenere da Sua Maestà, che risiedeva in Madrid; e perciò il Monistero si cautelò in quel contratto, che se in appresso Sua Maestà non avesse conceduto l'assenso su l'assegnamento fatto dalla Regia Corte ad esso Gio: Camillo, fusse tenuto alla restituzione del prezzo, e sono le parole: *Tali pacto, & declaratione inter partes ipsas dictis nominibus coram nobis habitis, & expressè firmatis, quod ubi fortè quandocumque Sua Catholica Majestas non remaneret contenta de supradicta consignatione, & in solutum datione dicti territorii modiorum quatricentorum præfato quondam Domino Cæsari, & successivè dicto Joanni Camillo, ut supra, & proinde per dictam Regiam Curiam caperetur possessio dictorum territoriorum, ut supra venditorum; eo casu dictus Dominus Joannes Camillus teneatur, & debeat, prout sic sponte coram nobis promisit statim solvere, & restituere dicto Monasterio pretium ipsorum*, come si legge *fol.73. lit. A. proc. curr.*

Sicchè essendo acquistata la ragione al Fisco della devoluzione de' suddetti territorj a' 27. Genn. 1564. nel qual giorno *in contemptum Domini*, e senza riserva veruna di assenso, Gio: Camillo vendè al Monistero; l'assenso, che poi S. M. avesse conceduto a Gio: Camillo sopra l'assegnamento fattogli dalla Reg. Cam. a' 23. Dicembre 1563. non avrebbe potuto *in præjudicium Domini* retrotraersi a favore di esso Gio: Camillo per convalidare il sud. asségnamēto fattoli dalla Reg. Camera a' 23. di Dicemb. 1563.; e perciò nō passò il dominio de' territorj assignatili dalla Reg. Cam. a Gio: Camillo: poiche siccome l'assenso dopo ottenuto non si retrotraerebbe al tempo del contratto per convalidarlo in pregiudizio di quei, che *medio tempore contraxerunt*; così parimente non si avrebbe potuto retrotraere per convalidarlo *in præjudicium Domini*, che *medio tempore* avea già acquistato la ragione della devoluzione dopo il contratto, e prima di concedere l'assenso; non essendo più gli estremi abili, ancorche l'assenso si fusse conceduto dal Principe dopo la scienza avuta della devoluzione acquistata in suo beneficio, siccome insegnano dopo *Andrea d'Isernia nel cap. Imperialem n. 15. de probib. feud. alienat. per Fridericum, Camerar. nel d. cap. Imperialem de probib. feud. alienat. per Fridericum fol. 87. lit. D.* ivi: *Tunc dico, quod talis gratia non intelligitur in præjudicium tertii, cap. inter dilectos extra de fide instrum. Ratio patet, quia Princeps non debet, nec intendit aliquid*

face-

facere gratiam cum injuria alterius, *ut Cod. de emanc. l.nec avus*, *& ff. ne quid in loco publico l.1. §. si quis à Principe*, e lo ripete nella *lett.S. e T. & fol.88.à lit.M.col.3.fol.90.lit.F.* ivi: *Tertia conclusio sit ex dictis Isern. hic, quod si Dominus consentiret, sciens feudum sibi apertum, non propterea sibi praejudicat, quoniam quod suum est, non donavit; quod alienum erat, non potuit confirmare. Reg.de Ponte in cons.3.à num.2.6.7. & 8. lib.1.* ivi: *Quod nunquam ex assensu Domini debemus in dubio praesumere donationem juris sui, quae in tantum sunt vera, quod etiam sciens Dominus, non praejudicat sibi in praestatione assensus, cum ex eo non intendit aliud facere, quàm consentire alienationi juris concedentis si quod habet, non autem jus suum concedere, & propterea si devolutum esset feudum, & hoc sciret Dominus non ex eo, quia consentit alienationi factae per Vasallum, propterea suo juri praejudicabit*, ancorche nell'assenso si fusse dal Principe apposta la clausola, *quod quatenus opus est de novo conceditur*, ut post *Camerarium* idem *Reg.de Ponte in d.cons.3.num.9.* il che se dal dottissimo Signor Reggente si fusse considerato, avrebbe risparmiato il travaglio di provare sì lungamente nella sua *scrittura*, che l'assenso su l'assegnamento fatto a Dicembre 1563. dalla Regia Camera a Gio: Camillo si debba presumere essersi conceduto in appresso stante la lunghezza del tempo.

E ne meno è vero (benche niente faccia alla causa presente del Fisco contra il Monistero) quanto nel *primo cap.della sua scrittura* il Signor Reggente si sforzò di provare, che l'assegnamento de' territorj demaniali fatto dalla Regia Camera in Dicembre 1563. a Gio: Camillo, non fusse stato condizionale, nel caso, che *a Sua Maestà l'avesse piacciuto di darli il suo beneplacito*; ma che sia stato modale, e perciò si fusse trasferito il dominio de' territorj demaniali nella persona di Gio: Camillo, resolvibile solamente nel caso, che Sua Maestà non avesse poi voluto concederli il beneplacito: e che il beneplacito si dovesse presumere concesso stante il corso di cento, e quarant'anni fin'all'anno 1697. tempo della lite mossa dal Fisco contra il Monistero: e che il Vecerè potè dare l'assenso sull'assegnamento de' sudetti territorj demaniali fatto dalla Regia Camera a Gio:Camillo a Dicembre 1563. non essendo proibito ciò fare al Vecerè: e che almeno per le grazie concesse alla Città, e Regno trascritte nella *Pram. 29. e 30. de feudis*, colle quali Sua Maestà confermò, e dichiarò valide tutte le alienanazioni nulle, ed invalide fatte da'Vecerè fin'a quel tempo in pregiudizio del Regal Patrimonio; e perciò anche si dovesse avere per cõfirmato detto assegnamento de' territorj fatto dalla Reg.Cam.nell'anno 1563. a Gio: Camillo: e per ultimo nella Ruota del Cedolario, quando si parlò la causa dal nuovo Avvocato del Monistero, si produssero due fedi, estratte da un *repertorio manuscritto dell'Archivario de' Registri de' Quinternioni*, nelle quali si enunciano due assensi dell'anno 1565, non menzionati nella *scrittura* del Signor Reggente, ottenuti dal Signor Vecerè Illustre Duca di Alcalà in beneficio di Gio: Camillo, e del Monistero, senza dirsi sù quali contratti; pretendendosi essere l'assenso sù l'assegnamento fatto dalla Regia Camera nel 1563.a Gio:Camillo.

Poichè in quanto all'essere stato condizionale l'assegnamento de'territorj demania-

maniali fatto dalla Regia Camera in Dicembre 1563. a Giovan Camillo, le parole furono espresse, ivi: *Hæc tamen conditione, lege, & pacto in qualibet parte præsentis contractus appositis, quod prædicta consignatio territoriorum prædictorum intelligatur, & sit facta, prout & facta fuit, & ad præsens fit, quatenùs placeat Suæ Catholicæ Majestati, & eadem Majestas ipsa contenta remaneat, & non aliter, nec alio modo, juxtà ordinem desuper annis elapsis expeditum per Illustrem, & Reverend. quondam Cardinalem de la Cueva eo tempore Locumtenentem prædictæ Majestatis in hoc Regno directum dictæ Regiæ Cameræ, & in actis prædictis præsentatum, quia sic expressè conventum, & declaratum fuit*, come si legge *fol.62.& at.proc.curr.*

Sicchè la convenzione fu *espressa, condizionale, e sospensiva*, in quelle parole: *quatenus placeat Suæ Catholicæ Majestati, & eadem Majestas ipsa contenta remaneat*; dipendendo la validità dell'atto, non dal fatto de' contraenti, ma dal fatto alieno, cioè *se Sua Maestà avesse dato il suo beneplacito*; quali parole fecero l'atto condizionale, e sospensivo; e perciò non si acquistò dominio, o possessione in beneficio di Gio: Camillo, sin tanto non si adempiva la condizione, cioè che Sua Maestà avesse dato il suo beneplacito, *ex cap. si pro te de rescript. in 6. gloss. in Clement. prima in verf. exequutorem verf. solutio 16. de concess. præbend., Ruinus in cons. 177. num. 12. lib. 1. post Bartol. in l. 1. num. 23. ff. de condit. & demonst.* E l'autorità del *Sig. Card. de Luca nel disc. 37. de feudis al num.* 12. addotta dal *Sig. Reg. nella sua allegat.* per fondare che l'atto sia stato *modale*, e non *condizionale*, e *sospensivo*, niente può giovare al suo intento; mentre nel caso del *Signor Cardin. de Luca* la validità del contratto non dipendeva dal fatto alieno, ma dalla potestà de' contraenti; nè si fece atto *in re probibita*, come sono le regalie, e i feudi, ma in cosa, che si potè disponere da' contraenti; e vi erano le sole parole *non aliter, nec alio modo*, poste per mera volontà, e maggior cautela del compratore, e coll'espresso patto modale, e non sospensivo, ivi: *Præsertim, quia constat de partium voluntate transferendi, & respectivè acquirendi dominium; ita ut dicta conditio potiùs tanquàm resolutiva, quàm suspensiva adjecta videretur ex ipsiusmet contractus tenore; dum in casu, quo Imperator assentiri nollet, emptor revendere promisit, ac habere actum pro infecto; & sic est solum conditio resolutiva in casu denegati assensus*, e nel *num.* 13. il suddetto *Signor Cardinale* conchiude, che non si trattava *in re probibita* di contraersi, ivi, *in quibus terminis non versabatur*; il che non è applicabile alla vendita fatta dalla Regia Camera a Gio: Camillo Mormile, nella quale le parole furono sospensive, e condizionali, fu un contratto di roba demaniale proibita, di alienarsi *sine assensu Domini*; e si riservò il beneplacito di Sua Maestà, come atto necessario per far valido il contratto: ne' quali termini individuali fu un'alienazione fatta dall'Illustre Principe d'Oranges Vecerè del Regno colla riserva del *beneplacito di Sua Maestà*, che l'atto fusse condizionale, e non trasferisse dominio, o possesso al cessionario, prima d'esserli impetrato il beneplacito di Sua Maestà, ancorchè si fusse promesso impetrarsi dall'istesso Vecerè, lo fondò egregiamente *Camill. de Laratha nel cons.*

cauſ.5 dal num.24.& ſeq. e *num.52.* ove al *num.59.* ſcriſſe: *Et cum dictum beneplacitum nunquam fuerit ſubſequutum, nullum etiam jus tranſlatum intelligitur, d.cap.ſi pro te, de reſcript.in* 6. ove conchiude, che ſintanto non s'ottenga il beneplacito di Sua Maeſtà, la roba del Regal patrimonio dall'Illuſtre Vecerè alienata s'intende detenerſi dal ceſſionario *nomine Regiæ Curiæ, & dominium, & poſſeſſio ſemper penes Regiam Curiam remanſit.*

Siccome nemmeno è vero che l'aſſenſo, e beneplacito di Sua Maeſtà ſi deve preſumere per lo ſpazio di lunghiſſimo tempo, cioè di 140. anni; sì perche nel Regno non può preſumerſi l'aſſenſo tacito; ma deve coſtare eſpreſſo ſcritto, e regiſtrato nella Cancellaria; mentre per le *Coſtituzioni del Regno* ſi ricerca l'*eſpreſſa licenza*; come a riſpetto delle Regalie, e beni demaniali ſi ordina nella *Conſtituz. Scire volumus*, e nella *Coſtituz. dignum tit. de jure ſuo Curiæ obſervando*, ivi: *Ante oraculum noſtræ celſitudinis ſpeciale à nobis ex certa ſcientia impetratum, vel indultum*; ed a riſpetto delle alienazioni de' ſeudi ſi ordina nella *Coſtituz. Conſtitutionem divæ memoriæ de prohib. feudor. alienat. per Frideric.* ivi, *de ſpeciali noſtræ celſitudinis licentia confirmetur*; avendo l'Imperador Federico Secondo fatte le due *Coſtituzioni, Dignum, & Conſtitut. divæ memoriæ*, che proibiſcono le alienazioni de' beni demaniali, delle regalie, e de' feudi, ſiccome ſcriſſe *Bartol. Camerario in cap. Imperialem fol.40. lit. A.*, e nel *fol.66. lit. O.* conchiude, ivi: *Ex qua concluſione illud ſequitur, ut cum in Regno neceſſe ſit habere licentiam, ut in Conſtit. Conſtitutionem divæ memoriæ, clarum ſit in Regno non ſufficere tacitum aſſenſum Domini*; e perciò nel Regno, ſe non vi è l'*eſpreſſo*, non ſi ammette l'aſſenſo tacito preſunto per la lunghezza del tempo, come avvertiſcono dopo *Andr. d'Iſern. in cap. de probib. alien. per Lothar. col. 3. Afflict. in tit. de controv. inveſtit. verſ. adverte tamen. Vincent. de Anna in repetit. conſtit. conſtitutionem divæ memoriæ num. 50. & ſeqq. Horat. Montan. in cap. Imperialem n. 42. Reg. de Ponte de poteſt. Proreg. in tit. de aſſenſ. Regio ſup. dotib. §. 1. n. 20. & in §. 9. n. 15.* ivi: *Nec ſcientia Domini ſufficit, quia non poteſt ex ea argui, niſi tacitus aſſenſus, qui in Regno non operatur, ut pluries diximus vigore conſtit. conſtitutionem divæ memoriæ*; e diffuſamente lo ſcriſſe *Camillo Lurnebo in ſuo tract. feudal. part. 8. dilucidat. 20. num. 7. & 8.* ivi: *imo nec ex curſu annorum centum, & temporis immemorabilis aſſenſus præſumitur, quia dum requiritur expreſſus, præſumptio ceſſat*: e coſtando che nell'iſtrumento dell'alienazione non ſia intervenuto l'aſſenſo eſpreſſo, conchiude che l'aſſenſo preſunto per ragion dell'antichità del tempo, per le *coſtituzioni* del Regno, che ricercano la ſpecial licenza, non può ammetterſi; come ſonda nel *num. 10.* ivi: *etiam per mille annos non poſſet argui Domini licentia, & voluntas*, e lo ripete in *dilucid. 21. num. 9. & 10.* E lo ſcriſſe anche il *Sig. Reg. Galeota nel lib. 1. nella controv. 58. num. 29. 30. & 31.* ivi: *quacumque præſcriptione, ſeu longiſſima pacifica poſſeſſione non obſtante; cum igitur requiratur expreſſa licentia, neceſſe eſt, ut verè appareat, vel probetur, non autem præſumatur, ut docet Andreas in cap. 1. §. hac edictali, de prohibita feudorum alienat. per Lothar. quem ſequitur Afflictus in cap. 1. de controv. inveſtit. & latè probat Freccia lib. 2. qu. 28. de ſubfeudis.*

E l'istesso Signor Reggente Argento nella sua *scrittura al cap. 1.* non potè lasciare di confessarlo, ivi: *Mentre è notissimo, che vi sia differenza tra il consentire, e concedere la licenza; tra la licenza, & il consenso; che quando si ricerca il consenso si ammette anco il tacito, e presunto, il quale non basta, quando si richiede la licenza, per cui vi è bisogno delle parole, colle quali sia conceduta, secondo la distinzione di Baldo in l. observare, §. post hac nu. 20. ff. de offic. Proconf. in fin. e Gio: Andrea in cap. si Abbates de elect. in 6., e di Afflitt. in cap. 1. §. hac edictali, de probibit. feudor. alienat. per Lothar. nu. 46. & seqq.* dopo *Andrea in eodem* §. il quale così discorre: *aliud est enim consentire, aliud licentiam concedere, secundum Andr. hic; nam ubi requiritur consensus sufficit tacitus consensus; sed oportet quod licentia detur per verba; la quale fu anco approvata da Capece, addotto, e seguitato dal Sig. Reg. de Ponte cons. 157. lib. 2. n. 13.* avendo supposto il Signor Reggente, che nell'assegnamento fatto de' territorj del Gaudo dalla Regia Camera al Mormile non vi fusse stata necessaria la licenza di Sua Maestà, ma il solo suo consenso; senza riflettere, che oltre alle parole *condizionali* apposte dalla Reg. Cam., che ricercavano l'espresse parole di Sua Maestà, nell'assegnamento suddetto fatto al Mormile; per la *Costituzione Dignum*, vien proibita ogni alienazione de' beni demaniali senza la special licenza di Sua Maestà, ivi: *ante oraculum nostræ celsitudinis speciale, à nobis ex certa scientia impetratum.*

Perciò non sono applicabili le autorità addotte dal Sig. Reggente nella sua *scrittura*, che l'assenso, che non può presumersi interposto fra lo spazio di trenta anni, almeno si presuma interposto per lo corso di cento anni, adducendo *Orazio Montano nella controv. 82. in fine*, il *Reg. de Marin. ad Reverter. in dec. 166. n. 6.* e nel *lib. 1. delle sue resolu. nel cap. 234. n. 15.* ed altri *Autori* esteri, tutti rapportati dal Signor *Card. de Luca de regularib. nel discors. 33. num. 10.*, e *de feudis nel discors. 68. num. 11. & 12.* e nel *discors. 49. num. 19. e 20.* Poiche detti autori, fondati, oltre al corso di cento anni, su la scienza, e pazienza del *Padrone diretto*, stante l'annua percezione in vigore del contratto istesso, non han luogo quando *l'assenso espresso* si ricerca *pro forma contractus*, al quale le parti non possono rinunciare; e costa nell'istrumento non esserci intervenuto; siccome più volte fu deciso dalla *Ruota Romana par 6. recent. in decis. 294.* alla quale si rapportò il *Card. de Luca nel suddetto discors. 68. de feudis nel num. 22.* siccome in detta *decis. 294. num. 29.* si avverte, ivi: *quia nunquam ex cursu temporis solemnitates præsumuntur adhibitæ, quotiescumque in celebratione contractus pro forma sunt requisitæ, neque contrahentes possunt illis renunciare*: e l'istesso si ripete nella *decis. 260. par. 6. recent.* siccome *pro forma* si ricerca l'assenso in virtù delle suddette *Costituzioni del Regno*, e l'avvertisce il *Reg. Galeota lib. 1. controv. 1. num. 106.*: e perciò non può l'assenso presumersi, ma deve essere espresso, siccome scrive il *Consig. de Georgio in allegat. 14. num. 12. & 13.* Nè han luogo quando l'assenso *non est de solitis*, ma contenga cose insolite, per le quali il Principe difficilmente l'avrebbe conceduto, come ben lo scrisse il *Card. de Luca nel tratt. de jurisdict. nel discors. 7. nel num. 13.* ivi: *Eademque improbabilitatis ra-*

E *tione*

tione dicebam cessare alteram responsionem beneplaciti Apostolici præsumpti, ex longissimi temporis decursu deducti; quia hæc est simplex juris præsumptio, contraria probatione, seu fortiori præsumptione elidibilis: unde cum fictio non possit superare veritatem, atque beneplacitum verum concedi non soleat, nisi ex justa, & rationabili causa, & super actu à jure non improbato; sequitur, quod ubi ex ipsius actus facie constat illum esse talem, quod juxta Datariæ, & Cancellariæ Apostolicæ stylum, super eo expressum beneplacitum Papa non concessisset, minus intrat præsumptum, non obstante cujuscumque temporis lapsu, ut firmatur in Cracoviensi decimarum, &c. e poi soggiunge, *quia est propositio recepta, & satis rationabilis.*

Onde ammettendosi per vero quello che si asserisce, benche non costi negli Atti, che Sua Maestà avesse ordinato per mera grazia di pagarsi a Giovan Camillo Mormile ducati 12. mila, per ragion del prezzo de' feudi di Casapesella, ed Isola, giustamente devoluti, e venduti dalla Regia Corte per la ribellione di Cesare Mormile suo padre: il Vecerè, unitamente con la Regia Camera, non potevano assegnare li territorj del Regal Demanio in soddisfazione di tal prezzo: anzi tal'assegnamento fu contrario alle proibizioni espresse, ordinate in tanti *ordini regali*, e perciò non solamente non fu *de stylo* della Regal Cancellaria il concedersi, ma espressamente stava proibito. Primo, perche Sua Maestà ordinò che si pagasse al Mormile in denaro, e perciò doveasi soddisfare dagli redditi annuali del Regal Patrimonio, e non alienare corpo veruno del Regal Demanio, siccome avvertisce il *Reg. Consig. Giuseppe de Rosa nella sua consult. feud. 2. num. 13. vers. sed subsistamus aliquantulum*; non ostante, che nel suo caso il pagamento non fusse ordinato per causa di *mera grazia*, ma *di estrema necessità*, e per causa della conservazione del Regno allegata dal Fisco, come si nota al *num. 11.* ivi: *illud præsertim quàm maximè urgere dicit, nempè ut satisfiat Serenissimo Duci Mutinæ, ex quo totius Regni salutem pendere confirmat.* II. perche l'alienazione de' corpi demaniali della Regalia di Sua Maestà non si concedono, se non che *in personas fideles, & gratas Principi*, come sopra si è scritto, ex *Bald. in cons. 275. lib. 2.* & ex aliis adductis per *Reg. Galeot. in resp. fiscali 12. num. 145.* III. perche si concedè *in allodium, & sine onere fidelitatis* al figlio del ribelle una roba della Regalia di Sua Maestà; quando dall'Augustissimo Imperador Carlo V. sin dall'anno 1531. era già stato ordinato, e proibito, che nemmeno *in feudum, & sub feudali servitio* da' Vecerè del Regno si permettesse, o si dasse assenso che i feudi passassero in persona poco fedele a Sua Maestà, o discendente da persona simile; come si legge nella *Prammatica 4. de feudis nel 3. cap.* ivi: *ubi feudi alienatio fit in eum, qui aut ipse parum fidelis fuerit, aut à non fidelibus originem trahit.* E l'indulto conceduto da Sua Maestà a Cesare padre di Gio: Camillo per la sua ribellione, in tanti altri indulti eccettuata, come si vede nella *Pram. 3. de abolitionibus*, non scancellò la macchia, nè tolse il sospetto dell'infedeltà verso il suo padron diretto, siccome insegna *Andrea d'Isernia in cap. 1. de vasallo decrepitæ ætatis, qui beneficium refutavit col. 2.* ed ivi ancor l'*Addente Liparulo in lit. O.* per la ragione addotta ivi: *cum vasallus sit suspectus*

tius propter feloniam, quam commisit, & qui juramentum prius violaverat. IV. perche Sua Maestà per pura grazia ordinò, che si pagassero a Gio: Camillo duc.12.m. in escambio de' feudi di Casapesella, ed Isola; quali feudi erano soggetti alla devoluzione, alla fedeltà, ed a tutti gli altri pesi feudali; onde l'istesso danaro, che si pagava, doveasi surrogare alli pesi istessi feudali; altrimente la fellonia del padre avrebbe migliorato la condizione del figlio, ricevendo in escambio de' feudi perduti per l'infedeltà, il prezzo, o altra roba equivalente, *in francum, & liberum allodium, sine onere fidelitatis, & sine aliis oneribus feudalibus*: quando se pure gli fussero stati restituiti gli feudi medesimi, gli avrebbe dovuto ricevere *cum onere fidelitatis, & cum aliis oneribus feudalibus, & cum onere devolutionis*; onde il Fisco sempre fù in danno, ut docet *Reg. de Ponte in decis.4. num.32.* e l'istesso *Reg. de Ponte in cons.23. num.33.lib.2.* ivi: *apparet ex consultatione jam præsentata, in qua dicitur, sicut feudum erat pro heredibus masculis, ita pecunia remaneret devolvenda Regiæ Curiæ in defectum heredum masculorum Fabritii in omnibus casibus, in quibus feudum devolvebatur, & sic subrogata fuit pecunia loco feudi; quo casu tollitur vitium à feudo, & remanet in pecunia. ad text. in cap. Ecclesiæ S. Mariæ il primo, ut lite pendente, ex vulgata regula, quod subrogatum sapit naturam ejus, in cujus locum subrogatur, l. si eum §. qui injuriarum, si quis caut.* V. perche nell'assegnamento fatto dalla Regia Camera a Gio: Camillo a' 23. di Dicembre del 1563. le moggia del Regal Demanio gli furono assegnate a ragion di ducati sette le incolte, ed alcune altre poche coltivate alla ragione di ducati quindeci il moggio, *fol.61.lit.B.*; e pochi giorni appresso a'27.Gennajo 1564.Gio:Camillo vendè tutte le moggia stesse, assegnateli dalla Regia Camera, al Monistero a ragione di ducati quindeci, e mezzo il moggio, *fol.68. lit.A.proc.cur.* dalla qual diversità di prezzo si scorge la lesione, e nullità dell'assegnamento fatto dalla Regia Camera a Gio:Camillo *in præjudicium Domini*; e perciò l'assenso non si sarebbe impartito da Sua Maestà, siccome avvertisce il *Consig.Rocco nel resp.22.num.1.num.3.& 15.& seqq. lib.2.* VI. perche l'alienazione de' beni del Regal Demanio non solamente è atto insolito, ma il Re istesso non può farlo, se non che concedendoli *in feudum*, siccome si è detto nel *primo cap.*; o pure alienandolo, non *de potestate ordinaria*, ma usando della potestà sua *plenaria*, ut notat *Consil.de Georgio in allegat.15. n.3.*, e *n.10.* scrisse, *quod debet uti clausula, de plenitudine potestatis*, e rapporta l'autorità di *Andr.d'Isernia* in più luoghi; e perciò *sine magna causa non præsumitur Principem ea usum fuisse, Reg.de Pont.in cons.4.n.11. to.1.* VII. i Serenissimi Re del Regno non han mai permesso l'alienazione de' territorj del Regal Demanio nel Gaudo *antica loro difesa in francum, & liberum allodium*; e qualunque alienazione fatta sin dal tempo del Re Ruberto fù sempre rivocata; e l'istesso si praticò nel tempo di Ferdinando il Cattolico: ed essendosi porzion d'essa alienata *in feudum* al Cardinal di Ruha, gli si restituì poi il danaro, e si reintegrò al suo Regal Demanio; e con decreto generale della Regia Camera, non ostante la dimanda fatta per grazia dalla fedelissima Città di Napoli, che non si molestassero gli

E 2 posses-

possessori de'territorj del Gaudo, s'ordinò che il suo Regal Patrimonio si conservasse nel possesso della suddetta difesa suo antico Demanio, con esserli reintegrati i corpi dismembrati, siccome nel *prim. cap.* si è dimostrato. Nè i Vecerè donano gli assensi, che nella forma ordinaria solita darsi da Sua Maestà, e non nella forma insolita, e che *rarò à Domino conceditur*, ut notat *Regens de Marinis lib. primo resolut. quotid. cap. 3. num. 8.* post *Andræam in cap. Imperialem de probit. feudor. alienat. per Frideric.* e perciò non solo l'alienazione de' territorj del suddetto Demanio non fu *de solitis*, ma in contrario vi è l'espressa volontà del Re d'essere *de probibitis*; onde non può presumersi, che ove i Serenissimi Re non permisero, che nemmen si tenesse porzion di tal Demanio *in feudum* dalle persone sue benemerite, contentandosi più presto di restituire il danaro dovuto per li loro meriti, e servigi; si fusse poi contentato di tenersi *in liberum allodium* dal discendente di persona ribelle, ed infedele, al quale si faceva una mercede in danaro per pura grazia; *assensus enim Domini præsumitur impossibilis, si non sit de solitis, & de facili modo*, ut inquit *Camer. in cap. Imperialem fol. 27. lit. F. G. H. & I., Reg. Revit. in cons. 39. n. 12. lib. 2.*

VIII. perchè nell'anno 1595. essendosi in nome della Città, Baronaggio e Regno supplicata Sua Maestà, acciò si fusse degnata di confermare gli assensi dati dall'Illustre Vecerè contra la forma de' capi proibitili nell'anno 1531. riferiti nella *pram. 4. de feudis*, ed anco di confermare le alienazioni fatte dagl'Illustri Vecerè de' beni del Regal Patrimonio, o col patto *de retrovendendo*, o senza patto *de retrovendendo*; fu ciò denegato da Sua Maestà; dichiarando di confermare solamente gli assensi dati da' Vecerè, non sull'alienazioni delle robe esistenti nel suo Regal Patrimonio, ma sull'alienazioni, e vendite de' beni feudali fatte da' Baroni, che si ritrovavano possederli; e che l'alienazione fusse *de solitis*, senza pregiudizio delle ragioni della devoluzione; e purche fussero in forma ordinaria, ivi: *Placet Suæ Regiæ, & Catholicæ Majestati confirmare assensus præstitos per Illustrem suum Proregem, pro alienationibus, & venditionibus bonorum feudalium habentium clausulam ordinariam, videlicet dummodo venditor habeat successorem in feudo*; ma a rispetto delle altre alienazioni, che i Vecerè avessero fatto o de' beni del Regal Patrimonio, o contro li capitoli proibiti nella *pram. 4. de feudis*, come gli si era domandato per grazia, rispose: *Verum quoad reliqua, quæ petuntur, casibus specificè expressis, ac declaratis Sua Majestas eis satisfaciendum curabit*, siccome si vede nella *pram. 32. de feudis*: e questa pubblica dichiarazione espressa, e non presunta dell'animo di Sua Maestà, fu nello spazio di trent'anni dall'alienazione fatta dalla Regia Camera a Gio: Camillo, seguita à Dicembre 1563. sicchè non passarono cent'anni, nè vi fu la scienza, consenso, e pazienza del Padron diretto per cento anni.

Per la qual ragione gli Autori Regnicoli, rapportati dal *Card. de Luca* ne' luoghi sopra citati, e trascritti dal Sig. Reggente nella sua *allegaz.* han parlato nel solo caso dell'assenso riservato da impetrarsi sull'alienazione, che fa il feudatario del dominio utile, che possiede del suo feudo, trasferendolo in un'altra persona, *sine præjudicio Domini*, tenendo il feudatario alienante suc-

successori nel tempo dell'alienazione; su qual contratto l'assenso si dice essere *de solitis* concedersi, & *adest solum interesse voluntatis Domini*; e l'assenso, che si dà su tal'alienazione si dice dato semplicemente *ad tollendum obstaculum*; ed il Re non contrae, non riceve prezzo, e niente dona del suo, apponendosi la clausola *juribus nostris semper salvis*, solita apponersi *de stylo Reg. Cancellariæ*, ut post antiquos refert *Joseph de Rosa lect. v. n. 36.* Nè per tale assenso s'intende S.M. pregiudicarsi nelle ragioni, che avesse di suo proprio interesse, ut post *Andræam in cap. Imperialem nu. 11. de probibit. feudor. alienat. per Fridericum*, & *alios*, l'avvertiscono il *Reg. Rovito nel cons. 39. n. 4. lib. 2.* ivi, *ut etiam respectu ipsius directi Domini, qui consentit, si habet aliquod jus super feudo, assensus à semetipso præstitus, sibi non præjudicat*; idem docet *Amicangelus qu. feud. 19. n. 22.* ivi, *quo fit, ut sequuta traditione feudi illegitimè alienati, illoque aperto Domino, licet deinde sequatur Domini assensus, ille tollit tantùm obstaculum probibitionis; sed Dominus assentiendo non censetur dare quod suum est, neque remittere jus caducitatis, ex doctrina Iserniæ in eodem cap. Imperialem nu. 16.* E pure in questo caso per la *Constitut. constitutionem divæ memoriæ*, su tal'alienazione, che fa il feudatario in altra persona, *ob solum interesse voluntatis Domini ad removendum obstaculum*, si ricerca la *special licenza*, che importa la necessità di spedirsi l'assenso espresso: ma se il contratto contenesse alienazione di cosa *in præjudicium Domini*, e l'assenso fusse necessario, non per togliere solamente *ob interesse voluntatis Domini*, l'ostacolo di passare un feudo *de persona ad personam*, ma per trasferire qualche cosa propria di Sua Maestà; in tal caso non è più assenso, ma passa nella natura di privilegio: nel qual caso non parlano gli *Autori* suddetti, nè mai può presumersi darsi dal Principe, se non sia espressamente conceduto; ut refert *Reg. de Ponte in cons. 3. num. 90. & 91. lib. 1.* ivi: *& quod hæc omnia præsumantur acta ex eo quia simpliciter assensus concessus fuerat, ad quod omnia supra allegata adversantur, & non esset iste assensus, sed privilegium, & nova concessio; & minimè partes petierunt privilegium, aut novam concessionem, sed simplicem assensum pro dispensatione legis probibentis alienationem, & commutationem rei feudalis de persona ad personam.*

E non è degna del Sig. Reggente la riflessione fatta nella sua *scrittura*, che si presuma avere avuto Sua Maestà la notizia dell'assegnamento fatto dalla Regia Camera a Giovan Camillo Mormile in Dicembre 1563. per lo *bilancio*, e *stato*, che la Regia Camera ha mandato, e suol mandare a Sua Maestà, come dice egli, in ciascuno anno; nel quale suppone siasi descritto l'assegnamento fatto dalla Regia Camera al Mormile; mentre oltre che la sola scienza di Sua Maestà niente avrebbe giovato al Mormile, ricercandosi l'espressa, e special sua concessione, ed assenso, siccome sopra si è scritto, e l'avvertisce il *Reg. de Ponte nella decis. 34. al num. 14.* ivi: *Sed fortius si ex hac scientia vult argui tacitus consensus, jam in hoc Regno non procedit secundùm opinionem omnium Regnicolarum, cum requiratur expressus, & tacitus non sufficit*; pure se il Sig. Reggente avesse servito Sua Maestà nel suo Regal Patrimonio o da Avvocato Fiscale, o da Presidente di Camera, o pure nel Supremo Consiglio d'Italia, avrebbe

be

be considerato, che il *bilancio*, e *stato*, che dalla Regia Camera si forma, e si manda a Sua Maestà contiene solamente l'annuo reddito del Regal Patrimonio, e l'annuo esito; ma non si trascrivono in essi gli contratti, ed istrumenti, o la qualità di essi, nè le dismembrazioni de' feudi, o altri beni del Regal Demanio, che la Regia Corte facesse in quell'anno, che si forma, e si manda lo stato. E perche nell'alienazione delle robe del Regal Demanio è necessaria *l'espressa, e special licenza di Sua Maestà*, e che si dia *ex certa scientia*, siccome si ordina nella *Constitut. Dignum*, ivi; *ante oraculum nostræ celsitudinis speciale à nobis ex certa scientia impetratum, vel indultum*, era necessario l'espresso assenso di Sua Maestà; e che, prima di darlo, fusse pienamente informata di tutto il tenore del contratto di assegnamento fatto dalla Regia Camera al Mormile; con avere piena notizia individuale di tutti i patti, e condizioni apposte nel contratto suddetto; e della qualità del valore, e del prezzo dato a detti territorj demaniali del Gaudo; e delle circostanze cōtrarie al solito stile della Cancellaria, che concorrevano in quello assegnamento: e questo importa la clausola *ex certa scientia*; essendo necessario che, prima di concedersi l'assenso dal Principe, *apud ipsum fuisset adhibita causæ cognitio, & Princeps certior omnium factorum, & qualitatum factus fuisset, quod cum in facto consistat, non præsumitur, nisi probetur*, & hæc est omnium sententia; quam refert *de Philippis in dissert. fiscal. 27. à num. 51.* Ed era necessario esprimere a Sua Maestà tutti i difetti, e nullità, che concorrevano in detto assegnamento sopranarrato; altrimente anco l'assenso espresso dato da Sua Maestà, confermando l'assegnamento fatto dalla Regia Camera a Gio: Camillo Mormile, non avrebbe giovato, ex traditis per *Marin. Freccia de subfeud. lib. 2. in 3. qu. fol. 126. n. 7.* ove anco scrisse, che per togliere la frode de' contraenti nel non esprimere tutte le qualità al Principe, si appone la clausola, *quoad expressa tantùm*, nell'assenso del Principe: anzi si avea da inserire tutto intero il tenore dell'istrumento dell'assegnamento fatto dalla Regia Camera, trattandosi *de alienatione rei demanialis*, sulla quale era necessario l'assenso di S. Maestà *ex certa scientia*, come avvertisce il *Cons. de Georg. in alleg. 13. n. 7.* E perche nel suddetto istrumento d'assegnamento fatto dalla Regia Camera non si espresse; che ostavano le Costituzioni del Regno; che proibiscono l'alienazione de' beni demaniali, si dovea anco esprimere nelle preci questa qualità non espressa nel contratto; per la quale più difficilmente Sua Maestà avrebbe conceduto l'assenso, ex relatis per *Dom. Reg. Capyc. latro in consult. 23. num. 69. lib. 1.* E nell'assenso si dovea espressamente da Sua Maestà derogare alle *costituzioni del Regno*, che proibiscono l'alienazioni degli effetti del Regal Demanio, ut refert *D. Tappia in decis. 5. num. 120. Supræm. Senat. Italiæ.* Anzi anco nelle ratifiche de' contratti privati, ove vi siano qualità necessarie da esprimersi, si avrebbero avute specialmente ad esprimersi, ut notatur per *Rotam Romanam recent. part. 6. decis. 260. num. 12.* ivi: *nisi data scientia omnium qualitatum, & defectuum*, e nel *num. 13.* ivi: *nullibi enim apparet, vel ipsum Clementinum, vel ejus heredes certam scientiam habuisse dictæ nullitatis in jure existentis, quæ ul-*

tra

tra genericam facti notitiam ad effectum inducendi ratificationem requiritur.

Ma similmente non potè presumersi essersi da Sua Maestà dato l'assenso su l'assegnamento fatto dalla Regia Camera a Gio:Camillo Mormile, poiche avrebbe dovuto fra l'anno, che si fusse conceduto da Sua Maestà, esecutoriarsi nel Regno dal Regio Collateral Consiglio, e registrarsi ne' libri della Regal Cancellaria; il che non appare esservi mai stato; siccome s'ordinò da Sua Maestà nell'anno 1518. e si legge nella *pram. unica tit. de privilegiis infra annum exbibendis*, colla clausola irritante, ivi: *quo elapso anno nullius efficacia, valoris, & momenti existant*: quali ordini regali sono sempre stati nella loro rigorosa osservanza, come notano il *Reg. Rovit. nel comento di detta pram.*, il *Reg. Galeota nella controv.* 17. e 18. *lib.* 1., il *Reg. de Philippis nella sua differtaz. fiscale* 27. *num.* 63. e sono uniformi alla legge comune, ex traditis per *Jacobum Rebuffum in l.* 1. *circa princ. vers. bic est, Cod. de Apocb. publicis lib.* 10.

Ed in vano il Signor Reggente nella sua *scrittura* credè di sfuggire la disposizione delli suddetti *ordini Regali*, col pretesto, che quando siano ordini', che si mandano *ex officio* a dirittura alli Signori Vecerè su quello che da essi si sia rappresentato a Sua Maestà, che in tal caso non vi sia bisogno d'esecutoriazione, e di registro; allegando l'autorità di *Laratha nel conf.* 2. *num.* 47., del *P. Afflitto nella controv.* 40. *num.* 32., del *Cardin. de Luca de feudis nel disc.* 106. *num.* 14. & 15., del *Reg. Rovito conf.* 100. *n.* 13. *lib.* 2., di *Teodoro nell'alleg.* 53. *à num.* 7.; poichè questi autori suppofero certo, ed incontrastabile il privilegio spedito da Sua Maestà, quale costò essersi spedito, e mandato in Regno, e registrato nella Cancellaria, e non si dubbitò dalle parti. Alcuni di essi però han trattato, se tal privilegio non avesse potuto esecutoriarsi fra l'anno per l'impedimento dato dal Vecerè, e si fusse esecutoriato poco tempo dopo, se osti la nullità dell'atto in virtù de' *Regali ordini*, di non essersi registrato fra l'anno; nel qual caso scrisse *Larath. nel conf.* 2. *n.* 47. che il privilegio ottenuto dal Principe del Colle, che si registrò, e si esecutoriò in Cancellaria poco tempo dopo l'anno, per l'impedimento datogli dal Vecerè, che non dovesse star soggetto alla nullità di non essersi registrato *infra annum*. Altri han parlato delle Grazie concedute da Sua Maestà a supplica della Città, e del Regno registrate nella Regal Cancellaria, ma senza l'esecutoriazione, che tali grazie fussero valide, e che il rigore dell'esecutoriazione non deve riguardare i privilegj spediti a favore di tutto il Regno, *ex causa publica*; ed in questi termini hanno scritto il *Reg. Rovito*, e gli altri trascritti dal *Card. de Luca nel d. disc.* 106. *nu.* 14. ed avvertisce il *P. Afflitto nella controv.* 40. *nu.* 32. ivi: *quomodo igitur Pragmatica trabi poterit ad bujusmodi gratiam à toto Regno expostulatam, à Sua Catbolica Majestate ad Proregem transmissam, in Cancellaria registratam, & palam, ac indifferenter per expeditionem tot assensuum, & privilegiorum à Proregibus, & Consil. Collat. exequutam, ac practicatam*; e l'istesso scrisse *Teodoro nell'alleg.* 53. *à n.* 7. ove suppose, che la *Pram.* avesse luogo nelli privilegii conceduti alle persone private, e non in quelli spediti *motu proprio* da Sua Maestà, e registrati nella Regal

Can-

Cancellaria a beneficio di tutto il Regno, ivi: *sed specialiter sit sermo ad subditos impetrantes provisiones, quod quidem non est in casu nostro;in quo Rex facit provisionem generalem, proprio motu,& non fuit provisio particularis impetrata ab aliquo subdito*: e *n.* 10.ivi: *nam illa provisio Regia dirigebatur pro Curia ad Proregem, sicut jam venit in posse Ducis de Alcalà tunc Proregis,qui fecit eam registrari*:sicchè tutte queste autorità sono contrarie all'intento del Sig. Reggente; mentre il privilegio di Sua Maestà sull'assegnamento fatto dalla Reg.Camera al Mormile,sarebbe stato interposto in una causa particolare, ed a favore di una persona privata,non mai visto,nè presentato nel Regno,nè registrato in Cancellaria in tempo veruno: e doveasi anco registrare nell'archivio della Regia Camera; del qual fa menzione il *Reg.Revert.in decis.*363.Nè il Vecerè,che non intervenne,nè di ordine suo dalla Camera si fece l'assegnamento de' territorj demaniali a Gio: Camillo nell'anno 1563.ebbe da rappresentare cosa veruna *ex officio* a Sua Maestà; ma essendo un'alienazione fatta dalla Regia Camera, la rappresentazione a Sua Maestà si avrebbe dovuta fare dalla Regia Camera, se le Parti interessate l'avessero sollecitata; e poi se Sua Maestà si fusse uniformata; si sarebbe l'assenso di Sua Maestà, dopo esecutoriato nella Regal Cancellaria, trasmesso nella Regia Camera per registrarsi nel suo Archivio; siccome per le *Carte Regali* si usa in tutte le risoluzioni di Sua Maestà, che vengono confermando, o rivocando le disposizioni fatte nel Tribunale della Regia Camera; già che si concedeva sopra un contratto fatto dalla Regia Camera, non fu qualche rappresentazione fatta dal Vecerè.

Inutile pure, e lontana dalla causa fu la riflession del lasso del tempo di più di cento anni, fatta dal Signor Reggente nella sua *scrittura* a favore del Monistero; poiche l'assegnamento dalla Regia Camera si fece a Gio: Camillo a Dicembre 1563. e Camillo morì poco tempo appresso senza discendenti, siccome sopra si è avvertito: sicchè nè passarono cento anni, nè passarono trent'anni dal giorno dell'assegnamento, nè vi fu la pazienza del consenso del padrone diretto per lo spazio di cento anni, nè l'osservanza di tal contratto per parte de' contraenti, nè poteva mai esservi. Primo, perche *extrema non erant habilia*, atteso per la morte di Gio: Camillo senza discendenti, i territorj del Regal Demanio, se fossero passati nel dominio di Gio: Camillo,si sarebbero già di nuovo devoluti al Regal Patrimonio *ob lineam finitam*; e qualunque assenso,o presunto,o espresso, dato fu l'assegnamento fatto dalla Camera a Gio:Camillo Mormile, non avrebbe potuto operare in pregiudizio di Sua Maestà nel diritto suo della devoluzione già seguita prima delli cento anni, e prima di essersi dato assenso veruno espresso, siccome sopra si è scritto, e l'avvertisce anco il *Reg. de Ponte in lectione feudali 16. num.*18. Similmente il Monistero de' Padri Benedettini, che comprò nell'anno 1564. nell'istrumento della compra non si riservò assenso veruno,come nemmeno si riservò assenso su l'altre compre fatte dal Monistero delle moggia 183. dalla Regia Camera, e delle moggia 300. comprate da Carbone:sicchè nè si diedero preci a Sua Maestà per ottenere l'assenso espresso su tal contratto, nè può presumersi

sumersi il tacito; *assensus enim impartitur ex praecedenti reservatione facta in contractu, Reg.Galeot.in controv.25.num.37.lib.1.,Horat. Montan. in contr. 26. num.8.* ivi, *aut verò in contractu celebrato non fuit facta mentio assensus regii impetrati, vel impetrandi, sed simpliciter contractum super feudis; & jure non potest recurri ad praesumptionem temporis, dum partes ab initio noluerunt contrahere sub assensu domini.*

Però il Monistero suddetto *in contemptum Domini* sin dall'anno 1561.prima d'aver comprato da Gio: Camillo, pretese acquistare i territorj suddetti in virtù d'una censuazione di moggia 600. del Regal Demanio, fatta in suo beneficio nell'anno 1509. dall'Avvocato Fiscale del Regal Patrimonio Tomaso Mastrillo, con obbligo di corrispondere alla Regia Corte grani 7.½ di censo annuo per ciascheduno moggio; in virtù, dico, di tal censuazione di moggia 600. instituirono lite nella Reg. Camera contra il Fisco l'anno 1561.; e poi nell'anno 1564. dopo aver fatto il contratto di compra dal Mormile, controvenendo al contratto istesso, continuarono la lite contra il Regio Fisco; e pretesero ritenere le suddette moggia 400. vendute loro da Gio: Camillo, per essere comprese tra il num. delle 600. censuate nell'anno 1509., e fecero istanza nell'anno 1564. condannarsi il Fisco a restituir loro il prezzo da essi pagato a Gio:Camillo per la compra di dette moggia 400.nell'anno istesso 1564, e condannarsi gli altri possessori a restituire le restanti moggia 200.comprese nella censuazione dell'anno 1509. siccome apparisce dal processo vertente nella Regia Camera, intitolato: *Acta pro Venerabili Monasterio SS.Severini, & Sossii de Neap. cum Regio Fisco, Francisco Mujone, Jo:Baptista Palumbo, & aliis possessoribus, fol.*1. & 3. *at.* producendo l'istrumento della censuazione dell'anno 1509. *fol.*7. con essersi protestato il Monistero, che in virtù di tal censuazione mai non ebbe la corporal possessione; e che nell'anno 1510. dalla Regia Cam. si dispose di detti territorj demaniali in altro uso, *fol.*34.*at.d.proc.* nè fu tal censuazione fatta dall'Avvocato Fiscale Mastrillo vi fu assenso di S.M.: qual lite fu dal Monistero continuata gli anni seguenti, e contra il Fisco, e contra i Possessori; sicchè dal Monistero non fu preteso assenso fu l'assegnamento fatto dalla Reg.Cam. a Mormile, ne sulla vendita da Mormile poi fatta al Monistero; anzi pretese la nullità di tutti detti contratti, e la restituzion del prezzo dal Monistero pagato al Mormile: qual causa continuò per lungo spazio d'anni nella Regia Camera contra il Fisco, e contra i Possessori, escluso sempre il Monistero da tale ingiusta, e vana pretensione: onde non vi fu pazienza, nè osservanza del contratto dalla parte del Monistero; nè vi potè essere dalla parte del Mormile, mentre *mutato statu rerum*, era già morto assai prima del lasso delli cento anni senza discendenti; onde non ebbe successore legittimo, che avesse potuto consentire al contratto dell'assegnamento fatto dalla Regia Camera durante il lasso di cento anni; e perciò l'assenso anco espresso non poteva operare, ut post *Puteum, Afflict.& alios*, notat *Gizzarell.in dec.2.n.*13., & 14. ubi *Add.Mele n.*3., & 4.; nè si poteva più osservare il contratto, e dimandare l'assenso, pendente lo spazio di cento anni, ex traditis per *Camillum Medices in cons.* 24. *sub num.* 3., *de Luca de feudis discurs.* 1. *num.* 22.*vers.*

F

22. *verf. ac demum*: nè vi fu lafso di tempo di cento anni, nè acquefcenza da parte di Sua Maeftà; mentre nel corfo di detti cento anni, ed in appreſso fino alla prefente giornata vi fono i *Regali ordini*, che in tutto detto tempo dichiararono la mẽte di Sua Maeftà di non potere gl'Illuftri Vecerè alienare beni del Regal Demanio, o qualunque altra roba del fuo Regal Patrimonio: con efsere ftata anco efclufa la Città, Baronaggio, e Regno, che nell'anno 1595. fupplicarono almeno per grazia, che fuffero menate buone le alienazioni fatte da' Vecerè paſſati, ficcome fi legge nella *Pram.* 32. *de feudis*; e continuarono gli *ordini Regali* da tempo in tempo, fi fcorge da quello dell'anno 1619., e da quello dell'anno 1622. rapportati nel *tomo* 1. *degli ordini Regali*; ove Sua Maeftà dichiarò, che i Vecerè non poffono vendere effetto veruno del fuo Regal Patrimonio, fenza fpeciale fuo ordine, che fia trafmeffo per il Supremo Configlio d'Italia, e non per il Supremo Configlio di Stato: e vi fono gli altri di tempo in tempo, rapportati nel 2. e 3. *tom. di detti ordini Regali*. Sicchè per tutto il corfo de' cento anni vi fu l'efpreffo diffenfo, così dalla parte de' contraenti, come dalla parte del Padrone diretto.

Nemmeno è vera la rifleffione del Signor Reggente, che il Vecerè potè fare l'affegnamento de' territorj fuddetti al Mormile nell'anno 1563. non effendo proibito a' Vecerè di poter farlo; adducendo l'autorità di *Minadro nel conf.* 32., del *Regente de Ponte nel conf.* 23. *lib.* 2. *num.* 38., di *Capece nel cap. Imperialem fol.* 156. *in fine*, trafcritti dal *Padre Affitto* nell' *addizione alla controverfia fua* 33. *nel num.* 14. dal Signor Reggente paffato fotto filenzio, per effere contrario al fuo intento: attefochè quefti *autori* fcrivono, che fe l'alienazione, che fa il Vecerè fuffe in evidente utilità della Regia Corte, che in tal cafo detta alienazione deve foftenerfi, ficcome avvertifce *Minadro nel fuddetto conf.* 32. Ivi: *Non obftat, quod Cardinalis non habeat alienandi poteftatem, feu vendendi; nam attenta Curiæ utilitate in providendo dictum officium, quod tunc vacabat, tum ob receptum pretium, & in utilitatem maximam Curiæ converfum, dico intrepidè, quod etiam abfque mandato geftum ratum haberi debet; & in Vicario Regis, cui effet interdicta poteftas vendendi, firmat Andr. in cap. Imperialem in princ. de prohib. feudor. alienat. per Frider.* L'ifteffo dice il *Reg. de Pont. nel d. conf.* 23. *nu.* 38. Ivi: *Tertio refpondetur, quod dato quod non habuiffet poteftatem Prorex, poftquam hoc erat in evidentem utilitatem, atque commodum Regii Fifci, ut infra oftendemus, prohibitio hunc cafum non continebat*; e *Capece nel cap. Imperialem*, non parla di tal cofa, ma folamente *in inveftit. feudali fol.* 276. *in fine*, fcriffe: *Viceregs abfente Rege à Regno poteft dare affenfum, & confentire venditionibus feudorum, & etiam fi fit ei interdictum, ne alienet, poteft alienanti confentire*: quali *autorità* niente giovano all'intento del Sig. Reggente, perche già fopra fi è dimoftrato, che l'affegnamento, fatto dalla Regia Camera al Mormile de'territorj del Regal Demanio in foddisfazione del prezzo, da pagarfi per pura grazia al Mormile, non folo non fu *in evidentem utilitatem Regiæ Curiæ*, ma fu in evidente fuo danno, e pregiudizio: e perciò non fono applicabili le autorità di *Minadro*, e del *Reg. de Ponte*: ed il *Capece* niente

parla

parla di questo, ma solo che il Vecerè può dare l'assenso alle alienazioni, che un feudatario fa del feudo, trasferendolo in un'altra persona, purchè non sia ne' casi proibiti nella *Pramatica* 4. *de feudis*; mentre i Vecerè possono dare l'assenso a dette alienazioni, che fanno i feudatarj, ma non possono essi alienare, o vendere la roba di Sua Maestà, come sopra si è scritto, e l'avvertisce anco *Vincenzo d'Anna in repetit. constitutionis Constitutionem divæ memoriæ num.* 75. *&* 76.: ove anco rapporta deciso nell' anno 1561. che la vendita fatta dall'Illustre Vecerè D. Pietro di Toledo della giuridizione criminale della Fragola in beneficio di Lucrezia de Bucchis per ducati 5000., convertiti in servigio, ed utilità della Regia Corte, fu, *ex defectu potestatis* del Vecerè, dichiarata nulla; ancorche per la validità di detta vendita, l'istesso *Vincenzo d'Anna* avesse formata l'intera sua *alleg.* 27. E di questo non può dubbitarsi nel Regno, siccome tante volte sta deciso, & referunt *Reg. Rovit. in cons.*99.*nu.*12.*& seq.lib.*2. & alias decisiones refert *Consil. Altimar. ad Rovit. in d.cons.à nu.*4. *& seqq. nunquam enim Proreges potuerunt alienare bona demanii Regis*, ut inquit *Consil. de Georg. in alleg.*13. *num.* 6. *vers. Prorex enim non potest concedere, & alienare, minùs confirmare bona demanialia*.

Onde sempre che gl'Illustri Vecerè han dovuto alienare qualche effetto del Regal Patrimonio, vi è stata necessària la special proccura di Sua Maestà, che è stata anco sempre sòlita darsi *ad certum tempus*; siccome si praticò coll'Ill. Vecerè D. Pietro di Toledo, e l'avvertisce il *Cons. Rocco nel suo tratt. de offic. rub.* 12.*n.*96. Anzi il Vecerè nemmeno può far dichiarazioni *in præjudicium Regalis Patrimonii*, come scrisse l'istesso *Vinc. d'Anna in alleg.* 52. *n.*54. ivi: *nec obstant quædam prætensæ literæ Ill. Comitis Ripacursiæ tunc Viceregis; nam primò dictæ prætensæ literæ nõ nocent, quia Vicarius potest assentire venditioni, non tamen vendere, concedere, aut alienare jus Regis*, ita *Andreas in d.cap. Imperialem in princ.col.*6. *cum nec procurator cum libera donare potest, l. filiusfam. §. videamus ff. de donat. nec mentem Regis potest declarare Vicarius*. Ed in questa medesima causa avendo l'Illustre Vecerè dichiarato *in scriptis*, che l'intenzion di Sua Maestà, quando concedè l'indulto a Cesare Mormile per la sua ribellione, fu che gli si restituissero i beni anco alienati dalla Regia Corte, tal sua dichiarazione non fu eseguita dalla Regia Camera, e dal Regio Collat. Consiglio, come rapporta il *Reg. Revert. nella sua decis. manoscritta* 22. *tom.*6. *in manuscriptis*, ivi: *Pro parte dicti Cæsaris dicebatur, quod Illustris Prorex declaravit in scriptis, quod Sua Majestas sibi scripsit per suas provisiones, & literas, & quod sua intentio fuit, & est, quod indultus, & restitutio bonorum dicti Cæsaris intelligantur etiam ad bona alienata; quo casu, stante dicta declaratione, debent statim dicta casalia restitui magnifico Cæsari Mormili*. Con tutto ciò, trattatasi detta causa nel Regio Collateral Consiglio, unitamente coll'intervento della Regia Camera, fu deciso, non doversi stare a detta dichiarazione dell'Illustre Vecerè, e che si dovesse far consulta a Sua Maestà; qual *decis.* è la 487. fra l'impresse dal *Reg. de Marinis*, ove in fine si conchiude, ivi: *Eoque magis, quia non erat credendum declarationi, seu attestationi dicti Domini Proregis, qui non nisi ut testis de hoc attestabatur*,

batur, & successivè illi uti soli non erat credendum; & hoc etiam in Cardinale, & à latere legato; sed quia hæc Domini Proregis attestatio rem dubiam omni modo faciebat; discussis omnibus in Collaterali Consilio, fuit decisum, quod super contentis in attestatione per dictum Dominum Proregem facta, consulatur Sua Catholica Majestas. Nè poi Sua Maestà si uniformò alla dichiarazione del Vecerè, siccome le parti supposero; nè venne ordine che si restituissero i feudi, o si dassero beni demaniali a Cesare Mormile, ma che gli si pagasse in denaro il *prezzo*; e tutto ciò *ex mera gratia*.

E nella concessione *in emphyteusim*, che il Monistero pretese di avere avuta de' medesimi territorj nell'anno 1509. per annui ducati 45. di censo dall'Avvocato Fiscale Mastrillo (che disse farla di ordine dell'Illustre Vecerè Conte di Ripacorsa) benche fusse concessione *in emphyteusim cum facultate affrancandi in meliori, fol.7. Acta pro Ven.Monasterio SS.Severini, & Socii cum Regio Fisco, & aliis possessoribus*; e perciò non era libera alienazione de' beni del Regal Demanio, e solito altre volte di darsi *in emphyteusim* da Sua Maestà; con tutto ciò si fece istanza nella Regia Camera nell'anno 1567. che si esibisse il mandato speciale, che l'Ill. Vecerè avesse avuto da Sua Maestà di fare tal concessione *in emphyteusim*; e da' possessori litiganti col Monistero si produsse copia del mandato dell'Illust. Vecerè, *fol.31. at.* opponendo, che non avea avuto tal facultà speciale dal Re Ferdinando; mentre nella procura nõ si espresse, *fol.61. in fin.d.proc.* e non si ebbe ragione veruna dalla Reg.Cam.di tal procura, che non tenea espressa tal facultà. Ma tutto questo è affatto inutile, e lontano dalla causa col Monistero; perche la Reg.Camera a' 23. Dicembre 1563. fece l'assegnamento de' territorj suddetti a Gio:Camillo Mormile, nè si stipulò con l'Ill. Vecerè, com'è solito farsi quando egli in nome di Sua Maestà, avvalendosi dell'autorità di Vicario, fa qualche contratto; nè in detto assegnamento fattogli dalla Camera si nomina il Vecerè; nè tale assegnamento si fece d'ordine dell'Ill. Vecerè, nè si fece contratto veruno col Vecerè; ma solamente dal Tribunale della Regia Camera, coll'espressa condizione, *se Sua Maestà avesse voluto concedere il suo beneplacito, fol. 60. & seqq. proc. curr.* qual beneplacito mai fu conceduto, nè mai si attese appresso Sua Maestà, per la morte di Gio:Camillo, e per la lite del Monistero; il quale prima di tal'assegnamento fatto dalla Camera sin dall'anno 1561. e dopo l'assegnamento fatto nel 1563. ed alienazione fatta al Monistero nel mese di Gennaro del 1564.; litigò sempre in Camera contra il Fisco, e possessori; pretendendo che gli si facesse buona la censuazione fattagli nell'anno 1509. dall'Avvocato Fiscale Mastrillo, e gli si restituisse il prezzo pagato a Gio:Camillo venditore.

Anche inutile, e non vero, si è quanto il Signor Reggente scrive nella sua *allegazione*, che almeno per le *Grazie* concedute alla Città, e Regno, trascritte nelle *Pramatica 30. e 31. de feudis*, colle quali Sua Maestà confermò, e dichiarò valide tutte le alienazioni, nulle, ed invalide fatte da' Vecerè sin'a quel tempo in pregiudizio del suo Regal Patrimonio; che perciò si dovesse avere per confermato l'assegnamento de' territorj fatto

nel-

nell'anno 1563. a Gio: Camillo Mormile; adducendo l'autorità del *Reg. Revito nel conf.99.nu.8.ad* 11.*lib.*2.,di *Rocco nel resp.*45. *nu.*53.*lib.*1. Perche, per aver qualche luogo questa sua riflessione, era necessario che l'Ill. Vecerè avesse conceduto l'assenso sull'assegnamento, fatto dalla Regia Camera a Gio:Camillo Mormile; qual mai vi fu, perche la Regia Camera fece d.alienazione de'beni demaniali di S.M.in favore di Gio:Camillo colla condizione, *se S.M.dasse il suo beneplacito*, senza che il Vecerè fosse intervenuto in detto contratto, o che sopra detto contratto si fusse riservato, o interposto assenso veruno dal Vecerè, *fol.*61.*& seqq. proc.curr.* Sicchè non possono aver luogo le *Grazie* fatte alla Città, e Regno, inserite nelle *Pram.* 30.*e* 31. *de feudis*, le quali espressamente han disposto, a rispetto degli assensi prestiti dagl'Ill. Vecerè, come si dice nella *Pram.*30.ivi: *Item si supplica Vostra Maestà, che si degni ex gratia speciali confermare tutti gli assensi prestiti dagl'Illustri Vecerè per tutto il tempo passato*; e nella *Pram.*31. ivi: *Item, perche gl'illustri Vecerè, che pro tempore sono stati in questo Regno, hanno prestato i Regii assensi in nome di Vostra Maestà nelli contratti d'alienazione, o ipoteche di beni feudali, e per le necessità, che sono occorse in servizio di Vostra Maestà hanno fatto diverse alienazioni*; e si soggiunge: *supplicano perciò detta fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, che si degni per la decretazione del presente capitolo per* verbum placet simpliciter *confirmare, e ratificare tutti gli assensi prestiti alle alienazioni fatte, il tenor de' quali assensi si abbia per inserto, e specialmente specificato, ed espresso*. Sicchè ove non vi sia stato assenso spedito dagl'Illustri Vecerè, non possono aver luogo dette *Grazie*, che non possono confermare quell' assenso, che mai vi è stato, *deficit enim extremum confirmabile*, ut docuit *Bartholomaeus Camer.in cap. Imperialem fol.*87.*col.*4. *lit.R.ex cap. inter dilectos de fide instrumentor.*& scripsit in terminis dictarum *Gratiarum Reg. de Ponte in cons.*57. *num.*64. *lib.*1. ivi: *Capitula Civitatis confirmant assensus Proregum; in hoc casu dicimus nullum adesse assensum, nec validum, nec invalidum, ex supra fundatis; ergo opus non est loqui de effectu confirmationis; quia ubi nihil est gestum, ratificatio nihil invenit ubi figat pedes suae confirmationis; cum confirmatio non sit actus per se stans, & propterea ubi non est confirmabile, confirmatio non procedit*; e nel *num.*67. soggiugne: *voluit Civitas convalidare assensus Proregum, quatenus illis defectus aliquis considerari posset, & sic Rex confirmare, & hoc non inficiatur; sed si assensus non aderant in rerum naturam, nec Civitas petiit confirmationem, nec Rex fecit.*

Oltre che, se si fusse interposto l'assenso dal Signor Vecerè, nemmeno avrebbe potuto valersi della conferma, fatta nelle suddette *Grazie* concesse da Sua Maestà negli anni 1591., e 1593., trascritte nelle *Prammatica* 30., e 31. *de feudis*; poiche dette *Grazie* si fecero da Sua Maestà su quelli contratti, ed assensi fatti, ed interposti dagl' Illustri Vecerè in virtù del mandato, e procure, che *ad tempus* furono date ad essi da Sua Maestà a fare dette alienazioni, ed assensi; e che avessero ecceduto la facultà loro data in qualche circostanza, come si dice nella *Pram.*30.ivi: *in virtù del mandato dato loro da Vostra Maestà*, e nella *Pram.*31. ivi: *acciocche*

che siano osservate le promesse fatte da i Vecerè in virtù delle procure, che hanno tenute da Vostra Maestà; quali proccure di poter vendere per varj bisogni di Sua Maestà si fecero agl'Illustri Vecerè; e specialmente al Signore D. Pietro di Toledo, per ritrovare il danaro necessario alla Regia Corte, come avvertisce il *Consigliero Rocco de officiis nella rubrica* 12. *num.*96. Ma ove si fusse fatta alienazione da' Vecerè senza special proccura di farla, essendo l'alienazione fatta dal Vecerè *nulla, ex defectu potestatis*, in tal caso dette *grazie* nemmeno han luogo; come l'avvertisce l'istesso *Reggente de Ponte in lectura feudali 6.n.*23: e, non citato il *de Ponte*, l'afferma anco il *P. Afflitto in controv.47.in addit.n.*51.*& seqq. fol.*489. E perciò avendo la Città, Baronaggio, e Regno dimandato poi nel l'anno 1595. per Grazia speciale, che Sua Maestà avesse confermato tutte le alienazioni fatte, ed assensi prestiti dagl'Ill. Vecerè, senza che avessero avuto mandato, o proccura speciale di Sua Maestà per dette alienazioni, ed assensi, anco spediti contra la forma della *Pram.4. de feudis*; colorendo la dimanda sulla facultà amplissima, che tengono i Vecerè nel Regno; gli fu ciò denegato da Sua Maestà: poiche la loro facultà amplissima, ove non vi sia special mandato, o proccura di Sua Maestà, si ristringe a quello che Sua Maestà concedè in quella ultima *grazia* dell'anno 1595. registrata in detta *Pram.*32.*de feudis*, ivi: *Placet Suæ Regiæ, & Catholicæ Majestati confirmare assensus præstitos per Illustrem suum Proregem pro alienationibus, & venditionibus bonorum feudalium, habentes clausulam ordinariam, videlicet dummodo* venditor habeat successorē *in feudo*: nè mai da Sua Maestà si fece proccura al Vecerè di alienare i beni del suo Regal Demanio per soddisfare Gio: Camillo Mormile del prezzo di Casapesella, ed Isola, concedutogli per mercede, e per pura sua grazia, non per supplire i bisogni del suo Regal Patrimonio: e'l *Consig. Rocco*, addotto dal Signor Reggente nel *cap.46.nu.*53. fa menzione di dette due *Grazie*, trascritte nelle *Pram.*30. *e* 31. *de feudis*, per provare, che nemmeno potevansi applicare al caso, nel quale formò quel suo *consulto* 46.

Finalmente è vano quel che s'imprese dal nuovo Avvocato del Monistero dopo più giorni che avea già parlato nella Ruota del Cedolario in difesa del suo cliente, ristringendosi al presunto assenso della lunghezza del tempo; e dopo d'avere inteso in Ruota qualche nuovo motivo fiscale contra tal pretensione, nella penultima mattina del suo discorrere presentò nella Ruota istessa del Cedolario una fede estratta dal *Repertorio* privato dell'Archivario della Regal Cancellaria; nella quale si asserisce, che per l'incendio patito dell'anno 1647. essendo mancati alcuni *registri* della Regal Cancellaria, ove erano registrati gli assensi degl'Illustri Vecerè, e quelli di Sua Maestà esecutoriati da essi Illustri Vecerè; ed essendo perciò mancante specialmente il libro del Registro dell'anno 1565.; nondimeno nel suddetto *Repertorio* manuscritto dell'Archivario truovasi notato; *Privilegiorum 35. Ducis Alcalà 1565. Joannis Camilli Mormilis*; e nel *Privilegior.*36. truovasi notato, *Ducis Alcalà 1565. Monasterii Sancti Severini*: pretendendosi da tal fede presumere, che siano gli assensi di Sua Maestà dati sull'assegnamento fatto dalla Reg. Cam. al Mormile.

Im-

Impercioecchè, senza entrare nella disposizion legale, che essendosi la causa del Fisco agitata contra il Monistero sin dall'anno 1697.; e tante volte parlata nella Ruota del Cedolario con tanta contenzione delle Parti, intervenendo primieramente per Avvocato del Monistero in quel tempo il dottissimo Sig. Reggente D. Vincenzo de Miro; e poi, per esser lui stato promosso al Ministero, essendo in suo luogo intervenuto per Avvocato il Sig. Reggente D. Gaetano Argento, di ugual dottrina, e valore, con aver fatta una lunghissima, e dottissima *scrittura* in difesa del Monistero, ove rapportò tutti i motivi, e tutte le scritture, e fatti antichi, e moderni, che vi erano a suo favore; pure per non esservi mai stato assenso espresso di Sua Maestà, nè vestigio alcuno in tal *Repertorio* privato dell'Archivario; tutto il grande sforzo della loro difesa fu il ricorrere all'*ancora sacra del lasso del tempo*, ed alla presunzione dell'assenso, per essere scorsi piu di 100. anni dal giorno dell'assegnamento fatto al Mormile nell'anno 1563. fino al tempo della lite mossa dal Fisco nell'anno 1697. Che se in quel tempo, o nel corso della lite, vi fusse stata tale annotazione nel *Repertorio* privato dell'Archivario, patente a tutti, si sarebbe certamente opposta, e presentata: dalla qual tardanza nell'esibirsi, e presentarsi tale *scrittura* venti anni appresso, e dopo trattatasi anco la causa nell'anno 1711., ed ordinato il decreto del sequestro nella Ruota del Cedolario; nasce quella presunzione, che scrivono, *ex l.si quis fortè ff.de pœnis*, ivi: *cur tandiu tacuit?* gli *Autori* rapportati da *Cresp.de Valdaur.observ.illustrium p.1.observat.23.quæst.14.num.25.num.26. & num.30.* post *Larream alleg. fiscal.96.nu.22.tom.2.*

Rispondendosi però civilmente, niente giova al Monistero tal Fede; poichè quando anche nell'anno 1565. si fossero spediti gli assensi sull'assegnamēto fatto al Mormile nell'anno 1563.; già per l'alienazione fatta da lui al Monistero a Genn. 1564. senza riserva veruna di assēso, si era fatto il caso della devoluzione *in beneficium Domini*, ex *Const. scire volumus*, & ex *Const. Dignum*; siccome sopra si è scritto, e l'avvertiscono anco *Vinc. Anna in const. constit.divo.memor. n.193. Montan.in c.imperialem fol.50.lit.E.* nella contr. 82.*n.*2.ivi: *Quia procedūt in alienationibus factis sine assensu, secus si fiant salvo assensu impetrando. tunc subsistitur ob spem futuri assensus*; e poi soggiunge, *verba prædicta non aliter, nec alio modo apposita fuisse ad evitandam caducitatem, dum ex illis constat voluisse contrahere sub assensu, & non aliter*. E l'istesso è nelle robe enfiteutiche, *ex l.fin. Cod.de jure emphyt.* onde qualunque assenso anco espresso, che fosse poi sopravvenuto, non può giovarli, *Princeps enim assentiendo, nihil de suo. dat, sed tantum tollit obstaculum, ideoque non remittit jus devolutionis sibi quæsitum ante assensus præstationem*, ut docet *Andreas d.cap.imperialem n.16.* & sequuntur *R. de Ponte de potest.Proreg.in tit.de refut.§.ii n.17. Rosental.de feud.cap.9.concl.38.nu.4. Amicangel.quæst.feudal.quæst.19. n.22.*

Ma è certo, che tal fede non giova al Monistero in cosa veruna; essendo fede estratta da un *Repertorio* privato, che si asserisce fatto dall'Archivario per sua memoria, nel quale si nota, che nell'anno 1565. nel registro della Regal Cancellaria si ritrovano registrati due privilegi d'assensi del-

l'Illu-

l'Illustre Vecerè Duca d'Alcalà, che in quel tempo doveansi ridurre *in forma pubblica* di privilegio, e registrarsi fra *un'anno*, siccome s'ordina nella *Pram.*1., e 2. *de fide memorial.*; e dall'anno 1570. in poi si prorogò il tempo di potersi gli assensi ridurre in forma di privilegj fra *due anni*; & essendo già detti due assensi ridotti in forma di privilegj nell'anno 1565., doveano nell'istesso *anno* anco trovarsi sigillati; giacchè il privilegio non si poteva dire spedito, se non era sigillato col sigillo della Regale Cancellaria, altrimente sarebbe stato nullo per difetto dell'apposizion del sigillo; siccome viene ordinato negli *Ordini regali* dell'anno 1509. colla clausola irritante, riferiti nella *Pram.* 2. *de fide memorialium*, e l'avvertiscono anco il *Reg. de Philippis* nella sua *dissert. fiscale* 27. *num.*36., & 37. e 'l *Consigliero de Georgio nell'allegazione* 3. *num.* 10. *in fine*. Ma essendosi osservato il registro autentico, ove si notano tutti li Privilegj spediti, e sigillati dalla Regal Cancellaria in tutto l'anno 1565., non si ritrovano essere stati spediti, nè sigillati i due asserti privilegj di assenso di Camillo Mormile, e del Monistero di S. Severino, e Sossio; e perciò detta Fede del *Repertorio* privato dell'Archivario non giova in cosa veruna, siccome scrive il *P. Afflitto in appendice ad controv.* 21. *num.*62.: ove nel caso che fosse perduto il Registro della Regal Cancellaria di quell'anno, nel quale si pretendea, essere registrato il privilegio spedito in essa Regal Cancellaria, e si trattasse di cosa antichissima, alcuno de' Ministri votanti erano in voto, che si potrebbe per equità ammettere tal pruova, cioè della fede estratta dal pubblico Registro del Sigillo, ivi: *Et in accurrentibus casibus produci solent prævio ordine Suæ Excell. fides, seu notulæ extractæ per officiales Reg. Cancellariæ à libro Reg. Sigilli ejusdem, in quo reperitur descriptum summarium cujuslibet assensus; ac etiam fides ex Repertorio registrorum ejusdem Regiæ Cancellariæ, in quo tantum sub anno expeditionis reperiuntur nomina personarum, ad quarum favorem fuerunt factæ expeditiones, & privilegia per Cancellariam; & ex his de assensu sufficienter constare partes prætendunt, & æquiores judices in affirmativa inclinant, aliis vero juris rigore nimium inspecto hujusmodi probatio parum arridet.*

Però per aver luogo detta equità non basterebbe solo tal pruova, ma sarebbe necessario che vi fussero antiche assertive fra le parti, nelle quali si fusse asserito, che tale assenso fusse stato spedito, o che in esecuzione di tal'assenso si fusse fatto qualche atto positivo, come il *P. Affl.* avvertisce nel *n.*69. ivi: *reperitur in possessione feudalis rei, vel exigendi creditum, tanquam assensu roboratum; ut quia aliàs in concursu creditorum cum assensu liberationem obtinuisset, vel in contractibus antiquis inter partes fuisset facta assertio Regii assensus impetrati, & tunc exhibita etiam fide Regii Sigilli pro indubitato habendum foret, quod assensus fuerit validè expeditus, ad ea, quæ post Isern. & alios latè probat Puteus de reintegr. feud. cap.*230. *incipiente nisi reperiatur fol.* 127. & in puncto *Dominus Staiban. senior in cons.*66. *nu.*15. E sarebbe oltracciò stata necessaria l'espression certa del summario dell'assenso, nel quale si leggesse su qual cōtratto fusse stato spedito tal'assenso, come il *P. Afflitto* avvertisce nel *n.*66. ivi: *& in ipso libro*

Regii

Regii Sigilli notatur summarium regiorum assensuum, *quod continet ipsius assensus substantiam; dici enim ibi solet v.g. Assenso all'obligazione de' beni feudali di N. a beneplacito di N. per la vendita di annui ducati trecento per capitale di ducati quattromila*; ricercandosi di più, che l'assenso sia *de solitis*, *& de stilo Regiæ Cancellariæ*, e che non contenga cosa insolita; la quale se si fusse espressa al Principe, difficilmente l'avrebbe conceduta; siccome l'istesso *P. Afflitto* avvertisce nel *num. 67.* ivi: *exhibito enim contractu, qui nihil exorbitans contineat*: e per gli assensi su tali contratti per equità alcuni Votanti inclinavano ad ammettere tale specie di pruova, per la ragione, che soggiunge, ivi: *Scimus hujusmodi assensus absque ulla difficultate passim per Principem impartiri*, *cujus forma in Regia Cancellaria est præscripta*, *neque particulari personarum intuitu alteratur.*

Tutto questo manca nella fede prodotta in nome del Monistero, attesoche non è fede estratta dal pubblico *Registro del Sigillo*; non vi è asserzione antica, nella quale si sia mai detto essersi conceduto l'assenso da Sua Maestà sull'assegnamento fatto dalla Reg. Camera a Gio: Camillo Mormile; mai vi è stato atto alcuno positivo fatto tra le parti in esecuzione di tal supposto assenso; l'assegnamento fatto dalla Regia Camera al Mormile fu *de re prohibita*, non solita concedersi da Sua Maestà; e tanto proibita, che il Tribunale istesso della Regia Camera non ardì di farlo, che coll'espressa condizione, *in caso che piacesse a S. Maestà*; il contratto non solo non era *de solitis*, *nec de stilo della Cancellaria*, ma era affatto contrario allo stile della Cancellaria, anzi con clausole espressamente proibite nella Regal Cancellaria; e Sua Maestà per poter concedere tal'assenso, non bastando la sua potestà ordinaria, bisognava che usasse la sua suprema autorità, e *de plenitudine potestatis* derogasse a tante *Costituzioni*, e *capitoli* del Regno, che lo proibivano, *quia in dubio uti velle non præsumitur*, *R. de Ponte in consf. 53. n. 53. vol. 1.*; e che derogasse al Decreto generale della Regia Camera fatto nel tempo del Serenissimo Re Ferdinando, che, contra la dimanda fatta in nome della Città, e del Regno, reintegrò detti territorj del Gaudo al Regal Patrimonio.

E anco inutile tal fede, perche solo si dice *in Privilegior. 36. Ducis de Alcalà, Joannis Camilli Mormilis*; e *in Privilegior. 36. Ducis de Alcalà 1565. Monasterii S. Severini*, senza altra espressione. Chi dunque ha rivelato al Monistero, che tali assensi, che si dicono *Ducis de Alcalà*, non fussero assensi spediti dal Vecerè Duca d'Alcalà sopra altri contratti fatti dal Monistero, e dal Mormile, come è la *rubrica* di detto *Repertorio manuscritto*, e che fussero assensi spediti da Sua Maestà sull'assegnamento fatto de' territorj del Regal Demanio; mentre nell'alienazione istessa fatta dal Mormile al Monistero de' territorj del Regal Demanio a Gennaro 1564. dubitando il Monistero, che *Sua Maistà non concederebbe il suo beneplacito* sull'assegnamento de' suddetti territorj fatto dalla Regia Camera al Mormile a' 23. Dicembre 1562. con tante nullità, e senza nemmeno essersi accesa la candela nella Regia Camera per la vendita di detti territorj del Gaudo, senza la qual'accensione fu anco nullo l'assegnamento, giac-

G chè

chè al Mormile dovea solamente soddisfarsi in danaro il prezzo di Casapesella, ed Isola, e non farsi assegnamento di corpo veruno del Regal Patrimonio: onde non potè la Regia Camera, che contrasse *nomine Regii Fisci, & Regiae Curiae, ut fol.60. proc.pro Regio Fisco contra Vener.Monasterium Sancti Severini*, alienare i territorj del Regal Demanio senza le subastazioni legittime, ed accensione di candela in beneficio del plus offerente, ex *l.1.C.de fide instrum.& jur.hastae fiscalis lib.*10.benche fusse stato affitto,o censuazione *in emphyteusim*,ed espressamente si ordinò da Federico in *Constitutione Authoritatem, in rubrica de locatione demanii*, & ibi *Afflict.num.6.* e perciò fu nullo detto assegnamento, anco contra gli altri nuovi ordini regali, ut scribit *Reg. de Ponte in cons.*158.*à num.6.tom.*2. l'istesso Monistero convenne col Mormile, che fa cesse così esso, come sua moglie obligare i loro beni feudali col Regio assenso, per la sicurezza della restituzion del prezzo, che se li pagava in caso, che Sua Maestà non dasse il suo *beneplacito*, siccome il Mormile, e sua moglie obligarono i beni feudali, *salvo assensu impetrando*, su quale obligo incumbeva al Monistero impetrare l'assenso Regio, per la sicurezza del prezzo,*fol.* 76. *àt. in fine*, & *fol.* 77. *d. proc.* anzi promise il Mormile d'impiegare il prezzo in compra di beni feudali, e burgensatici, *fol.* 74. *lit. A. dict. process.* ma a rispetto dell'alienazione fatta dal Mormile al Monistero non si risèrvò d'impetrare assenso da Sua Maestà? e Giovan Camillo pochi giorni dopo avuto l'assegnamento dalla Regia Camera, che fu a' 23. Dicembre 1563., alienò a Gennaro 1564. i territorj demaniali al Monistero; e questi, che come possessore de' territorj, dovea invigilare ed ottenere l'assenso di Sua Maestà, espressamente nell'anno istesso 1564. continuando la lite contra il Regio Fisco in Camera, fece istanza costringersi a restituirli il prezzo, pagato al Mormile per detti territorj; che disse esser stati malamente assegnati dalla Regia Camera al Mormile, perchè spettavano già al Monistero in virtù della censuazione avuta dal Regio Fisco nell'anno 1509.: onde impugnando il contratto, e facendo lite per la restituzion del prezzo contra il Fisco, non poteva nello stesso tempo dimandare la spedizion dell'assenso, a fin di fare che restasse fermo detto contratto.

Vana inoltre, ed inutile è tal fede, la quale è estratta dal *Repertorio* privato dell'Archivario fatto per sua memoria;poich'ella è una *scrittura privata*, che non fa pruova veruna,e si cōvince erronea dall'asserire spedito un privilegio di assenso dell'anno 1565.,quando nō potea dirsi privilegio spedito, se non era sigillato: altrimente sarebbe stato nullo, come sopra si è detto;e dal *Registro* pubblico del sigillo del d.anno 1565. apparisce essere tutta apocrifa detta asserzione, che nuovamente si estrae da tal *Repertorio*; giacchè nel *Registro* del sigillo dell'anno 1565. non sono notati tali due ideati assensi, o privilegj; nè per equità può parlarsi di tal fede, mentre non ha origine da *scrittura pubblica*,ma solo da un *Repertorio privato*: poichè intanto per equità alcuni Ministri inclinavano ad ammettere la fede estratta dal *registro del sigillo*, perche oltre al concorrervi anco tutti gli altri requisiti di sopra riferiti; in quanto al Registro del sigillo della Cancellaria,è

scrit-

scrittura pubblica, e solenne, come ogni altro registro pubblico della Regal Cancellaria, ut notant *Reg. de Ponte in decis. 5. num. 12. & in cons. 5. nu.9 1.lib.1. Reg.Revit.in pragm.9.de feud.nu.8.per text.in cap.ad audientiam extra de præscript.*; e perciò prendea vigore da un pubblico, ed autentico libro; e su tal supposto dicevano alcuni Votanti potersi per equità ammettere tal fede, concorrendovi gli altri requisiti, siccome avvertisce il *Padre Afflitto in detta appendice, ad controv.21. num.65.e 66.* Ma a niuno, meglio che a' Padri del Monistero, è ben noto, non esservi stato assenso veruno nell'anno 1565. sull'assegnamento fatto al Mormile dalla Regia Camera nell'anno 1563. ne sull'alienazione fatta dal Mormile al Monistero nell'anno 1564.; giacchè nell'anno 1567. a' 15. di Dicembre i Padri del Monistero, nella lite che continuavano nella Regia Camera contra il Regio Fisco, e contra altri Possessori delle restanti moggia ducento de'demaniali del Gaudo, fecero i loro articoli, narrando tutta la serie del fatto; articolarono l'assegnamento fatto dalla Regia Camera delle moggia 430.a Dicemb. 1563. in beneficio del Mormile,e l'alienazione delle istesse moggia fatta dal Mormile a Gennaro 1564.al Monistero;e presentarono i due instrumenti fatti,cioè il primo dell'assegnamento dalla Regia Camera al Mormile; e 'l secondo dell'alienazione fatta dal Mormile al Monistero, *fol.33. & fol.36.lit.B.Acta pro Ven.Monast.SS.Severini,& Sossii de Neap. cum Regio Fisco*; ma non si articolarono,nè si enunciarono, nè si esibirono assensi dell'anno 1565. su tali contratti, nel qual tempo i Registri della Regal Cancellaria non erano mancanti,ed essi Padri del Monistero avrebbero saputo, e tenuto gli originali Privilegj di detti assensi: essendo certissimo che il Monistero suddetto tiene il suo Archivio antichissimo, ove sono esattamente conservate tutte le scritture, e Privilegj di esso Monistero; e quanto vi sia circa le liti riguardanti il Demanio del Gaudo, agitate col Regio Fisco fin dall' anno 1509. in poi, tutto è in loro potere,e conservano ancora le copie de' processi agitati nella Reg. Camera. Sicchè qualunque scrittura,che vi fusse, concernente i loro interessi, tutta intera si conserva nel loro Archivio; nè vi è pruova, o notizia, che si sia mai bruciato il loro Archivio; anzi gli originali processi sono stati levati dagli Archivj, e Banche di Camera, per opera degli usurpatori de'territorj del Regal Patrimonio: onde nemmen possono essere intesi in produrre fedi di fedi, copie di copie in qualunque lite, che tengano col Regio Fisco; ma devono esibire i loro Privilegj, e scritture originali, juxta *text. in cap.cum olim il primo de privilegiis*, ubi *DD.* communiter, *Afflict. in dec. 274.e 302.* idem *Afflict.in cap.Imperialis de prohib.feudor. alienat. per Lothar.num.14.Pater Afflict.in cit.controv.21. num.61.*

Che possa il Fisco ugualmente reintegrarsi tutti i territorj del Regal Demanio del Gaudo; così quelli, nella cui alienazione fu apposto il patto di ricomprare, e che mai si potè estinguere, o prescrivere; come gli altri territorj del medesimo Regal Demanio, per gli quali non si fusse espressamente apposto il patto di ricomprare.

QUesto Capo non riguarda la ragion chiara del Fisco, che tiene contra il Monistero, e che ha tenuto ugualmente contro il Mormile; benche il Signor Reggente Argento nella sua *scrittura* su questo solo Capo si fusse preso il travaglio di scrivere nove interi fogli di ben minuta stampa; poiche se il contratto d'assegnamento fatto dalla Regia Camera a Gio: Camillo Mormile a Dicembre 1563. fu con la espressa condizione, *se fusse piaciuto a Sua Maestà*; e *se Sua Maestà avesse dato il suo beneplacito*; non essendosi adempiuta la condizione, per non avere Sua Maestà dato il suo beneplacito, il dominio, e 'l possesso de' territorj demaniali assegnati, rimase sempre *penes Curiam*, e Gio:Camillo gli tenne in nome della Regia Corte; nè vi fu luogo da parte del Fisco di esercitare il patto di ricomprare, che avrebbe dovuto esercitare nel caso che il contratto fusse stato adempiuto; e se poi a Gennaro 1564., avendo il Mormile per pubblico istrumento alienato i territorj suddetti, *in francum*, *& liberum allodium* al Monistero senza assenso, e senza riserva d'assenso *in contemptum Domini*, il Mormile se ne avesse acquistato il dominio, in virtù dell'assegnamento fattogli dalla Reg. Camera, l'avrebbe già perduto nell'atto di detta alienazione; e 'l Monistero per la medesima ragione perdè il prezzo pagato al Mormile; come pure gli altri territorj demaniali comprati dalla Regia Camera, e da Girolamo Carbone; essendo già devoluti al Fisco, come nel 2. *cap.* si è scritto, ex *Const. Dignum*, e l'insegna anco *Andrea d'Isernia nel cap. si Vasallus*, in tit. *de Vasallo, qui contra Constit. Lotharii feudum alienavit*, & in *Constit. de prohibit. feudor. alien. per Frider. §. Imperator Lotharius, vers. emptor enim ideo perdit pretium.* Anzi si deve al Fisco, oltre a' territorj demaniali alienati, anco il quadruplo del prezzo, e de' frutti perceputi per le espresse *Costituzioni*, e *capitoli* del Regno, menzionati nel *secondo cap.* e

se

se ancò a rispetto del Monistero, che pretendeva *i territorj* suddetti *in* virtù della concessione *in emphyteusim*, coll'annuo canone di ducati quarantacinque, fattali dall' Avvocato Fiscale Tomaso Mastrillo nell'anno 1509., per la quale avea istituita la lite contra il Fisco fin dall'anno 1560.; pure facendo nell'anno 1564. l'istrumento con Gio: Camillo, ne l quale convenne di acquistare i suddetti territorj *in francum*, *& liberum allodium*, e senza titolo di *in emphyteusi*, e senza il pagamento dell'annuo canone, e senza assenso, e senza riserva veruna di assenso di Sua Maestà *in contemptum Domini directi*; anco per tal ragione, sarebbero caduti *in commissum* i territorj suddetti alla Regia Corte, come devoluti *in beneficium Domini directi*, ex *l. fin. Cod. de jure emphyteutico*, ubi *Bartolus*, *Baldus*, & communiter *Scribentes*, e si riferiscono da *Giulio Claro lib. 4. sentent. receptar. in §. emphyteusis qu. 13. Corbul. in tract. de jure emphyteut. in tit. de causa privat. ob alienat. cap. 14. ex causa num. 1. fol. 95.* e se per la morte seguita di Gio: Camillo senza discendenti i territorj medesimi demaniali, se si fossero ritrovati nel dominio suo, si sarebbero devoluti alla Regia Corte, come nel *2. cap.* pure si è scritto; resta chiarissimo che il Fisco non dovette in tempo veruno esercitare patto di ricomprare contra il Monistero detentore de' territorj demaniali, e perciò non entra la quistion di prescrizione del patto a rispetto del Monistero; essendo tutto inutile, e lontano dalla di lui causa, quanto il Signor Reggente nella sua *scrittura* su questo punto si è sforzato di provare a favore del medesimo suo cliente.

Ma per quel, che possa opporsi da qualche altro possessore de' territorj demaniali del Gaudo, a riguardo del *patto di ricomprare*, che forse potesse aver luogo nel caso suo, dimostreremo brievemente le ragioni chiare del Fisco, non menzionate nella *scrittura* del Signor Reggente, nella quale si leggono reassunte le cinque obbjezioni fatte in quel tempo dal Sig. Avvocato Fiscale Reggente Biscardi, per la perpetuità del patto: che furono. Primo, perchè nell'assegnamento fatto dalla Regia Camera al Mormile nell'anno 1563. a rispetto al patto di ricomprare, vi fu la clausola, *quandocumque*, *nulla data temporis præscriptione*. Secondo, perche si convenne, che il patto di ricomprare si potesse esercitare non solo da Sua Maestà, ma anco da' suoi *felicissimi Eredi*, *e successori* nel presente Regno. Terzo, perche si deve attendere la consuetudine del luogo; e se in altri paesi, e presso alcune Nazioni sia ricevuta la consuetudine, che il patto di ricomprare si prescriva per 30. anni; nel nostro Regno però la consuetudine è, che non si prescriva il patto suddetto. Quarto, perche contra il Fisco non può opporsi la prescrizione, ostante la *Pram. 5. de feudis*, fatta dall'Augustissimo Imperadore Carlo V., ordinante che il patto di ricomprare, limitato fra certo tempo a favore del Fisco, s'intendesse perpetuo. Quinto, perche se contra il Fisco corresse la prescrizion del patto per il lasso del tempo, competerebbe però al Fisco la restituzione *in integrum*, ex clausf. generali *si qua mibi justa causa*, per la causa della giusta ignoranza: e benche dette obbjezioni siano fortissime, comuni la maggior parte di esse a' Patrimonj privati, e fatte da un celebre Avvocato Fiscale,

come

come fu la chiara memoria del Signor Reggente Biscardi,alle quali dal Signor Reggente Argento non si è ben soddisfatto, come appresso si dirà; addurremo però altri motivi Fiscali, non opposti in quel tempo, proprj del Regal Patrimonio,che fan chiara la ragione del Fisco.

Primieramente il Demanio del Principe, insito nella sua Regal Corona, non sta soggetto a qualunque prescrizione di tempo: ma sempre che al Principe piaccia d'esercitare il patto convenuto della ricompra, appolto nell'alienazione di esso, può sempre esercitarlo, restando sempre vivo; siccome non ostante qualunque lasso di tempo, resta sempre vivo, insisso alla Regal Corona il suo Regal Demanio: e lo scrisse *Renato Choppino de Demanio Regio lib. 3. num. 4. fol. 438.* ivi: *Quisquis autem Fisci patrimonialem fundum emerit sub pacto redimendi, vix est ut quantalibet fundi præscriptione juvari possit, fiduciariæ venditioni contrariæ; cujusmodi pigneratitia fiscalis prædii mancipatio, ac possessio inefficax est ad prædium temporis usu capiendum, argum.l.justo, §.non mutato, ff. de usucap., quippe quum exordium rei bonæ fidei ratio non tueatur: adde, quod jus venditi prædii redimendi adæquatur ipsimet prædio, eademque privilegii causa continetur.*

Secondo, è certissima la ragion del Fisco, che non possa prescriversi il patto *de retrovendendo* ne' beni del Regal Demanio di Sua Maestà: poichè nell'alienazion della roba del Demanio,e della Regalia di Sua Maestà, ancorche si dica *in burgensaticum, & in liberum allodium*, per l'apposizion del patto *de retrovendendo*, non si trasferisce il *dominio diretto* al concessionario, per la *Cost. Scire volumus*, in sentimento di tutti gli *Autori*; perche con detta apposizion del patto *de retrovendendo*, *remanet penes Regem spes reversionis*, ex *Reg.Rovit.in decis.72.num.33.Horat.Montano*, & aliis in *secundo cap. adductis*; ed il Concessionario si ha per un puro Tenutario: nè presso la sua persona passa il *dominio diretto*, o il possesso civile del dominio diretto, ma *loco usufructuarii habetur*, siccome ex *Freccia, Cannetio, & aliis Auctoribus* nel *primo cap.* si è scritto; e perciò il compratore, o Concessionario per tutti i secoli del mondo non può prescrivere *spem reversionis*,*ed il dominio diretto del Regal Demanio, che mai non ha egli posseduto, e sempre è rimasto *penes Regem*; e che prescriverebbe se prescrivesse il patto *de retrovendendo*, riservato *penes ipsum Regem*: essendo noto, che *penes Regem Demania, & Regalia propriè resident*, siccome nella Ruota del Cedolario dottamente motivò il Sig.Presidente Petrone:e vana fu la risposta del nuovo Avvocato del Monistero,che *penes Regem*, siccome *non possunt esse bona feudalia*, così non potranno essere nemmeno le Regalie, e Demanj; onde si dovranno avere *tamquam bona burgensatica*: poichè siccome avvertisce il *R.Rov.in d.dec. 72.n.33.* ivi: *Animadvertendo primum, quod assumptum D.Didaci ad excludendam hanc qualitatem, fundatam in eo præsupposito, quod penes Regem non sunt feudalia, sed omnia sunt burgensatica, est omnino impertinens respectu qualitatis Regaliæ; licet sit verissimum respectu qualitatis feudalis, nam regalia quatenus sunt penes ipsum Regem, & cum ejus persona, & corona conjuncta*. Per qual ragione il compratore de' territorj demania-

maniali, stante il patto *de retrovendendo*, riservato al Principe, si considera per un mero usufruttuario, e tenutario; non potendosi dare due dominj diretti di una istessa cosa, come insegnò *Ulpian. in l. si ut certo, §. si duobus, ff. commodati*; e *Paolo in l. 3. §. ex contraria ff. de acquirend. possess.* ivi: *contra naturam quippe est, ut cum aliquid ego teneam, tu quoque id tenere videaris*; e perciò non può prescrivere *contra Dominum* il dominio diretto, che mai non è passato in lui, ma sempre è rimasto nel Patrimonio, e nel possesso civile del Principe, *qui enim proprio nomine non possidet, præscribere non potest*, ex *cap. si diligenti de præscript.*, anco se vi fusse il lasso di mille anni, *Jason in l. 2. num. 157. Cod. de jur. emphyteut. fundamentum enim præscriptionis licet immemorabilis est possessio proprio nomine, sine qua nulla potest adesse præscriptio, etiam per mille annos, Honded. post alios in cons. 79. num. 24. lib. 1. Menoch. de recuperand. possessione remedio 6. num. 130. Covarruv. in regul. possessor init. 2. part. in princip.*, *& nunquam possessor rei præscribit directum dominium reservatum penes dominum, etiam si nihil solvat, neque aliter recognoscat directum dominum*, siccome insegna *Carlo Molinea in consuetud. Parisiens. §. 7. num. 13.*: ed il possesso naturale si presume continuato dal detentore *ex eadem causa, & qualitate qua cœpit, nec ex sola animi sui destinatione potest sibi mutare causam possessionis; & semper censetur possessio continuata, & non interversa, in præjudicium domini directi, etiam si diù nihil factum, nec præstitum fuerit*, siccome *ex omnium sententia*, in esclusione di tal prescrizione *contra dominum directum*, pienamente viene scritto da *Pietro Barbosa ad l. 2. Cod. de præscript. triginta, vel quadraginta annor. num. 52. 63. 65. 66. 67. 74. & num. 90.*

Terzo, nel Regno espressamente vien proibita ogni prescrizione contra i beni del Regal Demanio, siccome ordinò l'Imperador Federico II. nella *Constitut. del Regno Cum universis*, ivi: *Præscriptionem etenim aliquam eis prodesse non volumus quantolibet tempore tenuerint*, ove la *Glos. di Caramanico*, avvertisce ivi, *& est expressum, quod demanium Regis nullo tempore præscribi potest*. L'istesso si deduce dalla *Costitu. Si dubitatio*, per la ragion chiara, che in detta *Costitu.* si enumerano tutti i modi, per far pruova contra il Demanio, e pur tra essi non si appone il rimedio della *prescrizione*; e però la *Glos.* conchiude: *quod in demaniis nullius temporis præscriptio objicitur*; E l'istesso Imperador Federico, che fu autore della *Costituzione quadragenalem*, in tit. *de prorogatione præscriptionis*, nella quale ordinò che la prescrizion, che correva contra il Fisco, s'intendesse prorogata sin'a cento anni, ivi: *Quadragenalem præscriptionem, & sexagenariam, quæ contra Fiscum in publicis hactenus competebat, usque ad centum annorum spatium prorogamus*; nè parlò del Demanio, nè potè parlarne; imperocchè avendo circa il Demanio proibito ogni prescrizione *quantolibet tempore tenuerint*, non poteva prorogare al lasso di cento anni quella prescrizione proibita in qualunque tempo; giacchè la parola *quantocumque temporis*, esclude ogni tempo, anche immemorabile, ex *l. competit, Cod. de præscript. triginta, vel quadraginta annor.* e l'avvertiscono *Marta de clausf. clausf. 118.*, *Barbosa*, ed altri addotti dal *P. Afflitto in*

addit.

*addit.ad controv.*46.*&* 47. *num.*126. E benche *Andrea d'Isernia*, che sempre sostenne l'opinioni contra il Fisco, avesse sostenuto contra la *Glossa*, che ancò i beni del demanio fossero sottoposti alla prescrizione immemorabile, in tal maniera interpretando le due *Costituzioni Cum universis*, *& si dubitatio*; con tutto ciò la comun sentenza è quella, che seguita l'opinion della *Glossa del Caramanico*; atteso *Andrea* stimò fondare questa sua opinione sul fondamento, che la prescrizione immemorabile, e centenaria contenga in se un presunto Privilegio del Principe; ut notat *in cap. Imperialem num.* 50. ivi: *Item innitetur hæc præscriptio donationi, non præscriptioni, & dicet Principem donasse ex certa scientia, & Privilegium concessisse, quod probabit per talem præscriptionem*; ma questa opinione di Andrea nel Regno non può aver luogo, stanti gli ordini Regali sopravenuti dopo il vivere di esso *Andrea*, sin dal tempo dell'Augustissimo Imp.Carlo V. negli anni 1509.,1518.,e 1527. che nel Regno i privilegj, ed assensi non possano allegarsi, nè presumersi, se non siano esecutoriati, e registrati fra certo tempo nella Regal Cancellaria, come nel *secondo capo* si è scritto, ed anco l'avvertisce il *Consig.de Georg.in allegatione* 3. *num.* 10. *in fine, & num.*11. *& in repet. feudal. cap.* 25. *num.*13. ivi: *quia cum natura, & stylus concessionis regiæ sit annotari in quaternionibus Regiæ Curiæ, & non reperitur notata, ergo non est vera concessio, l. Titiæ textores, ff.de legat.*1. & notat *Reg.Loffred.in cons.*25.*num.*18. *in fine*, & sequitur *P. Afflict.in addit.ad controv.*46.*&* 47.*n.*155.156.157.*ad* 161. *tacitus enim assensus non potest operari plusquam expressus*, ut docet *Camerar.in cap.*1.*de natur.success.feud.lect.*20. *num.*36. *&* 37. *in antiqua impressione*, Nè per lo lasso di cento anni, e col preteso del tempo immemorabile può indursi la prescrizione in quelle cose, a rispetto delle quali il Principe ha espressamente proibita la prescrizione, ut ritè scribit *Larrea in alleg. fiscal.*109.*num.*15.*tom.*2. ivi:

Quarto, siccome per potersi apporre il patto di ricomprare a favore del venditore, nel contratto di vendita, che si fa di roba del Principe, proibita di alienarsi, vi è necessario l'espresso assenso del Principe; così per l'istessa ragione non si può rimettere da' contraenti senza l'assenso espresso del Principe come si è scritto nel 2. *cap.*: e perciò se nel Regno non può ammettersi, nè presumersi l'assenso, ancorche siano scorsi cento anni, dovendo l'assenso essere espresso; o sia su i contratti de' beni feudali, per la *Costitut. Constitutionem divæ memoriæ*, o sia su i contratti del Regal Demanio, e delle altre Regalie, per le *Costituzioni Dignum*, e *Scire volumus*; quali assensi siano registrati ne' pubblici Archivj della Regal Cancellaria, e della Regia Camera, & notat *Afflict. in addit. ad cap.* 46. *&* 47. *num.* 161. e da noi pure si è scritto nel *secondo capo*: per l'istessa causa non può prescriversi il patto di ricomprare senza espresso assenso del Principe: altrimenti ammettendosi la prescrizion del patto di ricomprare, si verrebbe necessariamente ad ammettere il tacito assenso del Principe, per potere restar valida la prescrizione, siccome dopo *Andrea*, e *Camerario*, l'insegnò il *Reg.Rovito nel cons.*14.*num.*12.*tom.*2.ivi: *Octavò respondetur, ubi in venditione feudi cum pacto de retrovendendo accessit regius assensus*

sus

sus, hujusmodi pactum de retrovendendo non potest remitti sine novo assensu, secundùm Andream in cap.1. §.si verò col.2. de controv. investit. argum.l.sicut, Cod.de action.& obligat. quem refert, & sequitur Camer.in repet.cap.Imperialem cart.17.in lit.E. de probibit.feudor.alienat. per Frideric. Et assensus in Regnò debet esse expressus, ut dixit Afflict. in constit. Constitutionem divæ memoriæ; ideo si in expressa remissione pacti de retrovendendo, appositi in venditione feudi, requiritur regius assensus, quanto magis requiri debet in remissione tacita, quæ ex tempore resultat in vim præscriptionis, nec præsumitur assensus ex diuturnitate temporis, ut concludit Marin.Freccia in tract.de subfeud.lib.3.q.25.& 28. Nè l'assenso può presumersi *ex quacumque diuturnitate temporis* nel Regno, ut scripsit *Consiliar.Theodorus in allegat.93.num.25.* ivi: *Quæ omnes probationes cessant hoc tempore in Regno nostro, in quo assensus registrantur; & consequenter si in registris non reperiuntur, tunc testes, qui assensum adfuisse deponerent, essent falsi, & præsumptiones, quæ ex possessione oriri possent, evanescunt; cessat enim præsumptio, ubi innotescit veritas, neque hoc casu præsumeretur, etiam per mille annos, prout hæc omnia latè declarantur per Frecc.in lib.2.de subfeud.qu.28. circa finem in vers.ubi autem certum*; e perciò nè per ragion di presunzione, nè per ragion di prescrizione, anco pel corso di mille anni può validarsi l'atto col presunto assenso, ut scribit *Camillus Laratha in suo theatro feudal.part.* 8. *in dilucidat.20. & in dilucidat.21.*

Quinto, il Demanio del Gaudo è antica Difesa della Regia Corte, misurato co' suoi limiti nel tempo del Re Ruberto nell'anno 1336. e di nuovo misurato nel tempo dell'Augustissimo Imperador Carlo V. nell'anno 1522. coll'intervento del Presidente Muscettola; e qualunque usurpazione seguita de' territorj del suddetto Demanio, fù riparata, e reintegrati i territorj al suo Demanio, come apparisce dalle *provisioni* spedite nel tempo del Re Ruberto: e nell'anno 1505. nel tempo del Re Ferdinando il Cattolico, s'interpose il Decreto Generale della Regia Camera, *quòd super territoriis, & defensa Gaudi Fiscus conservetur in possessione dicti territorii, & quòd ponantur custodes, & referatur similiter Illustrissimo Domino Magno Capitaneo.* In esecuzione del qual decreto, non ostante che questa fedelissima Città di Napoli in una sua supplica avesse chiesto alla Maestà Cattolica del Re Ferdinando la licenza di potersi coltivare i territorj del Gaudo, per la penuria, che si era patita di vittovaglie, e per la restituzione di alcuni territorj del Gaudo; e tra i Capitoli della Città di Napoli, si fusse ordinato, come apparisce nel *cap. 35. Placet Catholico Regi quoad licentiam cultivandi agros; quoad restitutionem petitam mandat, quòd fiat restitutio, ut petitur, audito prius tamen Fisco*: nondimeno non ostante quest'ordine, nell'anno 1507. si vede che dal Proccurator Fiscale Giovanni de Locteriis si prese possesso di tutti i territorj del Gaudo, ordinando a' coloni che avessero riconosciuta per Padrona, e Signora di quei territorj la Regia Camera; e nel medesimo tempo dall'Avvocato Fiscale si compilò un giudizio, e nel termine si provò il dominio della Reg. Corte, e le ragioni, che in ogni tempo vi avea avuto per escludere legit-

timamente le pretensioni di coloro, i quali avevano fatto instanza al Re Ferdinando: dal che seguì poi, che nell'anno 1522. per ordine di S.M. andò il Presidente Muscettola a riconoscere i territorj, che si comprendeano nel Gaudo, per farli restare in beneficio della Regia Corte, come si è scritto nel 1. *capo*. Sicchè essendovi i suddetti Decreti del Re Ruberto, e della Regia Camera anco nel tempo del Re Ferdinando, passati in cosa giudicata, eseguiti, ed osservati con tanti atti giudiziarj susseguenti; non si può allegare prescrizione di patto *de retrovendendo*, e di dominio de' territorj del Gaudo, anco per lo corso di mille anni; perche sarebbe contra i suddetti Decreti, e saria la prescrizione con mala fede, *ut post antiquos* scribunt *Gratianus discept. forens. cap.*403: *à num.*1. *Consil. Staiban. resol.*15. *à num.*9.

Sesto, nel Regno non può opporsi prescrizion veruna contra i beni del Regal Patrimonio per l'assenza notoria del Principe: e se nel tempo del Re, ed Imp. Federigo Svevo si fe la *Costit. Quadragenalem*, in rubr. *de prorogatione præscriptionis*, nella quale in quei casi, ne' quali corresse la prescrizione contra il Fisco si prorogò fin al corso di cento anni, essendo stata giusta quella *Costituzione* uniforme alla legge comune, ex traditis per *Antonium Fab. Cod. lib.*7. *tit.* 12. *definit.*1. *num.*7. 8. & 9. ciò fu, perche in quel tempo, e prima, i Re di Napoli facevano dimora, ed erano presenti nel Regno; e 'l Re istesso Federigo avea fatta altra *Costituzione*, che incomincia: *Consuetudinem pravam*, tit. *de rei actione, & exceptione*, con cui acciocchè potesse correre la prescrizione nel Regno, ordinò, che dovesse essere presente nel Regno colui, contra il quale si pretendesse prescrivere, ivi: *præsente etiam in Regno adversario suo*; ma dopo la mancanza de' Re Aragonesi, unito il Regno alla Monarchia Spagnuola fin dal tempo dell'Augustissimo Imperador Carlo V. essendo tutto il Regno rimasto senza la presenza di Sua Maestà, per avere stabilita la sede in Castiglia: da quel tempo in poi, non essendo nel Regno presente il Principe, non potè più correre prescrizione in suo pregiudizio, il che è cosa fuori d'ogni dubbio; ed il Reggente *Revertero*, illustre per le sue opere, e gravissimo Giureconsulto ritrovandosi capo del Tribunal della Regia Camera, dicea, ciò non ammettere disputa, siccome riferisce *Vincenzo d'Anna in repet. rubr. & cap.*1. *de Vasal. decrep. ætat. in* §. *investirentur nu.* 451. ivi: *Verùm nolo omittere, quòd dum causas agebam in Regia Camera dum juvenis essem coram illo doctissimo Locumtenente Francisco Revertero, nunc Regente dignissimo, allegabam hanc nostram præsumptam investituram sæpe nos docebat, non procedere in Regno, neque nobis aliquid allegabat sola sua maxima authoritate fretus; sed ego qui ejus dicta semper colui tamquam oraculum, considerabam fuisse rationem, quia talis præsumpta investitura desiderat præsentiam Domini in Regno, qui cùm semper absens sit, numquam possit considerari talis præsumpta investitura, & allegabam text. in cap.*1. *vers. inde etiam de consuet. recti feudi, ibi*, Domino præsente, *& ibi Glos. in vers. aliquo tempore. Idem & secundo per text. in constit. Regni Consuetudinem in* 3. *lib. ubi allegans præscriptionem in feudis triginta annorum, oportet verificare præsentiam Adversarii, de qua*

vide

*vide Andr.in cap.*1. §.*præterea in princip. de capit. Corradi,III. pro opinione Reverterii allegabam Andream in cap.Imperialem §.illud col.4.verſ.dicit Fiſcus de prohibit.alienat. per Frideric. ubi dicit, quando Vaſallus innititur præſcriptioni, oportet, quòd Dominus ſit præſens in Regno toto tempore præſcriptionis; idem Andr. in d. cap.Imperialem, §. nec Dominus col.4.& ita etiam tenet Camer. ibid. col.3. niſi Vicerex Regni haberet poteſtatem de novo infeudandi, quod nunquam eſt, nec evenire poteſt, ut Vicerex hic permaneat triginta annis, & dicere poſſemus ut de Pontificibus, non videbis dies Petri, nam hic nunquam ab anno* 1503. *quo fuerunt Proreges, vixit aliquis annis triginta.* E perciò nel Tribunal della Regia Camera non coſtando il titolo valido, ſi è ſempre annullata qualunque alienazione, benche conſermata colla preſcrizion centenaria;*nam præſumptio centenaria in Regno non producit titulum validum contra Dominum abſentem*, ut refert *Camill. de Curte in ſuo diverſor.feud. verſ.declarata igitur num.* 12.*fol.* 78. ancorche vi fuſſero tutti gli altri requiſiti della preſcrizione,oltre aſſo ſpazio de'cento anni,ſiccome avvertiſce *Larath.nel ſuo tratt.feud.par.*8.*dilucidat.*22.*num.*1. e lo ſiegue *Hodierna in addit. ad Surdum in deciſ.*1.*num.*10.ivi : *Et ideo hæc præſcriptio non procedit contra directum Dominum, hoc eſt Regem in Regno, qui ſolus habet directum dominium in feudis, ex eo, quia Rex ſemper abeſt in Regno, ut ſic fuiſſe deciſum in Regia Camera Summariæ teſtatur Anna in repetit. cap.* 1. *de Vaſall. decrepit. ætatis in verſ. inveſtirentur num.* 425.,e lo ſcriſſe ancor bene il *Preſid. Merlino in centur.*2. *controv.forenſ.cap.*72. *num.*22.23. & 24. impugnando *Lanario* di contrario ſentimento, ivi: *quæ ſcientia nunquam datur in Regno, niſi Rex, & Supremus Dominus ſit præſens, ut proinde nec Regi obeſſe poſſit Proregis, neque aliorum officialium ſcientia, quæ potius negligentia dicetur, ex rationibus ſatis eleganter traditis per Dom. Marium Cutelli in Cod. legum Sicular. ad leges Regis Martini ſub tit.de juriſdict. cap.*3. *num.*41. & 46.*fol. mihi* 326. *Reg. de Marin.ad Reverter.in dec.*558.*n.*2.& 3.,e l'iſteſſo aver luogo nel Ducato di Milano per l'aſſenza de' Sereniſſimi Rè Auſtriaci, che dimorarono nella Spagna, lo ſcriſſe *Fajardo par.*1.*alleg.*1.*fiſcal.num.*84.

Settimo, ancorche nell'alienazione della roba del Regal Demanio non ſi fuſſe appoſto il patto di ricomprare a favore del Fiſco, con tutto ciò il diritto di ricomprare s'intende di ſua natura inſiſſo nella roba alienata del Regal Patrimonio, e ſempre il Principe può reintegrare al ſuo Regal Patrimonio la roba alienata, reſtituendo il prezzo ricevuto, eſſendo ciò quanto antico, tanto giuſto iſtituto de' Romani per conſervare l'Imperio *in vim ſcilicet præeminentiæ, ac prærogativæ regalis, cui intuitu redimi, ac hui eodem pretio poſſunt res omnes, quæ è Patrimonio ejus exierunt*; il qual diritto ſpeſſe volte usò Marco Antonino detto il Filoſofo; poiche il Principe quando contrae, ſi conſidera come Privato, ma quando ricompra ſi conſidera come Principe obbligato a reſtituire al ſuo Patrimonio la roba del ſuo Regal Demanio, e della ſua Regalia ſtabilita per ſoſtenimento della Regal Corona, che alienata per qualunque neceſſità occorſagli,è tenuto quella reintegrare nel ſuo Regal Patrimonio;*nam quacum-*

cumque ratione fiant hujusmodi alienationes, cum tacito pacto redimendi facta censentur, ficcome insegnò *Baldo ad usus feudor. tit. qualiter feud. alien. poss.* §. *porrò num.5. vers. tu dic, ubi tacitè videtur reservatum Domino jus redimendi, ex quo non fuit ademptum per l. præcipimus in fin. Cod. de appellat. & Bald. opinionem sequuntur Mierez ad constit. Cathalon. par.1. collat.3. cap.34. num.5. Cancer. var. resolut. cap.3. de jure Castrorum num.184. Fontanell. de pactis nuptial. clausf.4. glos.5. tom.1. nu.25. Dom. Ripolla var. resolut. cap.11. num.257. Larrea decis.76. num.19. par.2.* e diffusamente lo scrisse *Fajardo alleg. fiscal. par.1. alleg.1. à num.11. & seqq.* & refert decisum *Grivell. in decis. Dolana 76. num.5.* ivi: *Tamen Senatus noster integerrimus communi omnium ferè suffragio re multum, diuque perpensa verius esse existimavit, Patrimonii principalis redimendi æternam esse authoritatem, submota etiam centum annorum præscriptione, idque per multas illas rationes, quas longiori profectò examine, quàm locus hic expostulet expandunt. Choppin. d. tract. de Deman. Principis lib.3. cap.9. & Joann. Bodin. in sua Republica, tit. des Finances.* e ciò non può mettersi in dubbio, se l'alienazione siasi fatta *sine legitimis subhastationibus*, o pure *modico pretio*, con lesione del Fisco, o pure il Principe per la necessità di ristabilire il suo Regal Patrimonio già diminuito, volesse farlo, ficcome lungamente scrisse *Fajardo nella d. sua prima alleg. fiscale num.36. nu.83. num.87. 89. 121. 126. 127. 128.* e nel proprio Demanio del Gaudo lo scrisse *Matteo d'Afflitto*, gravissimo Giureconsulto, e Feudista di veneranda memoria nel Regno, *in constit. Authoritatem in tit.85. de locat. Demanii num.4. 5. & 6.* ove fra l'altre ragioni, scrisse, ivi: *Item quia illæ concessiones intelliguntur rebus sic se habentibus juxta notata in l. quod Servius, & ibi concord. ff. de cond. ob causam, sed quando fuerunt factæ dictæ concessiones Rex erat absens à Regno*, e poi soggiunse: *& tanto magis, quando essent factæ dictæ concessiones sine subhastationibus, prout requiritur de jure, & per istam constitutionem*. E se il Signor Reggente nella sua scrittura ci dà per conceduto, che Sua Maestà possa rivocare le alienazioni fatte liberamente, senza patto di ricomprare, e senza riserva alcuna di dominio de' territorj demaniali del Gaudo, e reintegrare i territorj al suo Regal Demanio, quando voglia rivocarle per cagion di sua delizia, e per andarvi a caccia: quanto maggiormente dovrà darcelo per conceduto, quando voglia rivocarle per riparare i bisogni del suo Regal Patrimonio, che è proprio della riserva fatta *pro usu Regiæ Curiæ*, apposta sempre in qualunque alienazione fatta de' territorj del suddetto Demanio del Gaudo.

E per quel che riguarda alle cinque opposizioni fatte contra i possessori in difesa del Regal Patrimonio dal Sig. Avvocato Fiscale Biscardi, eletto già in quel tempo Reggente: benchè il Sig. Reg. Argento, che allora esercitava la carica di Avvocato, nella sua dottissima *scrittura*, fatta a favore del Monistero, dica, ivi: *ma non è molto difficile il mandare a terra sì fatte opposizioni*; avvalendosi del diritto, che ogni Avvocato ha di contraddire per difesa de' suoi clienti; mentre ove si tratta d'indagare la verità, non si considera la maggioranza di Categoria nel Ministero, essendo ciò un'accidente,

dente, che depende dalla grazia del Principe: dimostreremo come Avvocato del Regal Patrimonio, che le oppposizioni Fiscali del Signor Reggente Biscardi furono giuste, e le risposte fatte dal Signor Reggente Argento non le *mandarono a terra*, ma restarono tutte in piedi illese, ed intatte, senza aver patito nemmeno una picciola scossa.

La prima obbjezione fiscale del Signor Reggente Biscardi fu l'essersi apposta nella riserva del patto di ricomprare la clausola, *nulla data temporis praescriptione*, per la quale il patto si fè perpetuo, nè potè prescriversi per qualunque spazio di tempo, contra il quale assunto il Signor Reggente Argento pretendè in risposta di fondare nella sua *scrittura*, che tal clausola, che produce l'azione dal contratto istesso, non possa impedire la prescrizione di trenta, o quarant'anni, e tanto più la centenaria, e l'immemorabile, sul fondamento, che questa clausola, come ogni altra azion perpetua, che nasce dalla convenzione de' contraenti, si prescriva per lo corso di trenta anni, e che la prescrizione non può rinunciarsi, essendo introdotta pel favor pubblico, *ne dominia rerum stent in suspenso*. Ma in quanto alle Regalie, e Demanio del Principe per la riserva del patto di ricomprare, restando il dominio diretto infisso alla Regal Corona presso il Principe stesso, senza trasferirsi nella persona del cessionario, che si ha *loco usufructuarii*, come sopra si è scritto, cessa tal inflessione, *ne dominia rerum stent in suspenso*: ed a rispetto delle stesse Regalie, e Demanio del Principe, essendovi nel Regno le *Costituzioni*, *Scire volumus*, colle altre che impediscono l'alienazione; e l'altra, *Cum universis*, che impedisce la prescrizione, perciò non può opporsi qualunque prescrizione, ancorche non fusse espressamente rinunciata, siccome ben l'insegnò *Antonio Fabro Cod.lib.7.tit.12. definit.1. num.13.* ivi: *sed quamquam ex juris ratione haec omnia verissimè disputantur, eo tamen jure utimur, ut quod ad eas res attinet, quae sunt de Demanio Principis, nec quadragenaria, nec alia ulla praescriptio Principi objici potest, exemplo nimirum juris Gallici, quo prohibita est non tantum alienatio, sed etiam praescriptio qualibet demanii Coronarii edictis in eam rem conscriptis*; mentre per le due proibizioni, che anche sono in Savoja in virtù degli editti Ducali, dice d'entrare l'istessa parità, che nel demanio della Corona di Francia, ivi: *Ut idem sit hac parte Ducalis demanii favor, qui Regii apud Gallos*; e ne soggiunge poi la ragione, ivi: *accedit, quod aliis quamplurimis aliorum Ducum edictis alienatio demanii Coronarii distinctè probibita est, alienationis autem verbum sicut usucapionem comprehendit, ita & temporis praescriptionem, & verè non tantùm Principis interest, sed etiam Reipublicae, ut hujusmodi temporum praescriptiones exprobantur; nam alienatis ut ubique fit bonis ferè omnibus, quae demanii erant Coronarii, pessimè ageretur cum Principe, si redimendi jura quanticumque temporis praescriptione tolli possent, nec tantùm cum Principe, sed etiam cum subditis, quorum incommodo cessura essent universa Principis, & Reipublicae onera*.

Ma anco ne' Patrimonj privati, non essendo la prescrizione cosa favorevole, *sed impium remedium, & contra naturalem aequitatem*, come avvertiscono *Cravett.in cons.201.n.37.Roland.in cons.21.n.38.& 46.lib.2.& cons.68. n.11.*

n.11.& seqq. & n.35.lib.3. Caball.in cons.178.n.28. lib.1. Mascard.de prob. conclus.1218.n.3. alla quale prescrizione potendo i contraenti rinunciare, possono perciò, se vi è la rinuncia espressa della prescrizione, fare perpetuo il patto di ricomprare, non ostante qualunque prescrizione di tempo già rinunciata: siccome insegna *Ant.Fab.Cod.lib.7.tit.13.de præscrip. triginta, vel quadraginta annor.defin.3.* ove al *n.5.* scrisse: *nam quum id conventione fieri possit, nemo dubitat*, & in *alleg.* disse: *cùm justæ, ac legitimæ conventiones dent legem contractibus, l. juris gentium 7. §. ait Prætor, ff. de pactis, l.1.si convenerit ff.depositi, l.contractus 23. ff.de regul. jur.*, e chiunque vuol prescrivere il patto *de retrovendendo* contra la convenzione con l'espressa rinuncia fatta da contraenti, costando *l'initio del titolo invalido*, cessa ogni prescrizione centenaria, ed immemorabile, le quali non possono aver luogo *ubi constat de initio tituli invalidi, & vitiosi*, etiam *si sint lapsi mille anni*, ut notant *Mastrill.de magistratib. cap.19. num.28. Mierez de majoratu par.4.qu.20.num.251. Molin.de primog.cap.6.num.75. Honded. in cons.82.num.43.lib.1.Gratian.discept.441. num. 17. & seqq.* & ritè docet *Petrus Barbosa in rubr.tit. Cod. de præscript.30.vel 40.annorum num. 348., & seqq.fol. 60.* & latissimè *Laratha in Teatr. feudal. part. 8. dilucidat. 22.* e ne' proprj termini scrisse il *Consig. Prato pract. observ. cap.36. n.18.& 19.* onde grave è l'equivoco preso dal Signor Reggente Argento, tirato dall'amor della causa, avvalendosi nella sua *scrittura* dell'autorità di quei *Dottori*, che sostengono il patto *de retrovendendo*, prescriversi per lo corso di trenta, o quaranta anni, ancorche vi sia la riserva del venditore di poterlo esercitare *semper in perpetuum, & quandocumque*, dovendosi tale riserva intendere come ogni altra azione perpetua, duratura solamente per lo spazio di trenta anni, ex *l.cum notissimi, Cod.de præscript. triginta, vel quadraginta annorum*, trascrivendo le parole di *Antonio Fabro Cod.lib.7.tit.13.defin.3.* ivi: *Quis enim aliud ea conventione actum videri potest, quàm ut perpetuum esset jus redimendi, perpetuaque actio, atqui etiam perpetua jura, perpetuæque actiones longissimi temporis præscriptione excluduntur*; ne' quali termini scrissero *Pietro Surdo nella decis.2.Boer.nella decis.183.*, e gli altri autori rapportati dal *Consig.Staivano nella risolut.40.num.37.& seqq.*; benche anco in questo caso, che il patto di ricomprare si possa sempre esercitare, sia la opinione più vera abbracciata non da *Autori* consulenti, che scrissero, servendo alle cause de' loro clienti, ma da *Facchineo controv. jur. lib.2. cap. 13. Minsinger.observ.26. centur.1. & observat. 70. centur. 6.* e da altri autori gravissimi rapportati dal *Reg. Rovit.nel comento della Pram. 1. tit. de pacto de retrovendendo num.4.* e questa essere l'opinione vera in pratica lo scrisse il *Consig. Prato in d.observ.36. per tot.* e lo riferisce deciso *Cancer. var.resol.par.2. cap.13. tit.de empt.& vend.num.51.& 52.*

Nondimeno se nella riserva del patto *de retrovendendo*, oltre alle parole *semper, quandocumq; & in perpetuum*, vi sia anco l'espressa rinuncia della prescrizione, con quelle parole, *nulla data temporis præscriptione*; in tal caso cessa la ragione, per la quale si mossero gli *Autori* contrarj a sostenere, che il patto di ricomprare si prescriva per lo spazio di trent'anni, i quali si

fondarono nella congetturata mente de'contraenti, che per le parole *semper, quandocumque, & in perpetuum*, non avessero voluto fare rinuncia espressa di prescrizione, e perciò si dovessero intendere uniformi all'altre azioni perpetue, che per le Costituzioni degli altri Imperadori s'intendono durare per lo spazio di trenta, o quarant'anni, come si legge nelle *leggi del Cod.in tit.de præscript.triginta,vel quadraginta annor.* e siccome avvertisce *Pietro Surdo nella sud.decis.2.num.9. 10. & 11.* ivi: *Verba illa semper, perpetuò, quandocumque, & similia, sui natura non tollere præscriptionem, & licèt possint aliquo modo importare infinitatem, tamen imputandum est venditori, qui potuit apertius loqui, ex quo in dubio contraxisse videntur secundùm leges, quia sui natura restringuntur à lege ad triginta annos*; ma essendovi la rinuncia espressa della prescrizione, il patto di ricomprare resta perpetuo in qualunque tempo, e la convenzione delle parti si deve attendere, essendo *juris naturalis*, e la prescrizione introdotta *à jure civili*, e lo distinse egregiamente l'istesso *Ant.Fabro* nel luogo istesso rapportato nella sua *scrittura* dal Sig.Reggente, *Cod.lib.7.tit.13.defin 3.*, ove dopo aver sostenuto che per la parola *quandocumque semper, & in perpetuum* non s'intenda l'azione durare più di trent'anni, riducendo le parole trascritte dal Signor Reggente, ivi: *Quid enim aliud ea conventione actum videri potest, quàm ut perpetuum esset jus redimendi, perpetuaque actio, atqui etiam perpetua jura, perpetuæque actiones longissimi temporis præscriptione excluduntur, nec videtur in mala fide esse emptor, qui jure communi utitur*; soggiunge poi quell'acutissimo, e gravissimo Giureconsulto al *nu.5*, ivi: *nisi expressim convenerit, ut jus illud ultra trigesimum, adeoque quadrigesimum, & aliud quatumcunque tempus extendatur, nam quum id conventione fieri posse nemo dubitat.* Sicchè ove sia la rinuncia espressa della prescrizione, senza determinazion di tempo veruno, com'è la clausola, *nulla data temporis præscriptione*, che non possa opporsi la prescrizione, come cosa fuori d'ogni dubbio, la insegnò l'istesso *Antonio Fabro*; e lo scrisse *Fontan.in decis.76.nu.17.* e questa fu dottrina originale di *Felin.in rubr. de præscript.col.7.in princip. fallent.4.vers.sed fortè*, & latè notat *Gratian.discept.forens. cap.2.n.54.*

Inutile ancora, e vano è quanto si adduce dal Sig. Reggente, in risposta di questa obbjezion fiscale, sforzandosi di provare, che la prescrizione *est juris publici*, e che non possa rinunciarsi, mentre sarebbe la rinuncia *contra legem*, il che non sta in facoltà de' contraenti rinunciare, e che bisognerebbe apporsi la clausola, che *toties quoties fusse prescritto il patto de retrovendendo*, in tal caso incominciasse di nuovo a correre in beneficio del venditore; imperocchè oltre che il suo assunto non è vero, e la comun sentẽza degli *Autori*, è che la prescrizion introdotta a favore del possessore dalle parti si possa rinunciare, e che se possono i contraenti rinunciarla colla clausola, *toties quoties fuerit præscripta actio.*; l'istesso è, se si rinuncia da' contraenti colla clausola, *nulla data temporis præscriptione*, ch'è la clausola anco usata dall'Augustissimo Imp.Carlo V. per far perpetuo il patto, nella *Pram.5.de feudis*, onde tutte le autorità addotte dal Sig. Reggente gli sono contrarie, giacchè nel Regno, essendovi la *Costituzione Cum universis*, e le altre, col-

le

le quali sta proibita ugualmente l'alienazione, che la prescrizione della roba del Demanio del Principe, il rinunciare alla prescrizione non solo non è contra le leggi, ma è uniforme alla legge istessa del Regno, essendo le *Costituzioni* del Regno jus commune in Regno, e prima si devono attendere dette *Costituzioni*, ed in loro difetto il *jus commune Romanorum*, ut notat *Consiliarius Marcell. Marcian. in conf.* 14. *num.*2. *vol.* 1. E perciò se non può allegarsi dal possessore la prescrizione, ancorche fosse prescrizion centenaria immemorabile, ove la legge proibisca la prescrizione, siccome ex omnium sententia riferisce *Pietro Barbosa nella l. omnes* 4. *num.*17.*vers.limitabis tamen Cod. de præscript. triginta, vel quadraginta annorum cap. cum ex offic.* & ibi *Panormit. num.* 4. *de præscript. quia immemorialis non valet purgare vitium probibitionis juris*, *Larrea allegat. fiscal.*109. *num.* 15. quanto maggiormente ove sia la legge, che lo proibisca, e la convenzione de' contraenti, che espressamente l'abbia rinunciato?

Però ancorchè non vi fussero le *Costituzioni* del Regno, che proibiscono la prescrizione, essendovi la convenzione espressa di rinuncia alla prescrizione del patto *de retrovendendo*, fatta tra il Principe venditore, ed il compratore, la rinuncia alla prescrizione potè farsi col Principe contraente, non essendo contratto fatto tra due persone private; e perciò tal convenzione indefinita esclusiva della prescrizione non può *ex defectu potestatis* ristringersi alli trent'anni, siccome l'avvertisce *Pietro Surdo nella detta dec.*2.*num.*1.2. 3. *&* 8., ed al *num.*3. ne reca la ragione, ivi: *& ratio est, quia Princeps potest præscriptionem tollere, l. præscriptio, C. de oper. public.* poichè, se il Principe può prorogare il patto *de retrovendendo* convenuto tra le parti, a certo tempo limitato, siccome dopo *Castillo in decis.*218.*vol.*3. scrisse il *Reg. Rovito in coment. pragm.* 1. *de pacto de retrovendendo num.*4. *in fine*; quanto più può nel contratto da stipularsi con esso convenire che contra il patto *de retrovendendo* non corra veruna prescrizione di tempo; e lo insegna *Mario Cutello ad ll. Siculas cap.* 40. *nota* 53. *in fine*; essendo tal patto favorevole, *ut res vendita redeat ad suam pristinam naturam*, ut ait *Fontanella in decis.* 77. *num.* 4. onde non entra la riflessione, che la prescrizione non possa rinunciarsi dalle Parti, spezialmente quando si è contrattato col Principe, perche gli Autori istessi, che hanno scritto prescriversi il patto *de retrovendendo* per lo spazio di trenta, o quarant'anni, non ostanti le parole espresse, che importassero perpetuità, han confessato, che se il Principe confirmasse tal convenzione, la prescrizione certamente non correrebbe, siccome scrisse *Menoch.nel conf.*143.*n.ult.* ivi: *Non etiam urget auctoritas Soccin. sen. conf.*86. *col. ult. lib.* 1. *quia is loquitur, quando Princeps, qui præscriptioni jus auferre potest, illam pactionem confirmavit*; nè entra l'altra riflessione, *ne dominia rerum stent in suspenso*; perchè nelle Regalie, e nel Demanio del Principe il dominio è restato sempre infisso presso la Regal Corona, nè mai potè passare col patto *de retrovendendo* nel compratore, che solamente si considera *loco usufructuarii*, come sopra si è scritto.

Onde

Onde non possono applicarsi le autorità addotte dal Signor Reggente del *Menochio nel conf.606.* intorno alla donazione fatta d'un feudo dal Signor Duca di Milano Francesco Sforza a D. Giovanni Tolentino, e del *conf.* 962. a rispetto dell'infeudazione fatta d'un'altro feudo dal Signor Duca di Savoja Carlo Emmanuele alla Principessa Elena di Lucemburgo *cum facultate redimendi semper, & quandocumque voluerint*; scrivendo il *Menochio*, che tal facoltà s'intendesse prescritta per lo spazio di trenta anni, o almeno di cento; poiche oltre all'esito contrario seguito a quei due Consulti, in quelle due concessioni non vi fù l'espressa rinuncia alla prescrizione, la quale essendo un'eccezione introdotta da Teodosio Imperadore il Grande, padre dell'Imperador Valentiniano, siccome si ricava dalla novella *costituzione* di Valentiniano, e di Teodosio il giovane suo Collega, prima di detta *costituzione* l'eccezion della prescrizione era affatto sconosciuta, e qualunque azione *in rem* su gli beni stabili contra i possessori *erat sempiterna nullis seculis interitura*, siccome avvertisce *Giacomo Cujacio lib.7.Cod.tit.39. in princip.de præscriptione triginta, vel quadraginta annor.* qual'eccezione di prescrizione introdotta a favore del possessore potersi espressamente rinunciare da' contraenti, come cosa fuor d'ogni dubbio lo scrisse *Ant.Fabro Cod.lib.7.tit.13.definit.13.* ivi: *nam quum id conventione fieri posse nemo dubitat*. Sicchè tutte le autorità addotte dal Signor Reggente nella sua *scrittura* gli sono affatto contrarie, e provano la ragione chiarissima del Fisco. Poiche ove nel contratto si apponga dal venditore il patto *de retrovendendo* a suo favore, senz'altra parola dinotante perpetuità, se tal patto si prescriva fra gli trenta, o quarant'anni, o pure come atto facultativo del venditore non istia soggetto a prescrizione veruna, fu tra' *Dottori* gravissima disputa, & *indigere decisione Cæsarea*, scrisse il *Tesauro qq.forens.qu.72.num.2. lib.2.*, e non prescriversi essere la più comune, e vera opinione scrisse il *Consig. Altimari nell'addit. al Reg.Rovit.in conf.14.to.2.* ma se nel contratto a favore del venditore, che si riservò il patto *de retrovendendo* si fossero apposte le parole dinotanti perpetuità, cioè, *semper, in perpetuum, & quandocumque*, in tal caso la più comune opinione ricevuta ne' Senati di Europa, è che il patto non istia soggetto alla prescrizione, siccome riferendo gli antichi *Autori*, e le decisioni scrivono modernamente due *Autori* Regnicoli, il *Consig.Prato obser.pract.c.36.per tot.* e'l *Rodoer.nel conf.30.per tot.*, che se oltre alle parole denotanti *perpetuità*, si sia anco da' contraenti fatta la rinuncia espressa della prescrizione, in tal caso non prescriversi il patto, è la più certa, e comun sentenza riferita da *Gomesio var.resol.lib.2.cap.2.de empt.& vendit. num.28. Fontan. in decis.76.num.17.* e se poi la rinuncia alla prescrizione sia fatta coll'intervento del Principe, allora non può esservi disputa, perche il Principe può togliere la prescrizione, siccome dopo gli antichi nota *Mario Cutello in decis.1. Sicula num.* 124. e perciò nel contratto da farsi dal Principe istesso prima d'acquistarsi ragione alcuna al compratore può pattuire *in re sua*, che il patto *de retrovendendo* non sia soggetto a prescrizione, *ut extra omnem controversiæ aleam*, scrissero *Menoch. nel conf.143.num.ultim.Pietro Surdo nella decis.2.num.1.2.3.& 8.* Però se

di vantaggio vi sia anco la legge, che proibisca la prescrizione, com'è nel Regno, ove sta proibita l'alienazione, e la prescrizione della roba del demanio del Principe *pro bono publico*; per essere il Demanio istituito *pro tutamine Regni*, come scrivono *Afflitto in constitut. Dignum num. 3. Regens de Ponte in lection. feudal. 8. num. 15. Antonius Faber Cod. lib. 7. tit. 12. definit. 1. num. 15.*, e come sopra si è scritto, in tal caso non solo la convenzione apposta a favore del venditore, rinunciandosi alla prescrizione del patto *de retrovendendo*, è valida, e cessa ogni prescrizione, anco centenaria, ed immemorabile, che non può aver luogo, ove resiste la legge, ut scripsit *Petr. Barbosa in l. omnes 4. num. 17. vers. limitabis tamen; Cod. de praescrip. triginta, vel quadraginta annor.* ma la convenzione contraria, colla quale si pattuisse dover correre la prescrizione, sarebbe nulla, come contra la legge proibitiva *favore publico*, ex *Bartolo, Angelo, Alexandro, & aliis Interpretibus* in *l. nemo potest ff. de legat. 1.* ex *l. 24. ff. de usucapionib.* ivi, *ubi lex inhibet usucapionem bona fides possidentis nihil prodest*; e tutte le autorità addotte dal Signor Reggente, che la prescrizione, come introdotta *pro bono publico*, non si possa rinunciare da' privati ne i loro contratti per esservi la legge, che il proibisce, ex *leg. 1. ff. de usucap.* se sia roba infissa alla Regal Corona del Principe, tutte gli sono contrarie nella prescrizione rinunciata nel Regno anco da' soli privati ne' loro contratti su la roba del Demanio del Principe, essendo la rinuncia uniforme alle leggi del Regno, che proibiscono la prescrizione; onde la convenzione contraria, che corresse la prescrizione, come contraria alle *Costit.* del Regno sarebbe nulla nel sentimento degli *Autori* medesimi, da esso Sig. Reggente addotti nella sua dottissima *scrittura*, e sarebbe odiosa, siccome avvertisce *Larr. in alleg. fisc. 15. lib. 1. n. 18. & in alleg. 28. n. 25.* senza esservi Autore alcuno, che abbia preteso di scrivere, che se contrae il Principe coll'espressa rinuncia della prescrizione in un Regno, ove stia proibita la prescrizione su la roba infissa alla Regal Corona, che in tal caso abbia luogo la prescrizione contra le *Costit.* del Regno, e contra la convenzione del Principe; quando basterebbe sola la proibizion dello statuto, senza la convenzione del Principe, siccome dopo i Canonisti scrisse *Cagnol. nella l. 2. C. de pact. int. empt. & vend. al n. 81. in fin.* e pure basterebbe, che fusse roba proibita di prescriversi, *Mascar. de prob. in concl. 1219. n. 66.*

La seconda obbjezione fiscale del Signor Reggente Biscardi fu, che il patto *de retrovendendo* si dovesse stimare perpetuo, per essersi promessa la retrovendita *a Sua Maestà, ed a' suoi felicissimi eredi, e successori del presente Regno*, in risposta della quale il Signor Reggente Argento nella sua *scrittura* dice, ivi: *che non è meno debole della prima, perche anco quando il compratore si obbliga di retrovendere al venditore, e suoi eredi, e successori, il patto di ricomprare, non dura più di trent'anni, intendendosi data la facoltà agli eredi di esercitare il patto, purche ciò facciano dentro il termine dalle leggi a tutte le azioni prescritto, Jason in l. si mater in fine, Cod. de instit. & substitut. Cagnol. in l. 2. num. 82. vers. ampliatur communis conclusio. Cod. de pactis inter. emptor. & venditor.* Soggiunge poi il Signor Reggente: *e quantunque da noi non si nieghi, che la prescrizione indotta a riguardo*

do del defunto cessi a rispetto dell'erede, quando il jus l'appartiene ex persona propria indipendente dal defunto, o perche anco la stipulazione si è fatta in suo beneficio, *o perche il jus di redimere spetta al fideicommisso, e la prescrizione si pretende indotta per negligenza dell'erede, o del predecessore fideicommissario per quel che scrive il Cardin. de Luca de servit. discurs. 87. num. 5. non però questo non ha luogo, come soggiunge il medesimo Autore num. 8. quando l'erede viene continuando la persona, e le ragioni del defonto, perche allora la prescrizione con quello cominciata, si complisce contro di lui non ostante la dizione pro heredibus*: e conchiude il Signor Reggente, *e perciò non trattandosi nella nostra causa di un jus. di ricomprare, che spetta ad un majorato, e chiamato in esso, nè* di stipulazione fatta in beneficio dell'erede per sua propria contemplazione *non per ragione dipendente dal defonto, ma di patto, il quale si fè per Sua Maestà Cattolica, e suoi eredi, e successori nel presente Regno, il quale è fuori affatto di dubbio, che per le clausole contenute nell'investitura fatta al Re Carlo Primo d'Angiò, sia ereditario.* Conchiude perciò, *dal che siegue necessariamente, che contro i successori del Regno non vi fusse bisogno di nuova prescrizione, ma quella anco cominciata solamente, e non finita contro il defonto, corresse contro l'erede, essendo per altro notissimo, che la prescrizione, che col defonto ebbe principio, seguiti a correre contro l'erede, anco se quello è minore, l. Emil. 39. ff. de minor. Afflict. dec. 212. Tesaur. dec. 103. nu. 1. Tiraq. de retr. convent. §. 1. glos. 2. num. 54.*

Ma benche non si fè *scrittura* dal Reggente Biscardi per fondare le sue cinque objezioni fiscali, restano però ben ferme, e salde dalle risposte istesse date dal Signor Reggente. Poichè la prescrizione del patto di ricomprare dovendo incominciare a correre, stante la *scienza, e negligenza del venditore*, che potendo usare la facoltà d'esercitare il patto, sia negligente di esercitarlo, ex *Bartolo in l. Æmilius num. 5. ff. de minorib. Abbat. in cons. 82. quamquam in his dubiis, Mascard. de probat. conclus. 1218. num. 2. & conclus. 1219. num. 70. Surd. in decis. 3. num. 23.*, ed essendo la prescrizione specie d'alienazione, ut inquit *Antonius Faber Cod. lib. 7. titul. 12. definit. 1. vers. alienationis autem verbum, sicut venditionem comprehendit, ita & temporis præscriptionem, Surd. in dicta decis. 3. num. 24.*; nel Regno per le *Costituzioni Scire volumus*, e *Dignum*, fatte da' Re Ruggiero, e Federigo assai prima dell'investitura data al Re Carlo Primo d'Angiò, ricercandosi nell'alienazioni delle Regalie, e delle robe del Regal Demanio l'espressi, e special licenza del Principe, *& ex certa scientia*, e perciò non bastando la sua sola scienza, siccome si è scritto nel *secondo cap.*, non potè incominciare a correre la prescrizione in pregiudizio del Regal Demanio senza l'espresso assenso del Principe istesso, non bastando il tacito suo consenso, e la sua sola scienza, siccome anco si è scritto in questo capo dopo gli antichi feudisti, rapportati dal *Reg. Rovito nel cons. 14. num. 12. tom. 2.* onde non essendoci espreso assenso del Principe, *& ex certa scientia*, che avesse permesso di correre la prescrizione del patto, anzi la convenzione, essendo in contrario, *nulla data temporis præscriptione*, mai principiò la prescrizione a correre contra il

 Prin-

Principe venditore, e perciò molto meno potè continuare a correre contra i suoi eredi, e successori, i quali nemmen sarebbero tenuti ad osservare il fatto del loro predecessore, che fosse nullo contra la *Costitut. Scire volumus*, e contra la *Costitut. Dignum* espressamente dal Principe non derogate: e siccome il Principe istesso, che avesse conceduto l'assenso senza l'espressa derogazione a dette *Costituzioni*, non sarebbe tenuto osservarlo, *Regens Tapia decis. Supremi Senatus Ital. 5. num.* 120., maggiormente contra gli eredi non entrerebbe la disposizione della *leg. cùm à matre, Cod. de rei vindicat.*, anche se si trattasse fra' privati, per essere l'atto *nullo*, ed *illecito*, contra lo *statuto*, e *Costituzioni del Regno*, siccome notano *Cravet. nel cons.* 200., il *Reg. de Ponte nel cons.* 61. *num.* 27. *e* 59. *tom.* 1., il *Padre Afflitto in controvers.* 32. *num.* 16. *e* 17., e ne' proprj termini della prescrizione del patto *de retrovendendo*, che non correrebbe *ex contractu illicito* contra gli eredi scrisse *Cagnolo nella l.* 2. *Cod. de pactis inter emptor. & vendit. n.* 88.

Oltre a che il diritto di rivocare la roba del Regal Demanio, tenendolo i Re nel Regno non dal contratto d'alcun loro predecessore, ma principalmente come infisso alla Regal Corona, ed in virtù di tante *costitut.*, *e capitoli del Regno*, e de i *capitoli di Papa Onorio*, qualunque successore nel Regno può esercitarlo, benchè dovesse essere anco erede del Re predecessore, per quel, che scrisse l'istesso *Cardin. de Luca* rapportato dal Signor Reggente nel *tit. de servitutib. discurs.* 87. *num.* 7. 8. Ivi: *Tunc etenim qualitas hæreditaria non obstat successori; ad istum effectum, quando jus sibi obvenit ex persona propria independenter à defuncto*, vel quia sibi expresse stipulatum sit (com'è nel nostro caso, che si stipulò espressamente a favore della Regia Corte, e de' suoi felicissimi eredi, e successori nel Regno) *vel quia jus redimendi pertineat ad fideicommissum, & præscriptio prætendatur inducta ex triennali negligentia hæredis gravati, vel prædecessoris fideicommissarii, cum similibus; tunc enim quamvis in successore principaliter ex persona, & jure proprio veniente, concurrat etiam accidentaliter qualitas hæreditaria prædecessoris, non tamen sibi obstat lapsus temporis; quia licèt hæres juxta magis communem, & receptam sententiam teneatur habere ratum factum sui auctoris, etiam in juribus ex persona propria competentibus; quatenus vires hæreditariæ suppetunt, nihilominus id rectè procedit, quoties agatur de facto positivo defuncti, de quo præstanda sit evictio, seu quod fidei violationem contineret, juxta terminos text. in l. cùm à matre, Cod. de rei vendicat. id verò adaptabile non erat illis terminis, in quibus agebatur solùm de defuncti negligentia, de qua nulla præstanda est evictio, neque ex ea fidei violatio, vel aliqua indemnitatis actio resultabat, & consequenter rectè successor, quamvis prædecessoris hæres jus suum exercere potest*; essendo similmente ben noto per la legge comune de' Romani, che l'osservanza, e prescrizione indotta in pregiudizio delle Regalie, e del Demanio della Regal Corona, nuoce solo a quel Principe, che l'ha permessa, e tollerata, ma non a' Re suoi successori, ex *l. cùm filius* 8. *ff. de militari testam.* ivi: *verumtamen alienum jus minuere non potest*, e dopo il *Reg. Tappia*, ed altri *Autori*, l'avverti-

vertisce *Larrea in allegat. fiscal. 67. num. 37. lib. 2.*

Però molta maraviglia ci reca il leggere diminuite le parole del patto, e dell'obbjezion fiscale, trascritte più volte nella sua *scrittura* dal Sig. Reggente; imperocchè il patto della ricompra non fu solamente, che potesse fare la ricompra *Sua Maestà Cattolica, e i suoi felicissimi eredi, e successori nel presente Regno*, ma fu conceputo, cioè *pacto tamen, & declaratione expressis, quòd ubi dicta Regia Majestas, ejusque Curia, vel sui felicissimi hæredes, & successores in hoc Regno, quandocumque, nulla data temporis præscriptione reemere, seu recuperare voluerint*; sicchè la facoltà di ricomprare si riservò non alla persona del Principe, ma alla dignità, ivi, *ubi dicta Regia Majestas, ejusque Curia*, con essersi *espressamente stipulato a favore della Regia Corte*, osservandosi tutto il patto conceputo, non a favore di certa persona, ma *sub nomine dignitatis, quæ nunquam moritur*, in que' nomi, *Sacra Catholica Majestas, Regia Curia, Successores in Regno*; e perciò tutta la volontà de' contraenti non fu di alienare dal Regal Demanio la roba venduta con tal contratto, ma in virtù della riserva del patto della ricompra, fu la volontà di riservarlo perpetuamente nel Regal Demanio, da durare sin tanto nel Regno sarebbero durati i *Re*, e *la Regia Corte*, come si stabilisce dal *Sommo Pontefice* nel *capitolo si gratiosè de rescriptis in 6.* ivi: *Secus autem si usque ad Apostolicæ Sedis beneplacitum gratia concedatur; tunc enim quia Sedes ipsa non moritur, durabit perpetuò*; e l'avvertiscono i *Canonisti* su tal capitolo, riferiti dal *Reg. Rovit. in cons. 39. num. 2. lib. 1.* da *Mario Cutello in decis. Sicula 1. orat. 1. num. 173. Rocc. de officiis rubr. 13. §. 8. Consil. de Georgia allegat. 46. Toro in compend. part. 3. vers. Beneplacitum*, tralasciando di dire, che la Regia Corte *dicitur corpus fictum repræsentatum, & non habens animam*, e perciò *nulla potest considerari scientia, vel negligentia, ut currat præscriptio, Febus decis. 32. num. 7. Reg. Rovit. in cons. 14. lib. 2. num. 4.*

La terza obbjezion fiscale fu, che si debba attendere la consuetudine del luogo, e nel Regno è introdotta la consuetudine, che non si prescriva il patto *de retrovendendo* per lo spazio di trent'anni, siccome anco in altri paesi si pratica, contra laquale obbjezione il Sig. Reggente nella sua *scrittura* risponde, ivi: *Nè di maggior peso è la terza, perche non è a noi occulto, che quello suole dirsi, che unaquæque provincia abundet in sensu suo, si sperimenti particolarmente intorno alla questione, se il patto di retrovendere si prescriva per li trenta anni, essendosi in alcuni luoghi ricevuta l'opinione, che ammette la prescrizione, in altri la contraria, così in Aragona, cessa la nostra controversia, e'l patto di retrovendere basta, che si sia fatto semplicemente, e senza tempo determinato, anco senza la parola semper, quandocumque, o altre simili, affinche non si prescriva, similmente in Catalogna o per la suddetta, o per altre ragioni, il patto non soggiace a prescrizione per antica consuetudine in quella Provincia introdotta, come ne fanno fede Canter. par. 1. de empt. & vendit. cap. 13. num. 51. e Fontan. decis. 75. e 76. e questa istessa consuetudine fu abbracciata nella Germania, s'è da credersi a Gio: Ficard. in suis commun. opin. v. pacto de retrovendendo*

in

in 2. tomo. *Ma ciò che sia del costume particolare d'alcuni luoghi, in tutti gli altri paesi ne i termini del jus comune, sicome è più vera, e più alla legge, & alla ragione conforme l'opinione, che il patto si prescriva per li trenta anni, e molto più per la centenaria, così è stata approvata dalla consuetudine, ed in particolare nel nostro Regno, nel quale* tutti i nostri Autori *sono d'accordo, che il jus di ricomprare non possa esercitarsi dopo i trenta anni, e tra questi Afflitt. de jure protbomis. §. 3. num. 20. Rovit. in pragm. 1. de pacto de retrovendendo, il quale num. 4. riferisce in primo luogo gli Autori, che dicono prescriversi per anni trenta il patto, non ostante la parola quandocumque: ed avendo dopo rapportato i contrarj, conchiude:* Secus in pacto de retrovendendo, quod certum est, præscribi spatio triginta annorum, *teste Præsid. de Franch. decis. 48. in fin. Trentacinq. ubi supra, Staiban. loco cit. de Rosa consult. 12. Hodiern. ad Surd. decis. 2. de Marin. d. lib. 1. cap. 157. Non ostando punto la decis. rapportata da Riccio in collectanea decis. 285. par. 2. pag. 261. poiche con quella altro non si determinò, se non che essendo il patto munito con giuramento, non fusse bastevole il corso di trent'anni per la prescrizione, ma se ne richiedessero quaranta, avendo forza il giuramento di perpetuare l'azione fin'al detto tempo, intorno a che anco vi è gran contrasto tra DD. ciò che si rende chiarissimo dalle parole di Riccio, e fu avvertito da Geronimo di Leone in decis. 36. num. 6. ivi: & hæc est magis communis opinio, quando non intervenit juramentum, licèt eo interveniente, non præscribi dicto tempore triginta annorum, fuit decisum in Sacro Consilio Neapolitano, ut refert Riccius in collectan. ad dec. 285. par. 2. pag. 261.*

Vana è la risposta, che il Signor Reggente ha preteso di dare a questa obbjezione fiscale; poichè non è vero ciò che egli riferisce, che *in tutti gli altri paesi ne i termini del jus comune, siccome è più vera, e più alla legge, ed alla ragione conforme l'opinione, che il patto si prescriva per gli trent'anni, e molto più per la centenaria, così è stata approvata dalla consuetudine, ed in particolare nel nostro Regno, nel quale tutti i nostri Autori sono d'accordo, che il jus di ricomprare non possa esercitarsi dopo i 30. anni*; imperciocchè già nella prima obbjezione fiscale si è dimostrata essere più vera l'opinione, che il patto *de retrovendendo* conceputo colle parole denotanti *perpetuità*, non si prescriva per lo spazio di trenta anni, nè per la centenaria; essendo la prescrizione *impium præsidium, & contra naturalem æquitatem, & gentium*, ut scribunt *Ursill. ad Afflict. in decis. 13. num. 2. Cravett. in cons. 201. num. 37. Roland. in cons. 21. num. 38. & 46. lib. 2. est enim odiosa tamquam absorbens jus alterius*, ut ex *cap. placuit il secondo*, *§. potest 16. quæst. 3.* inquit *Abbas in cons. 71. videtur prima fronte num. 1. vers. præterea vol. 2.* & sequitur *Mascard. de probat. in conclus. 1218. num. 3.*, nè si deve aver ragione della prescrizione ne' supremi Senati, ne' quali si giudica *sola facti veritate inspecta*, siccome avvertisce *Andreolo in controv. 142. nu. 15.* e specialmente ciò ha luogo nel Regno, nel quale si procede *sola facti veritate inspecta*, per lo capitolo del Regno *Detestantes*, ut notat *R. Rovit. super Prag. 3. n. 31. tit. de ord. judic. Ursill. ad Affl. in dec. 13. n. 4.*, rappresentando i Tribunali del S.R.C., e della Reg. Camera, la suprema autorità del Principe nel

Ro-

Regno, ficcome da' fereniffimi Re fu ftabilito, e lo notano *Franch. in dec. 419. num. 2. & decif. 714. num. 7. Ganaverro in decif.* 30. e perciò nel Regno in detti fupremi Tribunali non aver luogo la prefcrizione, oltreagli antichi *Autori*, l'avvertifce il *Reg. Configl. Scipione Teodoro* chiariffimo Autore Regnicolo *in alleg. 93. num. 21.* ivi: *ut vulgo dicatur titulum de præfcriptionibus effe abolitum, præfertim in Sacro Confilio ob fummum periculum animarum in detinendis bonis alienis, aliter quàm ex bono, & æquo, fiquidem mala fides in præfcriptionibus velatur potius, quàm aufertur*,

E perciò non è vero, che nel Regno tutti i noftri *Autori* fiano d'accordo, che il jus di ricomprare non poffa efercitarfi dopo i trent'anni, effendo verò tutto il contrario, mentre *Afflict. nel d. §. 3. num. 20.* riferifce l'opinione, che tra' privati il patto fi prefcriva *fpatio triginta annorum*, fenza dire, come fi pratica nel Regno; ma il *Rumni* fuo addente in detto *trattato de jure prothomifeos in §. 2. in 6. notabili num. 10. fol. 126.* fi rimette alle decifioni di *Fontanella 75. 78. & 81.* nelle quali fi conchiude, non prefcriverfi il patto, e così effere la confuetudine nel Regno; il *Reg. Rovito nella pram. 1 de pacto de retrovend.* conchiude, che il patto *de retrovendendo* non fi prefcriva per lo fpazio de' 30. anni, effendo equivoco prefo nella *fcrittura* del Sig. Reggente l'aver riferito più volte le parole di *Rovito*, ivi: *fecus in pacto de retrovendendo, quod certum eft, præfcribi fpatio triginta annorum, tefte Præfid. de Franch. decif. 48. in fine*; mentre il *Reg. Rovit.* dopo aver conchiufo, che il patto *de retrovendendo* non fi prefcriva, foggiunfe, *fecus in pacto de vendendo*; effendo molto diverfo il patto *de vendendo* dal patto *de retrovendendo*. Il *Configl. Staivano nella rifolut. 40.* fcriffe come Avvocato in difefa del fuo cliente, fenza averne potuto ottenere giudicatura a fuo favore. Il *Configliere de Rofa nella confultat. 12.* fcriffe contra il Fifco, allegando una *prefcrizione immemorabile più di 150. anni*, con tutto ciò riferifce ivi decifo contra il fuo *Confulto* a favore del Fifco. *Hodierna nell'addit. ad Surdum*, feguita l'opinione di *Surdo*, fenza dire, come nel Regno fi pratica. Lo fteffo è del *Trentacinq.* nel luogo citato, e del *Reg. de Marinis nel cap. 157. lib. 2.* ma che il patto *de retrovendendo* non fi prefcriva, è la comun fentenza degli *Autori Regnicoli*, come può offervarfi preffo il moderno *de Luca nell'addit. al Reg. de Marinis nel fuddetto cap. 157. lib. 2.* e nell'*addit. a Gratian. nel tom. 1. nel cap. 2.* e preffo il *Configl. Prato obfervat. practic. cap. 36. Rodoer. nel conf. 30.*, e preffo il *Configliere Altimari nell'addiz. al conf. 14. del Reg. Rovito num. 5. vol. 2.*

Siccome nemmeno è vero, che il prefcriverfi il patto fia approvato dalla confuetudine nel noftro Regno, effendo la confuetudine nel Regno tutta in contrario, poichè il Signor Reggente vuol provare tal confuetudine colla *decif. 48. del Prefid. de Franchis*, nella quale decifione trattandofi d'altra materia, incidentemente dice il *Sig. Prefidente de Franchis* d'aver decifo, che il patto *de vendendo quandocumque*, s'intenda prefcriverfi per lo fpazio di trent'anni; il che non ha che fare col patto *de retrovendendo*, e ben lo diftinfe il *Reg. Rovit. nella pram. 1. de pacto de retrovendendo in fine*; mentre l'efer-

l'esercizio del patto *de retrovendendo* vien riservato dal venditore su la sua roba, nel contratto stesso, col quale vende, con tal legge favorevole per lui, perche coll'esercizio del patto, *rei vendita redit ad suam pristinam naturam*, ut inquit *Fontanell.in decis.77.num.4.*; onde nel Regno non vi è stata in tempo veruno giudicatura, che avesse dichiarato il patto *de retrovendendo* prescriversi per lo spazio di trent'anni, ma tutte le decisioni sono state in contrario; poiche in caso più forte, quando il patto di ricomprare fusse stato riservato dal venditore *ad certum tempus limitatum*, il Sacro Consiglio *ex æquitate* prorogò il suddetto patto di ricomprare a favore del venditore, oltre al tempo limitato nel contratto, per qualunque leggiero pretesto, o di difetti di solennità, o di diminuzione del prezzo, ut refert decisum *Vincent. Anna in allegat.* 11. ed altre decisioni del S.C. riferisce *Toro par.1. compend. v.pactum de retrovendendo*, e questi difetti concorrono in questa causa del Gaudo contra il Monistero di San Severino, e contra gli altri possessori; e generalmente, che il patto di ricomprare non si prescriva nel Regno, vien rapportata una decisione dal *Riccio* nella sua *collectanea decis.* 285. altra decisione vien riferita da *Toro in compend. juris Regni par.1. v. pactum de retrovendendo*; lo stesso essersi deciso nel caso del suo *cons.* 30. riferisce *Rodoerio*; e giacchè il Signor Reggente nella sua *scrittura* fa menzione della causa tanto agitata nel S.R.C. tra il Sig.Reggente Marchese di Crispano con Carlo Forgione; della quale fa menzione il *Maradei*, moderno, e diligente scrittore nelle sue *osservazioni nell'osservat. al singul.*323.*num.*2.& 4.*fol.*291. qual causa per lo Signor Marchese di Crispano fu difesa dal Signor Reggente Biscardi non ancora assunto al Ministero, e da altri Primarj Avvocati di quel tempo, essendosi da me difesa in contrario la ragione di Carlo Forgione ne' primi anni delle mie azioni nel foro: per quei, che riguardò la prescrizion del patto di ricomprare opposta contra il Marchese di Crispano, che pretendeva esercitare il patto dopo essere scorsi più de' trenta, e quarant'anni, dalla G. C. della Vicaria, e dal Sacro Regio Consiglio si decise, non aver luogo, benchè nella mia *scrittura* fatta a favore del Forgione si fossero allegate l'istesse *autorità* addotte poi dal Signor Reggente nella sua *scrittura* fatta a favore del Monistero in questa causa del Gaudo, essendomi perciò convenuto per difesa della causa di ricorrere ad altra ragione, cioè, che l'esercizio del patto di ricomprare non apparteneva al Marchese di Crispano, ma a Carlo Forgione creditore del venditore, la cui eredità era ancora giacente; su qual nuovo motivo succumbè il Marchese, rivocandosi il decreto, che avea ottenuto, *stante deposito facto*, d'essere immesso nel possesso della roba venduta, e si diede termine sull'*esercizio* del patto, per decidersi dal Sac. Cons. chi dovea esercitarlo, se il Marchese di Crispano erede di Grazia di Caro, moglie, e creditrice di Gio:Francesco Coppola venditore, che si riservò il patto di ricomprare; o Carlo Forgione possessore del territorio comprato da Gio: Francesco Coppola, sottoposto al patto suddetto, per essere ancor'egli creditore del venditore: ed anche dopo essendosi da me esercitata la carica di Regio Consigliere per più anni nel Sacro Regio Consiglio nel tempo

istesso,

istesso, che il Signor Reggente esercitava la carica di Avvocato; si è sempre così praticato; ed, assunto poi il Signor Reggente al Ministero, ha pure così praticato; veggendosi pochi mesi addietro deciso nel Sacro Regio Consiglio col suo intervento, a relazione del Signor Consigliero Muscettola a favore della Signora Duchessa di Montelione in *via esecutiva*, dopo sessant'anni, con esserle stato permesso di esercitare il patto di ricomprare sul Palazzo venduto nell'anno 1654. al Marchese di S. Giuliano, e che presentemente si possedeva da un terzo possessore Signor Marchese Spinelli. L'istesso attesta il *Reg. de Marinis ad Reverter. in decis.573.num.1.& 2.* ivi: *ut nec centum annorum spatio præscribatur.*

Onde giustamente *Fontanella nella decis. 77. num.10.* scrisse, che nel Regno di Napoli vi era la consuetudine, che il patto *de retrovendendo* non si prescriva: atteso nel Regno due decisioni uniformi fatte nell'istesso articolo dal Sacro Regio Consiglio inducono la consuetudine di giudicare, ut refert *Franch. in dec.238. n.3.* e si deve osservare in tutto il Regno, *Afflict. in dec.190. in fin. Franch. in decis.356. n.4. vers. & postquam*; e tal consuetudine di giudicare si deve osservare, anche se fosse *contra dispositionem juris communis*, ut inquit *Caravita super ritu 37. num. 4. Magnæ Curiæ Vicariæ, ex l. fin. in fine, Cod. de injuriis*, ivi: *mos judiciorum, qui hactenus obtinuit, & in posterum servetur intactus*, e l'avvertisce anco *Franchis in decis.329. nu.12.* Per le quali ragioni non dovea parere strano al Signor Reggente, che il patto *de retrovendendo*, riservato a favore della Regia Corte nell'alienazioni (fatte coll'assenso di Sua Maestà) degli Arrendamenti, fiscali, ed altre imposizioni, descritte nel libro del Regal Patrimonio, sia imperscrittibile, e che sempre possa la Regia Corte ripigliarseli, esercitando la facoltà del patto di ricomprare, e restituendo il prezzo ricevuto da essa Regia Corte: il che, se sulli beni de' privati vi è la consuetudine a favore del venditore; ne' beni fiscali a favore del Fisco mai si è dubbitato nel Regno, nè *Autore* alcuno ha ardito di contraddirlo: benche solamente il Signor Reggente, senza fondamento di ragione, e senza autorità veruna ha tentato di ponerlo in dubbio in detta sua *scrittura*.

La quarta obbjezione fiscale, che la prescrizione non possa opporsi al Fisco, particolarmente perche nella *Pram. 5. de feudis* dall'Imperador Carlo V. fu disposto, che il patto di retrovendere, anco ristretto a certo, e determinato tempo, dovesse giudicarsi perpetuo, ella è chiarissima. E benche il Signor Reggente risponda nella sua *scrittura*, che *non si avrà a durar molta fatica per ributtarla*; con tutto ciò la sua risposta niente conchiude contra la forza di detta obbjezione. Dice il Signor Reggente, che *in quanto alla prescrizione del patto di retrovendere, il Fisco niente differisce da' privati, e chè ciò si renda chiarissimo dalla decis. 1. e seq. di Surdo, e nel n. 4. 5. 6.* ivi: *Retulit tamen Senatus locum fuisse præscriptioni per cursum triginta, vel ad summum quadraginta annorum; quia Princeps in dubio utitur jure privati, atque ita jure communi, ex* Gratiano cap. 2. num.20. Menoch. cons. 606. e cons. 962. *specialmente nel corso di cento anni, ed immemorabile: nè può ritrarre nessun profitto il Signore Avvo-*

cato Fiscale dalla pram.5. de feudis; *poiche la disposizione di quella si restringe solo a quei Baroni, che nell'invasione del Regno, che succedè nell'anno 1528. seguitarono le parti de' Francesi, e giurorno l'omaggio al Re Cristianissimo; e perciò, dichiarati ribelli, soggiacquero alla pena della confiscazione, e de i beni, e de i feudi, che da questi, o da loro antecessori si erano alienati col patto di retrovendere, da mettersi in uso in certo, e determinato tempo; per quel motivo, che non poteva aver il Fisco notizia de i patti di retrovendere, che si fussero apposti in dette alienazioni, il che si rende evidentissimo dalla* Pram.unic.de pacto de retrovendendo, *ove l'Imperadore ordinò*: tempus præfatum de retrovendendo nullo pacto currere intelligatur, nisi elapso biennio, aut postquam hujusmodi pactum de retrovendendo eidem Fisco nostro intimatum, notificatumq; fuerit, ne Fisco nostro, desuper sibi competere ignoranti, præjudicium immeritò inferatur; *non lasciando di notare, che dalla detta Pram. si ricava, che la scienza degli officiali in quanto alla prescrizione del patto di retrovendere pregiudichi al Principe; poichè in essa si dice, che il tempo stabilito alla retrovendita non dovesse correre, se non doppo il biennio, o dal giorno, che i patti si fussero intimati, e notificati al Fisco; & in dette prammatiche si trattò solo di quei beni burgensatici, o feudali, che si erano alienati da' Baroni, o da' loro antenati, prima della ribellione, col patto di retrovendere fra certo tempo, & in tal maniera è stata interpretata dalli Autori del Regno, e specialmente da Rovito in* d.Pram.1.de pactis de retrovendendo; *nè è da tralasciare, che ne meno a riguardo delle vendite fatte da detti Baroni ribelli, può dirsi che sia esclusa la prescrizione di trent'anni, e molto meno la centenaria, mentre per le parole* quandocumque, *e* quotiescumque *non si toglie la prescrizione di trent'anni, e molto meno la centinaria*, ex Rumonio apud Menoch.in consf.962. num.4. *e, non ostante il patto de retrovendendo, il dominio della roba venduta passa al compratore*, Kopp. in decis. 1. Saxonica, *e nell'Arrendamenti si ammette la ricompra, perche ne i tributi, & imposizioni, come supreme regalie, per essere quelle annesse al Principato, & in segno di essere al Principe riservate, & anco per essere introdotte per difesa della Repubblica, stà proibita ogni qualunque prescrizione*, ex l.competit C.de præscript. triginta, vel quadraginta annor. *però non s'intende della prescrizione centenaria, la quale non è esclusa dalla* l.competit, *nè vi è esempio che dopo i cento anni si sia esercitato il jus luendi con ripugnanza della parte.*

Però non è vero, che il Principe nel suo contratto non possa convenire la rinuncia della prescrizione; nè in questo *utitur jure privati*; poichè, siccome si è scritto nella prima objezion fiscale, il Principe può derogare alla prescrizione: e l'istesso *Surdo* l'avvertisce in *d.decis.1.e* 2., ove benche dica, *Princeps in dubio utitur jure privati, in decis.*1. *al num.*4. ciò s'intende in dubbio, non quando espressamente il Principe conviene nel contratto, che non abbia luogo la prescrizione, ut ipse *Surdus* notat in *decis.2. num.*8. ivi: *Secundò respondetur, quod in facto* Soccini *constabat ex multis aliis, Principem voluisse tollere præscriptionem; nam ultra promissionem de perpetuo attendendo, legitur etiam prohibuisse Communitatibus, & aliis de non molestando quoquo modo, vel mutando confines in perpetuum;*

item

item vetasse, ne Universitates confinantes, vel aliæ personæ possent acquirere dominium, vel jus aliquod: quæ omnia simul juncta cum dictis verbis quandocumque, & semper, *arguunt voluntatem Principis fuisse, ne aliqua præscriptio induci posset: at in facto nostro nihil horum intervenit præter illa verba* semper, *&* quandocumque, *quæ per se non exprimunt claram voluntatem, quin non sit locus præscriptioni*: e per tal motivo di non esserci espressamente rinunciato alla prescrizione, fù deciso che la prescrizione avea luogo per lo corso di trenta, o quarant'anni. L'istesso fatto concorrevi nelle cause, nelle quali scrisse il *Menoch. in consf.606. e 962.* nelle quali non vi fù espressa rinuncia alla prescrizione; la quale poterli dal Principe rinunciare, l'istesso *Menoch.* lo scrisse nel *conf.* 143. *num. ult.* come sopra si è detto. L'istesso fù nel caso di *Graziano nel cap.2. al num.20.* come si dichiara al *num.* 21.; e perciò in tanti paesi veggiamo i statuti, co' quali i Principi han derogato alla prescrizione, ordinando che il patto *de retrovendendo* sia perpetuo, ed imperscrittibile, e non ostante qualunque lasso di tempo, anche di cento anni; e l'istesso ordinò l'Imperador Carlo V. nel Regno di Sicilia, siccome riferisce *Antonino d'Amato in resol.19.num.1.& 6.*

Ed è vanissima la riflessione del Signor Reggente, che la *Pram. 1. de pacto de retrovendendo*, e la *Pram. 5. de feudis*, furono fatte dall'Imperador Carlo V. solamente a rispetto di quei patti *de retrovendendo*, apposti ne' contratti fatti ne' loro beni feudali, e burgensatici da quei Baroni, o loro antecessori, che nell'invasione del Regno succeduta nell'anno 1528. seguitarono le parti de' Francesi: poiche se in detti beni col patto limitato *ad certum tempus*, l'Imperador Carlo V. nell'anno 1530, ordinò, che il tempo non corresse, *nisi elapso biennio*, o dopo intimato al Fisco, acciocchè non potesse allegarsi l'ignoranza, come si legge nella *Pram. 1. de pacto de retrovenden.* & poi l'istesso Imp. Carlo V. nell'anno 1531. togliendo ogni *determinazione convenuta di tempo*, ordinò che detto patto fusse perpetuo, ed imperscrittibile; e pure in detti beni l'Imperadore, dovendo succedere per la ribellione de' Baroni ribelli, *utebatur jure privati*, e si avea come loro erede, siccome notò *Afflitto in tractat. de jure prothomiseos* §.4.*n.*25. *fol.*169. *& dicuntur bona privata Principis, Menoch. in consf.962. à num.*1. e per questa ragione ordinò prima, che non corresse il tempo, *nisi elapso biennio*, o dopo intimato il Fisco, *nam in dictis bonis quarendis, & devolutis ob rebellionem Baronum currebat præscriptio triginta annor. contra Fiscum*, ut scribunt *Reg. Lanarius in consf.9. num. 7. Franch. in decis.*397. *n.*14. da questo stesso si rende invalida la riflessione del Signor Reggente, che per detta *Pram. 1. de pacto de retrovendendo*, si deduca che la scienza dell'officiale pregiudica al Principe, affinchè corra la prescrizione: e ciò non può mai aver luogo nella prescrizione, che vuole allegarsi contra li beni del Regal Demanio infisso alla Regal Corona *pro bono publico, & pro tutamine Regni*, e perchè il Re possa *sostenersi*, e senza il quale resterebbero poi i sudditi senza difesa, ed obbligati di contribuire nuovi sussidj per lo mantenimento del Regno: contra i quali beni del Regal Demanio non corre prescrizione, nè centenaria, nè immemorabile, siccome

me avvertiscono *Anton. Fabro Cod. lib. 7. tit. 12. definit. 1. à num. 13. Pietro Barbosa nella l. competit num. 22. Cod. de præscript.*, e 'l *Padre Afflitto nella controv. 46. e 47. in addit. num. 119. fol. 502.* restando sempre, ed inseparabilmente presso il Principe il dominio, e la possessione di essi; e passando solo nel tenutario una semplice tenuta, onde possiede *nomine Domini*, siccome avvertisce *Mario Cutello ad ll. Siculas Regis Martini tit. quemadmodum, qualiter, & quomodo sit Regia Domus ordinanda. cap. 1. nota 1. num. 8. fol. 308.* E perciò niente ha che fare la *decis. 1. di Kopp.* che ne parla *in renunciatione expressa præscriptionis facta à Principe.* Nè potè parlare ne' beni demaniali del Principe, il cui dominio non passa al compratore, per la riserva del patto di ricomprare, siccome nel *secondo capo* si è scritto: anzi *Kopp.* nel caso, che non passa il dominio al possessore, è contrario alla prescrizione, ut ait in *d. dec. 1. num. 33.* Ed il *Mansi nella consult. 271. lib. 3.* addotto dal Signor Reggente nella sua *scrittura*, scrisse nel caso che non vi era la rinuncia espressa della prescrizione, come asserisce nel principio del suo *consulto*, e nel *num. 3.* si protesta ivi: *Tum etiam quia Princeps habet bona duplicis generis, aliqua enim uti Princeps; & Principatui annexa habet* (com'è la roba del Demanio, e di questi beni non scrive) *alia verò tamquam privatus, quia ea possidebat antequam Principatus solium ascenderet, & vel etiam forte postea quæsita, ut sunt illa, de quibus agitur, & in illis bonis Princeps nullum habet privilegium.*

Onde il Signor Reggente, che nella sua *scrittura* dice, negli Arrendamenti ammettersi la ricompra, perchè ne' tributi, ed imposizioni, come supreme Regalie, per essere quelle annesse al Principato, ed in segno di essere al Principe riservate, ed anco per essere introdotte per difesa della Repubblica, stia proibita ogni qualunque prescrizione, *ex l. competit. Cod. de præscript. triginta, vel quadraginta annor.* perciò dovea anche nella sua *scrittura* concedere al Fisco, che la prescrizion centenaria non potea correre per la ricompra di essi in pregiudizio del Principe, siccome scrive *Pietro Barbosa in d. l. competit à n. 19.* Quindi è che, venduti col patto *de retrovendendo*, stanno sempre descritti nel libro del Regal Patrimonio, come roba del Principe: nè sono in commercio, se non coll'espresso assenso del Principe, mediante i contratti, che si stipulano con gl'Illustri Vicerè in nome di Sua Maestà in qualunque alienazione, che un Privato fa ad un altro Privato: onde il dominio, e possessione di essi essendo presso il Principe, perciò il tenutario *dicitur possidere nomine Domini*. Non possono adunque entrare i termini di prescrizione, la quale mai non può correre a favore di qualunque detentore, *sine civili possessione*, e che *non possidet nomine proprio*, e che non può mutare *causam possessionis in præjudicium Principis*, ex notatis latissimè per *Barbosam in leg. 2. Cod. de præscript. à num. 52. Sine enim civili possessione præscriptio incipere non potest. Jacob. Cujac. Cod. lib. 7. tit. 34. in fine.* Onde se l'Imperador Carlo V. nella *Pram. 5. de feudis* ordinò, che ne' beni de' Privati devoluti, ancorchè non incorporati a Sua Maestà, per la ribellione de' Baroni contumaci, a rispetto de' quali veniva come erede di essi; il patto di ricomprare, convenuto tra le parti, e *limitato tra certo tempo*, s'intendesse a favor suo

perpe-

perpetuo, e non ostasse prescrizione veruna, come ora il Sig. Reggente può opporre la prescrizione a' beni demaniali, che sono infissi alla Regal Corona per la difesa del Regno? ne' quali il Re non viene come erede di alcun privato? e ne' quali ha espressamente convenuto, che il patto di ricomprare sia perpetuo senza *limitazione alcuna di tempo*, e che non corra prescrizion veruna? nel qual caso la *Pram. 5. de feudis*, che proibisce ogni prescrizione del patto *de retrovendendo* ne' beni devolutigli per ribellione de' possessori, maggiormente *ex majoritate rationis* comprende i patti di ricomprare ne' beni del Demanio, che *sunt juris publici*, spettanti al Principe *pro tutamine Regni*; cum *statuta non dicuntur extendi, sed comprehendere ea, ubi militat eadem, vel major ratio*, ut notant *Franciscus Bursat. in cons. 76. nu. 32. Jacob. Cancer. par. 1. tit. de substit. à nu. 55. Franchis in decis. 403. num. 10.*

La quinta obbjezione fiscale fù, che quando tutto altro mancasse, competerebbe al Fisco contro alla prescrizione la restituzione *in integrum ex clausula generali, si qua mihi justa causa*, per ragione della *giusta ignoranza*: contra la quale obbjezione il Signor Reggente nella sua *scrittura* risponde: *con egual facilità si manda a terra la quinta, per più ragioni, che non ammettono veruna risposta*. E benche tal'obbjezione fiscale a favore del Fisco sia affatto superflua, per quanto sin'ora per l'altre chiarissime ragioni si è dimostrato; con tutto ciò ella resta ferma, eziandio se si trattasse tra due privati in materia affatto alienabile, e prescrittibile; poiche contra di essa il Signor Reggente non ha addotto cosa, che la pregiudichi, o che la risolva, dicendo in risposta nella sua *scrittura*: *Secondo la sentenza d'infiniti Autori di somma gravità non si dà restituzione in integrum* ex capite ignorantiæ *contro la prescrizione di quaranta anni, perche dicendosi nella* l. sicut C. de præscript. triginta, vel quadraginta annorum, *che quella* plenissimam parit securitatem, *ciò importa, che abbia da dinegarsi la restituzione, la quale quando non si negasse, non verrebbe a conseguirsi la pienissima sicurezza*, ex Thesaur. in decis. 184. num. 10. & seqq. Facchin. lib. 1. controv. 69. *Secondo, perche acciò non possa addimandarsi la detta restituzione, basta la scienza degli officiali, presumendosi in quanto all'effetto di prescrivere, che non ignori il Principe quel, che sanno i suoi officiali*, Surd. decis. 4. num. 4. *il che è certo nel Regno in quanto al patto di retrovendere, come si ricava dalla detta* Pram. unica de pacto de retrovendendo, *nella quale anco per quel che tocca a i beni, che si erano venduti da i Baroni ribelli, o da i loro predecessori prima della ribellione, fu ordinato che il tempo del patto di ricomprare non corresse, se non dopo il biennio, o dopo che il detto patto fusse intimato, e notificato al Fisco; ciò che non può intendersi, se non degli officiali. Terzo, perche affine di potersi concedere la restituzione per l'ignoranza* ex clausula generali, *avverebbe da provarsi, che il Fisco fusse stato leso, per non aver fatto la ricompra nel tempo, in cui si finì la prescrizione*, Surd. d. decis. 4. nu. 4. *Quarto, perche averebbe anco da provarsi, che il Principe se avesse saputo il patto, poteva redimere, e che sarebbe stato pronto il denaro per farsi la ricompra*, Surd. d. decis. 4. num. 4. vers. 5. probandum erit. *Quinto, perche potevano*

vano molti altri effetti ricomprarsi, che non si sono ricomprati; con tutto che il Principe avea piena notizia, che potevano redimersi; e però conforme non si esercitò il patto a riguardo di tanti altri effetti, dalla retrovendita de' quali si sarebbe ritratta grandissima utilità, così è da credersi che non si sarebbe esercitato per questi miserabili territorj, come dice Surd. d. decis. 4. num. 13. *Sesto, perche contro la prescrizione di* 100. *anni non si concede la restituzione* in integrum ex capite ignorantiæ. Roland. in cons. 13. lib. 1. *il quale dopo Giasone scrive,* quod non reperitur aliquis Doctor in mundo, qui aliter teneat, & quod sani capitis nullus auderet attentare; quod detur restitutio in integrum contra eam præscriptionem; Menoch. in cons. 962. num. 18. *il quale riferisce,* Ita servatum, & judicatum, *e* Castillo lib. 6. cap. 25. per tot. *il quale afferma, che questa è l'opinione più commune, che non si dia la restituzione in integrum, nemmeno al Fisco, & al Principe contro la centenaria. nè può essere di giovamento al Regio Fisco, il Signor Reg. Reverter. nella* decis. 573. *perche in quel caso si trattava della facoltà di redimere annui introiti a tempo, che a tutti è notissimo, che nelle vendite dell'annue entrate, ancorche il jus di redimere si ristringa a certo tempo, nondimeno è perpetuo, e non ha luogo contro la centenaria, contro la quale prescrizione non si dà restituzione in integrum, e lo riferisce più volte deciso per la Regia Camera il Sig. Reg. Revert. in decis.* 408.

Ma tutto è vano quanto il Signor Reggente asserisce: anzi contra la prescrizione di trenta, o quarant'anni darsi la restituzione *in integrum*, per causa della giusta ignoranza, questa è la più vera, e ricevuta opinione, non ostante l'interpretazione, che si pretende dare alla *l. sicut Cod. de præscript. triginta, vel quadraginta annorum*; che *non pareret plenissimam securitatem*; per la ragion chiarissima, che *contra non valentem agere*, come è l'ignorante, non può ostare la prescrizione, ex *l. 1. ad finem ff. de annali exceptione, auth. nisi triennali*, ubi Pinellus *Cod. de bonis maternis*: e questa è la sentenza ricevuta nel Regno, siccome porta deciso nel Sacro Regio Consiglio per commun voto *Matteo d'Afflitto nella dec. 37. n. 2.* ivi: *fuit ergo visum omnibus Dominis istam fuisse communem opinionem, ut contra & adversus præscriptionem triginta, vel quadraginta annor. detur restitutio in integrum, ex capite ignorantiæ, puta quia est hæres, & succedit in jus alterius*; l'istesso fù deciso presso *Tesaur. in decis.* 133. e questa comun sentenza è ricevuta presso i supremi Tribunali. Nè giova al Sig. Reggente la riflessione della scienza degli officiali; atteso la scienza di tal patto *de retrovendendo*, e la negligenza degli officiali non costa esservi stata; e chi allega la prescrizione, è tenuto a dimostrarla, *ex notatis per Mascard. de probat. concl.* 1219. *n.* 7.: e se costasse la scienza degli officiali, per la loro continua mutazione nel Regno, dalla loro scienza, e negligenza non può indursi prescrizione veruna *in præjudicium Domini*, come avvertiscono il *Regente Reverterio in decis.* 573. *versic. id quod propriè, Vincent. Annà in cap. 1. de Vasallo decrepit. ætatis §. investirentur num.* 41., *Merlin. controv. forens. cap.* 72. *num.* 22. & 23. *lib.* 2.; l'istesso scrive *Surd. in detta decis.* 4. *num.* 3. e poi al *num.* 4. in quel suo caso dice essersi deciso a favore della prescrizione; non perchè *ostasse la scienza* degli officiali,

ma

ma perche si provò la scienza nella persona propria del Principe; siccome nel *num.5. vers.2. respondetur, & num.6. & seqq.* lungamente riferisce: il che in Regno è *certo a favore del Fisco*, *non contra il Fisco*: atteso benche l'Imp.Carlo V.nell'anno 1530.facesse l'ordine,inserito nella *pram.un. de pact.de retrovend.* che ne'beni devoluti al Fisco per causa della ribellione de' Baroni il patto *de retrovendendo*, convenuto da' detti Baroni, e loro antecessori limitato *a certo tempo*, che detto tempo non corresse, *nisi elapso biennio*; considerando poi il caso della scienza de' suoi officiali, in tal caso non prorogò il termine di biennio;ma ordinò,affinchè corresse il tempo contra al detto patto *de retrovendendo*, si dovesse intimare al Fisco, che dichiarò essere il suo officiale; e l'ordinò con geminate parole, ivi: *aut postquam hujusmodi pactum de retrovendendo eidem Fisco nostro intimatum, notificatumque fuerit.* E quando si ricerca l'intimazione, o notificazione, non basta la scienza estragiudiziale,acciò corra il tempo; ma è necessaria la reale notificazione, ut docent *Abb. in cap.fin. col.fin. glos.1.* ubi *Barbos.& Burgos.de empt.& vendit.Bart.in l.denunciasse* §.*qui ff.ad l.Jul. de adult.Ant.Merend.controv.jur.lib.24.c.47.à n.1.ad 6. R.Marcian.disp.91.n.23.* Ma poi l'istesso Imp.Carlo V.non avendo ragione nè di biennio, nè di scienza, nè di notificazione al Regio Fisco suo officiale, coll'altro ordine posteriore,dell'anno 1531., inserito nella *Pram.5.de feudis*, ordinò indistintamente, che non corresse il tempo per l'esercizio del suddetto patto, quale si potesse sempre esercitare dal Fisco, *nulla data temporis præscriptione*; siccome nel Regno di Sicilia l'ordinò altresì a favore de' Privati contraenti, & refert *Amat.in resol.19.n.6.*

E quanto al doversi provare,che il Fisco fusse stato leso, per non aver fatto la ricompra nel tempo che finì la prescrizione; e che in quel tempo il Fisco avesse avuto il denaro pronto per far detta ricompra; oltre che maggior lesione non può considerarsi nel Fisco, che la roba del suo Demanio, destinata *pro vivere Regis,& pro tutamine Regni*(la quale restò nel dominio della Regal Corona per vigore del patto *de retrovendendo*)con prescriversi il patto,si pretenda che passi libera in beneficio del possessore: lesione certamente grandissima così a rispetto del Fisco, come de' sudditi nel Regno,come sopra si è scritto:e nō ha dubbio che il Fisco *semper præsumitur solvendo*, ut ait *Faber C.lib.8.tit.6. de pignorib. definit.35.n.3. & in alleg.* e perciò se avesse saputo il patto di ricomprare, che teneva a suo favore, avrebbe potuto esercitare il diritto di ricomprare prima di finire il tempo della prescrizione. Ma che il Principe avesse avuto a ricomprare tutti gli altri effetti del suo Regal Patrimonio, alienati col patto *de retrovendendo*; e che non avendo ciò fatto a rispetto degli altri effetti, l'istesso si debba presumere della roba del Regal Demanio; questa è una pura riflessione di suo proprio capriccio, che in altra specie di roba del Principe fece *Surdo in detta decis. 4. al num. 13. vers.accedat*. Però la sola ignoranza del possessore, senza altri requisiti, è la giusta causa, per la quale compete la restituzione *in integrum* contra qualunque prescrizione; per l'incontrastabile ragione, che *non valenti agere non debeat cujuscumque temporis obstare præscriptio*; e maggior lesione non può considerarsi, che dover-

doverſi perdere l'azion, che ciaſcheduno tiene, ſotto preteſto di non averla per negligenza eſercitata nel tempo ſtabilito; quando per la ſua giuſta ignoranza fu affatto incapace di eſercitarla, e di attribuirglisi negligenza veruna, come fu deciſo nel Sacro Regio Conſiglio nella *deciſ. 37. di Afflitto*, e nella *deciſ. 133. di Teſauro*. L'iſteſſo ſi deciſe nel Regio Collateral Conſiglio unitamente col Tribunale della Regia Camera nella *deciſ. 573.* riferita dal *Regente Revert.* nel caſo più forte, quando per convenzione eſpreſſa il patto di ricomprare ſi era riſtretto *a certo, e prefiſſo tempo*: nel quale per concederſi la reſtituzione *in integrum* al Fiſco, per potere eſercitare il patto di ricomprare alcuni annui redditi venduti, convenuto *fra certo limitato tempo*, qual'era già ſcorſo; benche ſi conſideraſſe, che nel tempo del contratto la vendita ſi poteva fare a miglior prezzo, nulladimeno non ſi conſiderò, ſe il Fiſco, nello ſcorrer che facea il tempo ſtabilito, fuſſe ſtato leſo; o ſe in quel tempo aveſſe avuto denaro pronto per fare ricompra; o ſe in quel tempo aveſſe fatta pure ricompra di altri effetti, ſopra i quali ſimilmente avea il patto di ricomprare: ma ſi conſiderò la leſione, che provenne dall'ignoranza, ſenza detti altri requiſiti. E queſta è la comune ſentenza ricevuta nel foro, ancorche foſſe ſcorſa la preſcrizion centenaria, ſiccome avvertiſce *Teſauro nella deciſ. 133. nu. 4.* Lo ſteſſo diſse *Urſill. nell'addizione alla deciſ. 37. di Afflitto*, ove riferendo in contrario l'opinione di alcuni conſulenti, che ſcriſſero per ſervire alle cauſe de' loro clienti, avvertiſce al *n. 2.* ivi: *Tamen de his, & aliis non eſt curandum, quia fuerunt loquuti contra communem opinionem, ſecundum Aymonem in tract. de antiquitate temporum fol. 164. num. 63. cum ſeqq. & contra ſurgit illos objurgando, mirando de tanta DD. contrarietate, & unius Doctoris de ſe ipſo ad ſe ipſum aviditate pecuniæ in conſulendo: mihi autem, & credo omnibus Chriſti fidelibus, quibus eſt ſpes ſalutis æternæ, quibus etiam Eccleſia quotidiè concinit, & admonet, ne propter temporalia amittamus æterna, omiſſis aliis, quæ dici poſſent, ſemper hæc opinio placuit, dari reſtitutionem ex capite ignorantiæ, & quandocumq; claruerit veritas, quod res mea ſit, adverſus præſcriptionem* 100. *annorum*; e queſta eſſere l'opinion comune, vera, ricevuta, che per la ſola ignoranza, ſenza altri requiſiti, debba darſi la reſtituzione *in integrum* contra la centenaria, avvertiſce *Hodierna ad Surdum in d. dec. 4. n. 1. verſ. & ratio eſt*, ed al *nu. 3.* ivi: *eſſe communiorem ſententiam ab omnibus tam in conſulendo, quàm in judicando amplexam*. E *de Marin. ad Revert. in deciſ. 408. nu. 4.* ivi: *Plus dixit Genuenſis qu. ſeq. 123. nimirum ut ſuppoſita ignorantia reſtituatur Eccleſia etiam adverſus centenariam præſcriptionem, ſic allegans Bald. in l. falſam Cod. ſi ex falſ. inſtrum. quo loci inquit, quatriennium non currere ignorantiæ impedimento durante, etiam ſi læſus per centum annos eſſet tali impedimento detentus, quodque hanc Baldi ſententiam totus mundus amplectatur, ex Sforzia Oddo, & aliis innumeris ibi relatis.*

Nè è degna rifleſſione del Signor Reggente quella fatta in riſpoſta della *deciſ. 573. del Reg. Reverterio*, riſpondendo nella ſua ſcrittura, che *in quel caſo ſi trattava della facoltà di redimere annui introiti a tempo; che a tutti è notiſſimo, che nelle rendite dell'annue entrate, ancorche il jus di redimere*

dimere si restringa a certo tempo; nondimeno è perpetuo, e non ha luogo la centenaria; essendo a tutti notissimo, che nelle vendite di annue entrate *ad formam Bullæ* il *jus di redimere*, ancorche si ristringa a certo *limitato tempo*, nondimeno è perpetuo; & il patto in contrario sarebbe illecito, togliendosi la facultà al venditore di redimere il censo annuo, dovuto per causa di d. vendita d'annue entrate, ex notatis per *Cencium in tract. de censib. qu.60. num.37. & 38.*, & aliis relatis per *Marin. ad Reverter. in d.decis.573.num.ult.in fine*. Ma questo niente ha che fare colla *dec.573.* del *R.Revert.* nella quale in nome di Sua Maestà non si fece vendita d'annue entrate *ad formam Bullæ* ad alcuni contraenti, ma vendè l'Illustre Vecerè D. Raimondo di Cardona nell'anno 1520. porzione dell'annuo dazio, che si dovea alla Regia Corte sulla Regia Dogana di Napoli, alla ragione del dieci per cento, col patto *de retrovendendo*, limitato da esercitarsi fra *quattro anni*; quali scorsi, s'intendesse la vendita di tal'annuo reddito fatta senza altro patto di potersi ricomprare, quali dazj, o annui redditi, come tutti gli altri effetti corporali, o incorporali, sono nel comune commercio, per potersi vendere liberamente, nè han che fare con quelle vendite d'annue entrate che si fanno sopra certo corpo stabile *ad formam Bullæ Summorum Pontificum Pii, & Nicolai.*

Inutile pure è la risposta, data dal Sig. Reggente a questa obbjezion fiscale: poichè la ragione addotta da quei pochi *Autori*, non ricevuti nelle giudicature, che scrissero, non doversi dare la restituzione *in integrum* contra la prescrizion centenaria, ed immemorabile, tutta si raggira nel dire, che per la centenaria, o immemorabile prescrizione si debba presumere la scienza, ed anco la concessione a favore del possessore; *ex quarum præsumpta scientia, & concessione beneficio possessoris* si deve escludere ogni restituzione *in integrum*, pretesa per la clausola generale, *si qua mihi justa causa*. Ma questo non può applicarsi a rispetto della roba del Regal Demanio, nella quale per le *Costituzioni*, e *Capitoli* del Regno non basta *la presunta scienza, nè il presunto titolo, o privilegio di concessione; ma deve essere espresso il titolo; ed espressa la concessione, con privilegio registrato ne' Regali Archivj*; e perciò in questo caso non osta la prescrizione, e devesi concedere la restituzione *in integrum, ex clausula, si qua mihi justa causa*, contra qualunque prescrizione, anche centenaria, ed immemorabile; nè sono applicabili le autorità in contrario di *Castillo*, e degli altri *Autori*, trascritti dal Signor Reggente, presso il *Padre Afflitto*, (da lui non mentovato), *nell' addizione al suo cap. 41. à num. 131., & sequentibus, fol. 504.*: il quale *ex recepta omnium sententia*, dopo avere rapportato l'autorità del *Castillo*, e degli altri, conchiude in tal caso non potere essere dubbio, che competa la restituzione *in integrum*, avvertendo al *num. 132.* ivi: *Et saltem cum Princeps non læditur ex facto proprio, sed ex negligentia suorum Administratorum, & Officialium, cujus Fiscus restituitur, quemadmodum Civitates, quæ per Administratores reguntur: ita distinguit Sfortius num.84. Tantoque magis cum læditur publica utilitas, ex Afflicto in Constitut.*

L

stitut.Regni Ea,quæ ad decus,Roland.in conf.1.n.168.lib.1. Covar.var.resolut.cap.3.num.13. Gram.super constit. d.tit.de restit. Reipubl. num.4. & num.135. ivi: *Et ipsam in integrum restitutionem etiam adversus centenariam, & immemorabilem Fisco competere ex causa ignorantiæ, & maximè propter mutationem Ministrorum fiscalium, æquissimum videri; cum etiam majoribus, & personis non privilegiatis ratione probabilis ignorantiæ concedendam DD.asseverent, ut plenè probavit Cravett. de antiquitate temporis,&c.& n.137.*Soggiunge il *P.Afflitto*,per causa della ignoranza concedersi la restituzione *in integrum*,anche se fussero passati mille anni, *juxta celebrem Baldi doctrin.in l.falsa n.3. C.si ex falsis instrum.*ove asserisce,*communem esse sententiam, & quod temerarium esset velle attentare contrarium in judicando, & consulendo.*E nel *num.157.*ivi: *Confert ad hæc illa DD. conclusio, quod immemorialis non prodest, ubi ipsummet Principis privilegium, nisi in libris foret positum, & registratum, non esset observandum; ut in terminis legis Hispaniæ, & præsertim l.9.tit.27. lib.9. recompilat. quæ requirit, privilegia esse posita in libris Salvatorum,notavit Mierez qu.20.num.256.& latissimè examinavit Castill.de tertiis cap. 20. per totum num. 22. quia si titulus indubitatus certus, & expressus, nisi sit positus in libris, non prodest; multò minus tacitus, præsumptus, fictus, vel commentitius, qualis ille est,qui ex immemoriali resultat; & probaverat quoque Guttierez de gabellis.*E nel *num.166.* dichiarando l'autorità di *Castillo*, e degli altri, che scrissero, denegarsi la restituzione *in integrum* per la ragione, che *per immemorialem præsumitur concessio, & titulus,* al *num.66. ex omnium sententia,* conchiude: *cessante verò ex prædictis præsumpto privilegio, deficiente namque probatione concessionis, & privilegii per immemoriale, evanescit hujus sententiæ ratio, quæ in integrum restitutionem excludit.*

E per questa ragione non ha luogo la *decis.* del *Reg. Reverterio* 408. allegata dal Signor Reggente: poiche in quella decisione, l'Ospedale della Santissima Annunziata pretese nella Regia Camera contra il Fisco, essere reintegrato in un territorio appartenente alla Città di Lesina, conceduta-gli dalla Reina Margherita nell'anno 1411.contra la qual pretensione il Fisco opponeva, che teneva d. territorio per l'uso di erba delle pecore della Regia Dogana di Foggia; e che *ultra centum annos* lo possedeva, con avere pagato ogni anno l'annuo canone al suddetto Ospedale; opponendo la prescrizione della presunta concessione fattagli *in emphyteusim*,stante la possessione di cento anni,*quæ habet vim tituli ex l.hoc jure* §.*ductus aquæ, ff.de aqua quotid. & æstiv. & ex cap.super quibuscumque* §. *præterea de verbor. significat.* e che non poteva competere la restituzione *in integrum* al detto Ospedale *adversus centenariam præscriptionem, ex quo illa habet vim tituli, & expressæ concessionis, & quod non dicebatur propriè præscriptio, cum quis tanto tempore possederit, cujus initii non est memoria in contrarium, sed potius ex tanto tempore præsumptionem resultare concessionis.* Questa decisione non può applicarsi quando si tratta della roba del Demanio del Principe: imperciocchè per le *Costituzioni*

zioni Dignum, Scire volumus, e per gli altri *Capitoli del Regno*, si proibisce l'alienazione della roba del Demanio; e se mai si alienasse, si ricerca l'espresso privilegio di concessione, e non basta *il presunto*: anzi nemmeno basta l'espresso, se non sia registrato ne' pubblici Archivj di Sua Maestà, in virtù degli *Ordini regali*, che così hanno stabilito nel Regno: il che non concorreva a rispetto del territorio di detta Città di Lesina, la cui concessione *in emphyteusim* nè dovea registrarsi ne' pubblici Archivj, nè vi era *Costituzione del Regno*, che dovesse la concessione costare per espresso privilegio; nè si poteva allegare ignoranza, giacchè vi era la continua scienza, pazienza, ed osservanza del contratto, coll'esazione dell'annuo canone pagato dal Fisco per d. tempo immemorabile; nè vi era *Costituz.* espressa, che avesse proibito al d. Ospedale il potere dare *in emphyteusim* un territorio ad esso appartenente: e pure il *Reg. de Marinis nell'addiz. a detta decis.408. di Revert.* riferisce la comun sentenza, ricevuta ne' Tribunali, doversi concedere la restituzione *in integrum*, per la ragione dell'ignoranza *ex clausula generali*, *si qua justa causa* contra la prescrizione centenaria, ed immemorabile, in quei casi, ne' quali per altro bastava il *presunto titolo, e concessione*.

Ed il dirsi in quella *scrittura* del Sig. Reggente, che *questo sia un miserabile territorio burgensatico occupato da' Vassalli in tempo delli Re Aragonesi di picciolissimo valore*; ciò che si ripete nell'ultima *scrittura* fatta dal nuovo Avvocato del Monistero di S. Severino, non par che sia riflessione degna dell'ingenuità del Sig. Reggente: giacchè oltre all'essere una asserzione palpabilmente non vera, non vi è Demanio più geloso della Regal Corona nel Regno di Napoli, che il presente Demanio del Gaudo, chiamato *antichissimo* dal Re Ruberto nell'anno 1336. e menzionato in tanti privilegj, e registri de' Re Angioini, ed Aragonesi: ed o si consideri la sua ampiezza, che, secondo la misura fatta nel tempo del Re Ruberto, eccede cento mila moggia, *fol.292. lit.A.proc.magno*; o si considera la vicinanza della Città di Napoli, metropoli del Regno, e'l sito in Terra di lavoro, e'l terreno fertilissimo, nel quale i Re di Napoli tenevano tre cospicui palagi, le cui vestigie oggi si veggono; certo non può dirsi un miserabile territorio burgensatico; nè fa onore a' Padri Benedettini il tenerne occupate seimila cento e cinque moggia, oltre al lago di Licola, ch'essi affittano annui ducati settecento cinquanta: e solamente han prodotto sin'ora per moggia seicento ottanta nella Regia Camera i pretesi titoli di censuazione, e di compra da essa Regia Camera, e di compra da Gio: Camillo Mormile, al quale furono dalla medesima assignati. Sicchè se non fossero del demanio di Sua Maestà, nemmen potrebbero tenerli essi Padri Benedettini, i quali non possono pretendere avere altra causa, o titolo, che dal Fisco.

Ed è certo in fatto, ch'essendo venuto *l'ordine Regale* de' 30. Novembre 1695. diretto al Vecerè Conte di S. Estevan, che si procedesse con *giudizio breve*, *e sommariamente* nella causa delle alienazioni fatte della roba spettante al Regal Patrimonio, nelle quali o non si fusse pagato il prezzo, o vi fussero state altre nullità; incaricandosi in detto Regal ordine al Ve-

cerè, *deis las ordenes convenientes a las partes donde tocare, y al Fiscal del Tribunal de mi Regia Camera, paraque se execute precise, y puntualmente esta mi resolucion, avisandome del recibo d'este despacho, fol. 1. proc. mag. contra nonnullos possessores*: in esecuzion del qual regale ordine essendosi ad istanza del Reggente Biscardi, che in quel tempo si trovava Avvocato Fiscale del Regal Patrimonio, dal Reggente Vargas, allora Presidente Commessario, spedito il solito mandato *ad ostendendum titulum* contra i possessori, che tenevano occupato il territorio del Gaudo, altrimente si sarebbe proceduto al sequestro, ed all'incorporazione; tra gli altri possessori intimati, e che comparvero, fu il Monistero di San Severino, come dall'istanza presentata dal suo proccuratore Vincenzo Persico, *fol. 16. process. magno*, e 'l Monistero di San Martino, come dall'istanza presentata dal suo proccuratore Giovan Paolo Crivelli, *fol. 21. process. magno contra nonnullos possessores*. Costoro nel 1696. comparvero nella Regia Camera, allegando varie eccezioni, e dilazioni, come si vede dal *foglio 1. e seqq. proc. pro Regio Fisco contra Monasterium S. Severini, fol. 21. proc. magno*, e precedente instanza fiscale nel 1697. si ordinò dalla Regia Camera, *quod procedatur ad renovationem confinium territorii del Gaudo, juxta descriptionem antiquam in actis productam* (che fu quella fatta nel 1336. d'ordine del Re Ruberto) *& descriptionem factam in anno 1522.*, che fu quella fatta dal Presidente Muscettola d'ordine dell'Imperador Carlo V. *fol. 156. proc. magno*; con essersi anche eletti i Regj Ingegnieri a fare detta pianta, *fol. 156. proc. magno*. Ma il valore de' Signori Reggenti Miro, ed Argento, allora Avvocati del Monistero, e'l loro patrocinio e in *voce*, e in *scriptis*, fino al tempo che furono assunti al Ministero, impedirono qualunque Decreto avesse potuto ottenersi a favore del Fisco contra i possessori. Essendosi però d'ordine di S. M. incaricato l'esercizio della Fiscalia alla mia persona ad Agosto 1710. ed avēdo io adempiuto le mie obbligazioni, e fatte rinovare le monizioni contra il Monistero di S. Severino, e contra tutti gli altri possessori, a' 20. Ottobre 1710. *f. 207. proc. mag.*; entro il termine di un solo anno, inteso il nuovo Avvocato del Monistero di S. Severino, e del Monistero di S. Martino, ed altri possessori, e trattatasi più volte la causa nella Ruota del Cedolario contra i possessori, a relazione dell'istesso Sig. Reggente Vargas Commessario, coll'intervento dell'acutissimo Giureconsulto, e vigilantissimo Luogotenente Signor Reggente Bolano; a' 21. Novembre 1710. si fece Decreto, col quale si ordinò il Sequestro di moggia 668. e del lago, posseduto dal Monistero di S. Severino, *fol. 208. proc. pro Reg. Fisco contra Monasterium*; a' 3. di Marzo 1711. si fece altro Decreto per appuntamento nella Ruota del Cedolario, che con effetto si rinovasse la pianta del tenimento del Gaudo, siccome si era ordinato, *fol. 247. proc. magno*: contra il qual Decreto prodottasi la restituzione *in integrum*, a' 21. di Aprile 1711. nella Ruota del Cedolario si fece Decreto, *non esse deferendum petitæ in integrum restitutioni*, *fol. 160. & ät. proc. magno*. Si andò poi nel mese di Maggio *super faciem loci*, coll'intervento degli Avvocati, e Proccuratori del Monistero di San Severino,

del

del Moniſtero di San Martino, e degli altri poſſeſſori, *fol. 276. proc. magno*; ed a' 21. Luglio 1711. ſi formò la pianta, uniforme a quelle fatte nel tempo del Re Ruberto, e dell'Imperador Carlo V. ſiccome apparisce dalla relazione poi formata degl'Ingegnieri eletti, *fol.287.ad fol.295.* ove ſi vede che i territorj del Gaudo importano moggia cento, e quindeci mila, *fol. 291.lit. A.proc.magno.* Ed a' ſei Ottobre dell'iſteſſo anno 1711. ſi fece Decreto nella Ruota del Cedolario, inteſi i poſſeſſori: *Regia Camera declarat, ſingula loca ſub veteribus eorum nuncupationibus, recognita, ac deſcripta per præfatos expertos, fuiſſe, & eſſe vera, & antiqua confinia territorii in eiſdem conceſſionibus regalibus, ac reintegratione territorii denominati* il Gaudo; *ac proinde pro cautela Regiæ Curiæ, & illorum plena indicatione, erigantur termini lapidei in quolibet loco ibidem deſcripto, & pro effectu prædicto accedat Actuarius cauſæ cum eiſdem expertis.* E nell'iſteſſo Decreto anche ſi ordinò, che a riſpetto de'poſſeſſori comparſi, che aveano prodotto titoli, proccuraſſero fra 15. giorni, che il Razionale del Cedolario aveſſe fatto Relazione di eſſi per ſpedirſi la cauſa; e fra l'iſteſſo termine di giorni 15. gli altri poſſeſſori de' territori del Gaudo aveſſero prodotto i loro validi documenti, *aliàs providebitur ſuper incorporatione illorum, & aliis petitis replicatis inſtantiis fiſcalibus, fol.305.proc.magno.*

Contra di qual Decreto di ſequeſtro ordinato de' territorii del Moniſtero di S.Severino, e contra queſto ultimo Decreto dell'appoſizione de' termini, eſſendoſi prodotti i rimedj della reclamazione, e della reſtituzione *in integrum* dal Moniſtero di S.Severino, e da altri poſſeſſori nella Reg.Camera a'31.Ottob.1710.*fol.210.proc.contra Monaſt.S.Severini*; a'9.di Novemb. 1711.*fol.308. proc. magn.* dovendo queſti rimedj trattarſi, e deciderſi nel meſe di Novemb.del d.anno 1711., e quelli diſcuſſi nell'anno iſteſſo, terminarſi una cauſa tanto giuſta, e tanto grave per lo Regio Fiſco, e dilatata per tanti anni nel tempo degli altri Avvocati Fiſcali; l'iſteſſo Moniſtero di S.Severino, e'l Moniſtero di S.Martino, ed altri poſſeſſori, nel tempo che parlavaſi nella Ruota del Cedolario de' meriti della cauſa nel grado de' remedj propoſti, ed offerivaſi tranſazione al Regio Fiſco; per impedire e la tranſazione, ed il finale disbrigo della cauſa, ricorſero nel Reg.Coll.Conſ. nel meſe ſteſſo di Novembre 1711.pretendendo che detta cauſa ſi doveſſe dalla Regia Camera riferire in eſſo Regio Collat. Conſiglio, e frattanto inibirſi eſſa Regia Camera, che non procedeſſe. E prima ottennero biglietti dall'Illuſtre Vecerè Conte Borromeo (precedente voto del Collateral Conſiglio, ove intervenne per Giudice votante il Signor Reggente Argento) che l'Avvocato Fiſcale aveſſe fatta relazione; e nell'iſteſſo tempo con altro biglietto, precedente voto del Collat.Conſig., anche coll'intervento del Signor Reggente, ſi ordinò a'15. di Novembre 1711.che pendente la relazione da farſi dall'Avvocato Fiſcale, ſi ſoſpendeſſe di procedere nella Reg.Cam., *fol.325.proc.magno*: e traſmeſſaſi la relazione dall'Avvocato Fiſcale al Vecerè, nella quale ſi rappreſentò che le cauſe fiſcali dovean deciderſi nella Regia Camera, e nella Ruota del Cedolario, anche in eſecuzione degli ordini Regali dell'anno 1655.co'quali fu ordinato, che

le

le cause fiscali, pendenti nella Regia Camera, non potessero andare a riferirsi nel Regio Collateral Consiglio, se non quando l'Avvocato Fiscale del Regal Patrimonio lo dimandasse; con tutto ciò, trattatosi di nuovo questo incidente nel Regio Collateral Consiglio, a' 4. di Gennaro del 1712. giorno di festa, senza mai essere stato avvisato l'Avvocato Fiscale, nè avendosi ragione della rappresentazione fatta da esso Avvocato Fiscale; coll'intervento, e voto del Signor Reggente, si appuntò nel Regio Collateral Consiglio, doversi far consulta a Sua Maestà; restando frattanto inibita la Reg. Camera di procedere nella causa: e si proccurò commettere all'istesso Signor Reggente Argento, che formasse la relazione da mandarsi a Sua Maestà, *fol.7., & 8. d.proc.Collateral.Consil.* siccome in fatti egli la fece, ed in nome del Collateral Consiglio fu mandata a Sua Maestà.

E benche tutti detti atti, e voti fatti nel Regio Collateral Consiglio fussero stati affatto nulli, perchè furono fatti con sommo secreto, non inteso, nè mai avvisato l'Avvocato Fiscale; il quale nemmeno potè avere copia della relazione fatta a Sua Maestà dal Sig. Reggente, per poterci dare la *dovuta risposta, in difesa delle ragioni fiscali*, ut notat *Franchis in decis.398. nu.3. Reg.Sanfelic. in decis.23.n.1.ex l.si Fiscus, ff.de jure Fisc.* e per gli *Ordini Regali* riferiti nella *Pram.16.tit.de offic. Procurat. Cæsaris* (tanto che come Avvocato Fiscale formai un'altra relazione in nome della Regia Camera, che si trasmise parimente a Sua Maestà) come ancora tutti detti *appuntamenti*, ed atti fatti nel Collateral Consiglio furono nulli *ex defectu jurisdictionis*, per essere stati fatti coll'intervento, e voto del Signor Reggente, che essendo stato Avvocato nella causa a favore del Monistero, non poteva poi intervenire da Giudice, a favore del Monistero suo cliente; anche se l'Avvocato Fiscale l'avesse saputo, siccome non lo seppe, ed avesse acconsentito, siccome si ordina nella *Pragm. 15. §.18. in tit. de suspic.official.*; anche se gli altri Signori Reggenti, che votarono, siano stati nel numero opportuno di votare, senza il voto di esso Signor Reggente Argento; ancorche non sia stato proposto sospetto, ut Inquit *Reg. Rovit. super pragm.1.num.49. de suspic. officialium; nam attentâ dispositione Regiæ Pragmaticæ Advocato resistit potentia, ut non possit in eadem causa judicare, Reg.Sanfelic.in decis.80.num.11.* & latè refert *Consil.Petra super ritu M. C. Vic. 265.num.153.lib.2.fol.552.*

Con tutto ciò il Monistero di S. Severino, e gli altri possessori, con detti appuntamenti del Collateral Consiglio, guadagnarono il tempo di differire le transazioni offerte, e la spedizione della causa: onde sin d'allora a' 27. di Settembre 1712. i magnif. Giuseppe Sparano, e Nicolò Pesolano Avvocati del Monistero di S.Martino, e Gio:Paolo Crivelli proccuratore del detto Monistero, e Vincenzo Persico proccuratore del Monistero di S. Severino comparvero nel Reg.Coll.Conf., e dimandarono contra i possessori de' territorj del Gaudo che dovessero loro soddisfar'il palmario, per avere ottenuto in esso Coll.Conf. d. sospensione della causa, talche non si proseguisse in Camera, e che importava *più milioni di ducati*; e che l'aveano anco fatta

trat-

*trattare in un Collatterale estraordinario in giorno festivo nelle feste natalizie del Signore, fol.7.& 8.d.proc.Coll.Conf.*e benche principalmente ciò avessero fatto in difesa de'loro clienti, esposero che questo avea giovato a tutti i possessori de'territorj del Gaudo. Fu commessa tal pretensione al Signor Reggente Argento *fol.1.acta Coll.Consil.*dal quale con suo Decreto de' 28. Settembre 1712. si commise la tassa delle fatiche di essi pretensori agli Avvocati Giacomo Riccardo, e D.Domenico Caravita, *fol.2. d. proc. Coll. Consil.*da'quali si fece la tassa in ducati 4000.,da pagarsi da ciaschedun possessore del Gaudo, a ragione di grana nove per moggio : e per essere stato poi il Sig.Reggente promosso alla carica di Presidente del Sacro Reg.Consiglio, fu detta causa commessa al Signor Reggente de Miro; dal quale con Decreto fatto in casa,fu ordinato eseguirsi detta tassa, per duc. 4000. Qual decreto a sua relazione fu poscia confermato con decreti del Regio Collateral Conf.*fol.82.& 89.d.process.* e fecesi la relazione de'possessori de' territorj del Gaudo, sino alla quantità di moggia 46.m., che bastavano a pagare i ducati quattromila, a ragion di grana nove il moggio : oltra de' quali il Monistero di S. Severino fu notato possedere nel tenimento del Gaudo moggia seimila cento, e cinque, *fol.27. & seq.dict.proc.* ed anche il lago di Licola,sito in detto territorio, che lo tiene affittato per annui ducati settecento cinquanta : e le sole moggia quattrocento novantasei, dal Mormile vendute al Monistero, e le cento ottanta tre comprate dalla Regia Camera senz'assenso del Principe, per lo solo aumento del tempo, sono valutate in ducati trentaseimila nella relazione fatta dall'Ingegniero Alessandro Manna *ad instructionem Regiæ Cameræ* a'5. del corrente mese di Agosto. Sicchè *non è un miserabile territorio burgensatico*, come il Signor Reggente asserisce nella sua *scrittura*, e seguita ad esaggerarlo il nuovo Avvocato del Monistero di San Severino nella sua *scrittura*,ultimamente formata in difesa del Monistero.

Parimente è inutile quanto dal Signor Reggente si è opposto nella sua *scrittura*, che il patto di ricomprare, apposto contra il compratore, non possa esercitarsi contra il singolare successore; e che il patto di ricomprare,apposto nell'assegnamento fatto dalla Regia Camera a Gio: Camillo Mormile per le 434. moggia, e per le 183. vendute al Monistero istesso *pro ejus usu*, si debba intendere quando il Re venisse in Regno, e volesse servirsene per uso di caccia, e non altrimente : e che perciò dal tempo di dette vendite,succedute nel vivere del Serenissimo Re Filippo Secondo, non essendo mai venuti i Re in Napoli, ancora non sia incominciato a correre il tempo dell'esercizio di detto patto di ricomprare. Atteso in quanto al patto *de retrovendendo*, apposto ne'pubblici istrumenti, coll'ipoteca a favor del venditore, ancorche si trattasse di roba affatto libera, ed allodiale, può il venditore esercitare il patto in virtù dell'azione reale, che tiene sopra la roba contra qualunque possessore di essa; e questa è la comun sentenza ricevuta nella pratica in tutti i Senati, ex doctrina *Paul. de Castro in l.si cum venderet, ff. de pignorat. actione, Mastrillo in decis.* 143. *à num.5. latissimè Reg. Consil. Altimar. in addit. ad Rovitum in cons.* 14. *à num.*

num.14.& seqq.lib.2. Antonin.de Amat.in resol.19.num.2.)

Ed in quanto all'altra opposizione, non dobbiamo trattenerci in rispondere, poiche non essendosi in contratto veruno di vendita, o di assegnamento, sin'ora letto, che a Sua Maestà si riservava il patto di ricomprare nel solo caso, che volesse esercitarlo *per uso di caccia*; nè perche i Re, quando erano presenti nel Regno, solevano andarvi a caccia, per questo si avea da aggiungere al patto di ricompra, riservato generalmente negl'istrumenti fatti dalla Regia Camera, tal pia meditazione, nel tempo che i Re non abitavano più nel Regno, e che gli sarebbe stata inutile tal riserva: e perciò è molto strano il volerci aggiugnere di proprio capriccio la parola *per uso di caccia*, quando negl'istrumenti istessi si riserva il patto di ricomprare *pro usu Regiæ Curiæ*: e la Regia Corte *est corpus fictum, non habens animam*, incapace di andare a caccia (se non fusse la caccia di proccurare denaro per occorrere a' bisogni del Regal Patrimonio, come è la sua obbligazione) e quando è certissimo per legge, che i Demanj si sono instituiti ne' Regni non tanto per deliziarsi la persona del Principe, quanto per suo mantenimento, e per difesa del Regno, acciocchè poi per mancanza de' Regali Demanj non siano costretti i Re a gravare i sudditi ne'loro proprj beni: *sunt enim Demania instituta pro vivere Regis, & pro tutamine Regni, & pro bono publico, ne subditorum incommodo cessura essent universa Principis, & Reipublicæ onera*, sono le parole di *Afflict.in constit.Dignum nu.3. Rog.de Ponte sect.feud.8.num.15. Ant.Fabr.Cod.lib.7.tit.12.definit.1.à nu.13. P.Afflict.in addit.ad controv.46.& 47.num.119.fol.502.*

Che

Che si debbano con giudizio summario reintegrare al Regal Patrimonio i territorj del Gaudo, per essere del suo Regal Demanio, e senza espresso, e giusto titolo da altri posseduti.

LA chiarezza di questo Capo si convince dalla qualità della roba; e dalla nota ragione di legge. Poiche essendo il territorio del Gaudo demaniale della Regia Corte, devono i possessori dar ragione del loro possesso; e non dandola, si procede al Sequestro, ed all'incorporazione in beneficio del Regal Patrimonio. Giacchè per disposizione di legge comune è certo, che i possessori de' beni del Demanio devono dimostrare il titolo; come si deduce *ex Canone omnes Basilicæ 16. qu. 2. can. contra morem 100. distinct., cap. constitutus 47. de elect., cap. cum contingat 24. cap. dudum 31. §. nos igitur de decimis*, e per legge del nostro Regno si stabilisce nella *Costituz. Dignum, tit. de jure suo Curiæ observando*; dalla quale dice *Orazio Montano nel tratt. de Regalibus officiis v. Argentariæ nel nu. 10. vers. duo enim*, che ricavasi, esser la qualità demaniale solamente del Patrimonio Regale, la quale *revocatur ad Coronam*, se non si dimostra il titolo; essendo il medesimo essere una cosa demaniale, ed essere regalia; e così scrive nel citato luogo, ivi: *Duo enim ex illa colliguntur, alterum scilicet qualitatem Demanialem in bonis solius Regis esse, dum ex illa Constitutione revocantur penes Coronam, nisi de concessione per privilegium doceatur, & sic Demaniale est idem quod Regale*. E l'istesso si motivò in Ruota dall'integerrimo Signor Presidente Petrone Commessario.

E benche per disposizion di legge regolarmente niun possessore sia tenuto a dar la ragione, ed il titolo del suo possesso, ex *l. in speciali 73. ff. de reivindicat.* nella *l. 11. Cod. de petit. hæreditatis*, e nella *l. fin. Cod. de reivindicat.* ciò però non ha luogo, ma si limita, e si ristringe ne' *Demaniali*, e nell'altre *Regalie*, per evidentissime ragioni; tra le quali due principalmente vengono considerate da' *Dottori*: l'una è, che ripugnando a' possessori le leggi comuni, e quelle del Regno, che non si possano senza special privilegio e concessione del Principe possedere le Regalie; giustamente i possessori di esse vengono costretti a dimostrare il titolo. E questa ragione si considerò dal *Reg. de Philippis nella sua dissertaz. fiscale 1. al num. 49.* Ivi: *Et inter cætera duplex præsertim ratio prævalet, quia cum detentoribus commune, Regnique jus omninò resistat, ut sine speciali Principis concessione Regalia nequeant possideri, idcircò ad text. in d. l. cogi Cod. de petit. hæ-*

M *redit.*

redit. cum concordantib. restrictionem ad titulos ostendendum cogi posse probarunt, Curt.junior cons.90. sacratissime num.2.par.1. Guglielm.de Benedict.in cit.cap.Raynut.repet. v.uxorem nomine Adelasiam num.27. Padill. in d.l.altius num.6.& 7. Cod.de servit.& aqua, ex *Roland. à Valle, aliisque Pacianus de probat.cit.cap.61. num.26. lib.1. Barbosa in collect. Cod. lib.3. tit.31.ad l.cogi Cod.de petit.hæredit.num.*8. E l'altra ragione, che vien considerata è, perche nelle robe demaniali, e nell'altre Regalie il Fisco ha fondata la sua intenzione; e questa ragione si addusse anche dal *Reg. de Philippis in d.dissert.1.num.50.* ivi: *Altera, quia cum Regnantes in hisce jurisdictionalibus, regalibusque formatam sibi obtineant intentionem, meritò, & jure quidem optimo, regalium detentores ad titulos exhibendos compelli queunt.*

Per queste ragioni, e per quel che sta disposto per legge, egli è comune opinione così degli antichi, come de' moderni, che debbano i possessori delle Terre demaniali dimostrare il titolo del loro possesso. Fra gli antichi fu *Luca de Penna in l.2.vers.fortius, C.de fundis limitrophis lib.11.* ivi: *Fortiùs ergo tenentur possessores, in quos jure ipsa regalia, seu bona demanialia non cadunt, ostendere jura, & titulum suæ possessionis; cum talia per privatos absque dispensatione possideri non possint, nec etiam præscribi*. L'istesso scrisse *Capece in investit. feudal. v. feudatariorum editiones, vers. limita primò*, e nella *decis. 77. al num.9.* ivi: *Quod si aliquis reperiatur possidere regalia in terris demanii Regis, aut demanialia Baronis in terris eorum, nisi privilegium ostendat legitimum.* E fra i moderni, tralasciando gli altri, l'istesso scrisse *Montan.de regal.in d.v.argentariæ n.10.*ivi: *Hæc ex vetusta Regni hujus Consuetudine sunt de regalibus, ita quod in locis Demanii Regis per alium quàm per Regem, & in loco Baronis per alium quàm per Baronem probibita sunt possideri.& possessor tenetur ostendere titulum suæ possessionis.* Il medesimo scrisse *Capiblanc.nella pram.11.nel n.14.,de Ponte nel cons.97.num.24.lib.1.* ed altri riferiti dal *Reg. de Philippis in d. dissert. 1. à num.41. & seqq.* ove riferisce quello, che scrisse il *Reg. Tappia lib.6. juris Regni in constit. Ab officialibus*, coll'autorità di *Andrea*, *Afflitto*, *Paris de Puteo*, e *Muta*, e che sia opinione verissima, e comune di tutti, ivi: *Et ex glos. constit. Andr. Afflict. Parid.de Puteo, aliisque verissimam hanc appellat conclusionem, communemque omnium resolutionem.*

E questa comune sentenza è stata sempre ricevuta, ed osservata nel Regno di tempo in tempo, secondo che sono occorsi i casi. Nella *dec.*del *Reg. Revert.566.*,tralasciando di riferire l'altre decisioni seguite in altri casi di regalie, si agitò la causa ne'termini proprj di roba del Regal Demanio delle Paludi di questa Città col Regio Fisco; perche le Paludi erano territorj presso la Città di Napoli; e perche il Regio Fisco avea fondato, ch'erano stati posseduti da' Serenissimi Re della Casa di Aragona in Demanio, perche erano beni proibiti possedersi da' privati senza privilegio, furono costretti i possessori a dimostrare il titolo, e sono le parole del *Reg.Reverter,* in detto luogo ivi: *Quibus sic se habentibus, fundata dicebatur Fisci intentio, ut tenerentur possessores titulum earum possessionum ostendere: ita*

satis

satis benè Lucas de Penna in l.2.C.de fund. limitrophis lib.11. ubi ne dum loquitur de bonis feudalibus, quando constat quod sunt feudalia, sed etiam in demanialibus, & regalibus; ut possessor omninò titulum suæ possessionis ostendere, alias ea restituere teneatur, hæc est enim communis sententia. La medesima decisione è riferita dal *Reg. Tappia in rub. de jure Fisci, constit. ab officialibus nel num.25.* ivi: *nam hoc casu tenetur possessor ostendere titulum suæ possessionis, prout decisum per Regiam Cameram refert Dom. Reg. Reverter. decis.24. par.7. in causa inter Regium Fiscum, & nonnullos possessores territoriorum circa hanc fidelissimam Civitatem, quæ paludes nuncupantur.*

Questa medesimamente è la pratica della Regia Camera, e l'avvertiscono il *Reg. Tappia nella constit. del Regno ab officialib. nel num. 7.* ed il *Reg. de Marin. nelle sue risoluz. al cap.* 115. ed il *Reg. Merlino* riferito dal *Reg. de Philippis nella suddetta differt. 1. al num.45.* ivi: *Ita in praxi receptum tradens ex Andr. & Afflict. aliisq; sequitur Dom. Reg. scientissimus, Sacrique Consilii primi ordinis Præses controv. for. c.13. cent.1. n.15. & 16. præcitatam Constitutionem in regalibus, & inferius non vigere confirmans num.33. & seqq. contrariis satisfaciens num.46. usque ad finem: nec dissentit Dom. Reg. de Marin. resolut. 115. lib.2.* ivi: *Sed praxis in Regia Camera inolevit, ut citentur possessores ad ostendendum titulum eorum, quæ possident, & in cit. observ. ad decis.111. num.2. in princip. Domini Regentis Reverterii.*

E non esibendosi il titolo valido, certamente si procede al sequestro, e successivamente all'incorporazione; non ostante la disposizione del *capitolo del Regno Item Statuimus*, la quale non ha luogo ne' beni del Demanio, e nell'altre regalie; ma solamente può aver luogo negli altri beni, o nelle dubbie controversie; o quando il Fisco vuole sperimentare ragioni illiquide, o perche voglia ripigliarsi i beni come vacanti, o toglierli da indegni, e quei beni si ritrovano con antico possesso in potere di terzi possessori, siccome avvertisce l'istesso *Reggente de Philippis nella cit. differt.1. nel num.76.* ivi: *Aut in allodialibus capitulum* Item statuimus *recipi, forsan posse, vel in dubiis controversiis, ut supra dicebamus; vel cum adversus non liquidos debitores agitur, sive cum bona Fiscus uti vacantia vindicare, aut cum uti ab indignis auferri petierit, quæq; à tertiis possessoribus vetustissima forsan possessione detinentur, & cætera id genus.* Però quando si sperimentano dal Fisco le ragioni contra i possessori de' beni demaniali, o di feudi, o di officj, o di altre regalie, e da quelli non si dà ragione del titolo; allora, perche il Fisco ha fondata l'intenzione, ed all'incontro a' possessori ripugnano le leggi comuni, e del Regno, non possono essere manutenuti nel possesso, nel quale si ritrovano, e giustamente ne devono essere privati; perche usa in questo caso il Fisco della sua ragione, e del sovrano, e diretto dominio; ed in queste ragioni sta fondato il *capitolo* del Regno promulgato dal Re Carlo II. di Angiò, che incomincia *ex præsumptuosæ*, tit. *quod feudatario decedente, absque prole*, siccome notano *Minadoo in decis.35. num.1. vers. contrarium, Bambaca-*

*rio in repetit.tit.si de feud. defunct. num.48. & seqq. Flaminio Monaco in addit.*alla decisione citata di *Minadoo n.1.& seqq.*

Altrimente che gioverebbe al Principe quel sovrano, e diretto dominio? e l'aver fondata l'intenzione ne' beni demaniali, e nelle regalie? e'l resistere a' possessori la ragione, la qual vuole, che non possano possedere legittimamente senza privilegio? se potesse essere astretto nella maniera, che le leggi han disposto tra' privati, di proporre le sue ragioni: e perciò espressamente giova alle ragioni del Fisco la nota disposizione del *cap. cum personæ, §.si verò privilegium de privileg.in 6.* ove si stabilisce, ivi: *Si verò privilegium per se sufficiens, quando solo privilegio se defendunt, vel saltem tale, quod præscriptioni canonicæ causam præstet, cum præscriptionem allegant; non exhibuerint, ut est dictum (cum de jure communi Ordinariorum intentio sit fundata) sua jurisdictione uti possent in eosdem liberè.* Per la disposizione di qual *capitolo* han voluto comunemente i *Dottori*, che i possessori de' beni demaniali non possano essere manotenuti nel sommariissimo giudizio del *possessorio*, se non mostrano il titolo contra il Principe, e sovrano Signore; poiche tanto fortemente ripugna loro la legge istessa, la quale all'incontro assiste al Principe: e questa è la comun sentenza dopo *Cino in l.si solemnibus vers.ideò usque ad final.Cod.de fide instrument. Bartol.in l.1. §.hujus autem interdicti num. 3. vers. nam interdictum hoc, ff. uti possidetis, Lucas de Penna in l. 2. Cod. de fundis limitroph. lib.11. Posthius de manutent.observ.42.num.146. Capiblanc. de Baronibus par.1. num.230.& in pragm.11.lib.2.cap.77.num.6., Ripolla de regalib. cap.1.nu. 13.& seqq., Reg.Galeota controv.53.nu.6.lib.2., Capyc.latr.decis.77.nu.15. lib.1., Staiban.resolut.forens.cap.188.nu.42.& seq. usque ad 50., Marcian. disput.forens.65.num.6.lib.2.*

E questo è quello, che sta in osservanza nel nostro Regno; e questa è la pratica ne' supremi Tribunali; e particolarmente nelle cause fiscali; siccome oltre a *Ripolla de regalib.* nel citato luogo, per gli altri Tribunali fuori del nostro Regno, scrisse il *Reg. de Philippis in dissert.1. num. 112.* ivi: *de vigenti verò, atque inconcussa ejusdem Capituli* Cum personæ *praxi in hoc Regno, & in fiscalibus præsertim controversiis justè hæsitari nequaquam posse arbitramur*; e'l *Reg.de Marinis nel cap. 115. lib. 2.* afferma, che i Dottori tutti comunemente han voluto, che si debba negare a tali possessori la manutenzione; ivi: *Primus est, quando Dominus territorii qui turbat, est Princeps supremus, qui dicitur Regni, sive alicujus status directus Dominus; & in hoc omnes communiter affirmasse comperimus, manutentionem esse denegandam*: E per questa ragione nel Tribunal della Regia Camera, nella Ruota del Cedolario, ove si agitano tutte le cause contra i possessori di regalie, feudi, e demanj, vi sono gli *Ordini regali*, che si debba in dette cause procedere sommariamente ad istanza del Fisco, contra i possessori, i quali, non in via ordinaria, ma prontamente devono esibire i titoli validi del loro possesso, trattandosi *de rebus, quæ non sunt in commercio, & quæ à privatis possideri non possunt sine expresso Principis privilegio, & concessione.*

Con-

Contra le quali chiarissime ragioni del Fisco il Signor Reggente, nell'ultimo capo della sua *scrittura*, ha preteso che si debba procedere con via ordinaria, asserendo ivi: *Mentre non vi è chi non sappia, che il Fisco in quanto all'ordine de' giudizii, & in quanto alle dilazioni, che in quelle per legge si hanno da concedere, non ha maggior privilegio de' privati, come può scorgersi chiaramente dalla l.penult. Cod.de dilationib. dove dagl'Imperadori Costantino, Costanzo, e Costante in tal modo fu disposto:* Inter privatos, & Fiscum, si aliqua lis mota sit, utrique parti petendæ dilationis per defensores suos copia deneganda non est: *da quel che fu stabilito dall'Imperador Costantino nella l.7. C.de jure Fisci lib.*10. Defensionis facultas danda est iis, quibus aliquam inquietitudinem Fiscus infert, *dove Baldo offervò, che* Fiscus in dilationibus utitur jure privati; *e nella l. omnes judices 5. Cod. de dilationib. ibi:* ut recto juris ordine Fisci advocatis agentibus vindicetur; *il che fu dopo costituito da Teodosio nella l.unica Cod.de conduct. & procurat. lib.*11. *con queste parole:* Conductores, hominesque augustissimæ Domus nostræ quoties de causa ad domum regiam pertinente aliquid quæstionis emerserit, non aliter, quàm ex legum ordine, quibus similiter omnium hominum genus tenetur vel excipiant, vel inferant actiones; *nel qual luogo Bartolo nu.* 1. *dopo Andrea di Barolo notò,* in causis fiscalibus servandum esse juris ordinem, sicut in causis privatorum, *li quali furono seguitati da Luca de Penna ibid.Gloss.in prælud. feudor.num.*50. *Roland.in consf.66.vol.2. num.3. Bald. in cap. sancimus quo tempore miles, Paz de tenuta par.1.cap.10.num.1.ad 15.Gama decis.332.num.2.*

Ma queste autorità, addotte dal Sig. Reggente, sono rapportate tutte dal *R. de Philipp. nella sua dissert.*1. *n.* 26.36.51. 54. benche non mentovato dal Sig. Reggente nella sua *scrittura*. Niente però giovano al suo intento, avendo solamente luogo, quando il Fisco avesse lite con alcun privato intorno il *dominio* delle cose, che possono per loro libera privata natura essere in dominio di ciascheduno, *ut in bonis allodialibus, quæ Fiscus uti vacantia vindicaret, aut cum ab indignis auferri petierit, quæque à tertiis possessoribus vetustissima fortassis possessione detinentur, & cætera id genus;* ma non quando si trattasse di regalie; e di altri beni, infissi alla Regal Corona del Principe, li quali senza titolo espresso del Principe non si possono possedere da' privati: poiche in tal caso *jure Romanor.*, *& jure Regni,* tali cause si devono trattare a favore del Fisco sommariamente, *absque ordinariis judiciis, nec servato judicii ordine*, a differenza dell'altre cause ordinarie, siccome per le leggi de' Romani si ordina in *l. apud Julianum 35. ff. de jure Fisci, ubi* Fisco insimul cum privato super eadem re causam agente, ut suum fiscale jus priori loco discutiatur, ac privati interim actio sileat, *& in l.bi qu.4. Cod. de conveniendis Fisci debitoribus lib.* 10. ivi: omissa frustratione teneatur, *l. publicas, ac fiscales 5.Cod.de feriis,* ivi: sine aliqua intermissione distinguat, *& in §.oportet, authent. ut judic. sine quoque suffragio fiant,* ivi: propter inevitabilem fiscalium exactionem, *& in §. oportet authent. de mandat. Princip.* oltre agli altri rapportati dal *Reg.de Philippis in cit.dissert.*1. *num.*57. *& seqq.* E questa è la comune, e certa

certa sentenza, & refert *Reg. de Philipp. cit. dissert. 1. à n. 50.*

L'istesso è per disposizione delle leggi del Regno, siccome si stabilisce nel *Rito della Gran Corte della Vicaria* 127. ove si dispone: *Ne a principio contra conventum reum, vel in litis exordio fieri exequutionem, nisi diffinitiva, vel interlocutoria pro actore sententia lata sit*, ciò si limita, *vel nisi Fisco in aliquo teneatur*, e Marino di Caraman. nel comento alla *constit. Inter multas in princip.* scrisse ivi: *Quia dabitur possessoribus copia reclamandi, & si non allegent possessores aliquid sufficiens, reducuntur bona in Fiscum; nec videtur opus esse alia solemnitate, quod videlicet detur libellus, quod detur inde sententia in scriptis, ut hic innititur;* ed opponendosi la *l. omnes, Cod. de delatorib. lib. 10.* in quelle parole, *recto juris ordine*, dice, *sed responde, quod hoc, quod dixi est rectus ordo in fiscalibus, aliàs est ibi retro juris ordine; & tunc facit pro me, quod dictus ordo servetur, qui retrò obtinuit, & sine dubio hactenus iste ordo servatus est in Regno per Magistros Rationales Magnæ Curiæ, quod ubi de jure Curiæ quomodolibet constet, nec possessor vocatus alleget pro se aliquid sufficiens, statim fit revocatio ad manus Curiæ sine libello, & sententia, seu alio judicii strepitu;* ed opponendosi le *ll. hi qui 4. in fin. Cod. de conven. Fisci debitorib. lib. 10. & l. 1. Cod. de conductor. & procurat. lib. 11.* risponde, *quod licet ibidem de fiscali re ageretur, inter privatos tamen erat altercatio; ideoque communem juris, judiciique ordinem servari jussum fuit; quod secus esset, si inter Fiscum, & privatum contentio foret*, e conchiude, *& sic datur intelligi, quod si de fiscalibus causis Fiscus de directo tractaret, non ille communis ordo judicii servaretur, sed sine frustratione aliqua expediretur, ut in eadem l. hi qui in princ.* L'istesso insegnò *Andrea d'Isernia nella d. constit. Inter multas in v. non graventur*, ivi: *& data copia reclamandi, si nihil, vel aliquid insufficiens allegetur, revocat ad manus Curiæ, ut dicit Glossa, non dato libello, vel petitione, sicut faciunt Magistri Rationales.* L'istessa pratica nel Regno insegnano *Pietro Picc. nel cap. Statuimus*, il *Reg. Tappia in lib. 2. juris Regni in cit. cap. Item statuimus pag. 178.* ed altri riferiti dal *Reg. Merlino centur. 1. cap. 13. num. 17.* ove conchiude: *Et possessorem posse jurisdictione spoliari, si facta monitione titulum non ostenderit, ex Reg. de Ponte in cons. 40.* ed altri riferisce il *Reg. de Philippis in cit. dissert. 1. à n. 64.* Gl'istessi testi, ed autorità, mentovate dal Signor Reggente nella sua *scrittura*, furono rapportate dal *P. Afflitto nella sua controv. 47. à num. 3.* nella causa del Principe di Melfi, che adduceva per se il pagamento dell'adoa, *juxta antiquam taxam*, così osservato col Rogio Fisco oltre il corso di quarant'anni; e così l'aveano permesso gli Officiali fiscali, che osservavano i libri del Cedolario; onde, pretendendo il Fisco, che dovesse condennarsi il Principe a pagare l'adoa secondo la *nuova tassa*, non dovea *in judicio summario* essere spogliato del suo possessorio, e prescrizione, e presunto titolo, ma dovea procedersi con giudizio ordinario; con tutto ciò trattandosi cosa *de regalibus*, succumbè il *P. Afflitto*, che in fine di detto Capo riferisce: *fuit tamen decisum, esse procedendum ad expeditionem causæ principalis, & denegatus terminus.*

Dice

Dice inoltre il Signor Reggente nella sua *scrittura*; che devesi procedere con giudizio ordinario contra il Fisco, *perche qualunque strada, per cui voglia incaminarsi il Fisco, conduce direttamente a doversi dare il termine; perciocchè se pretende che la vendita, o la dazione in solutum delle moggia 400. fatta a Mormile fusse stata nulla per difetto della ratifica del Principe, oltre che ciò è vanissimo per quel che s'è discorso nel capo primo di queste allegazioni, ed in beneficio del Monistero concorrono non solo la ratifica presunta, ma anco l'espressa; come possa dichiararsi la pretesa nullità senza termine dopo anni 140.e più, non si sa certamente comprendere: particolarmente, che non si esibiscono gli Atti della suddetta vendita, che si enunciano nell'istrumento stipolato con detto Mormile, quali erano presso lo Scrivano Arcella, e nè quali si dice, che stavano prodotti d'ordine del Signor Cardinal della Cueva, & altre scritture: e se suppone di potere esercitare il patto di retrovendere, incontra l'ostacolo di tante eccezioni, le quali tutte, e ciascuna di esse non possono deciderst senza termine: e non sappiamo, a dire il vero, pensare, come dopo un secolo e mezzo possa determinarsi senza che il termino preceda, che il Fisco possa essere ammesso all'esercizio del patto; quando per ciò non compete altra ragione, che* præscriptis verbis, *o* ex vendito, *che discende dall'istrumento; la via esecutiva del quale si prescrive per lo spazio di soli trenta anni, così contro i privati, come contro del Fisco, Camill.de Medie.in cons.6.num.36.per tot.nu.39. Bald.de præscript. 4.par.4.princ.qu.31. Afflict.in addit.ad cap.46.& 47.num.4.5.& 6. e quando il Monastero è terzo possessore, ed ammettendosi che in virtù del patto di retrovendere si possa agere contra del terzo, o per la reivindicatione, secondo la sentenza di Paolo di Castro, o per ragione d'ipoteca; e nell'uno, e nell'altro caso sempre vi sarà bisogno di giudizio ordinario, e l'azione sarebbe ordinaria, Amat.resol.58.num.10.Franch.decis.273.in fine vers. discussis, Rocco resp.89.num.1.& 6. lib.1.Marcian.disput.52.num.29. quando in tutte le cause, nelle quali si è trattato di esercizio del patto di retrovendere, sempre si è proceduto con termine; siccome si praticò nella causa dello Spettabile quond. Signor Reggente Marchese di Crispano: nel che non è diversa la condizione del Fisco da quella del privato: come trattandosi del patto di ritrovendere apposto in beneficio del Principe, lasciò scritto Wessemb.cons.2.num.88. ivi: est etiam clari juris, quod non sit ab exequutione incipiendum, l.1.Cod.de exequutione rei judicata, & nemini absque causæ cognitione etiam sua injusta possessio sit auferenda.*

Vana similmente è questa riflessione del Signor Reggente: poichè, siccome nel primo capo si è dimostrato, per quel che riguarda Gio: Camillo Mormile, l'istessi Padri Benedettini han presentato in giudizio il titolo, che egli teneva; supponendosi che in soddisfazione de' ducati 12. mila, che il Re Filippo II. fece mercede a Cesare Mormile suo padre, per asertiva del Cardinal della Cueva Vecerè di quel tempo, la Regia Camera precedente apprezzo avesse assignato nell'anno 1558.a detto Cesare le moggia 430. del Regal Demanio del Gaudo; come asserì Gio: Camillo suo figlio nell'istromento poi fatto nell'anno 1563. Poichè, non avendo la Regia

Ca-

Camera fatto istromento con esso Cesare nel 1558., nell'anno poi 1563. a 23. Dicembre fece istrumento con Gio: Camillo suo figlio: nel quale enunciandosi gli atti fatti col detto Cesare, *prout partes asseruerunt*, la Regia Camera assegnò ad esso Gio: Camillo le moggia 434. con espressa condizione, da impetrarsi il beneplacito di Sua Maestà, *& quatenus Sua Maestà avesse dato detto beneplacito, non aliter, nec alio modo*. Sicchè sino all'anno 1563. che si fece l'istrumento con Gio: Camillo, non vi fu assenso di Sua Maestà; e dall'anno 1563. in poi nettampoco si è esibito assenso: nè giova il presunto assenso nel Regno, come nel *secondo capo* si è dimostrato: ma pochi giorni dopo, cioè a' 27. di Gennaro 1564. Gio: Camillo vendè gli stessi territorj al Monistero de' Padri Benedettini per prezzo assai maggiore, con altre moggia 51. del Gaudo, che asserì averli comprati dalla Regia Corte: e nell'istromento fatto con essi Padri Benedettini espressamente si dichiarò, che dette moggia assegnate a Gio: Camillo gli si erano vendute *pro se, & heredibus quibuscumque in francum, & liberum allodium*, con asserirsi, che Sua Maestà non avea dato il beneplacito su l'assegnamento fatto dalla Regia Camera ad esso Giovan Camillo, *fol. 23. lit. A. process. magno*. Di più detto Giovan Camillo vendè a' Padri Benedettini i detti territorj senza riserva alcuna di assenso di Sua Maestà, siccome l'istesso Monistero comprò dalla Regia Camera altre moggia 183. senza riserva di assenso di Sua Maestà; ed oltracciò da Girolamo Carbone altre moggia trecento nel Gaudo, che *fuerunt Regiæ Curiæ*, pur senza riserva alcuna di assenso di Sua Maestà, *fol. 65. fol. 41. à ter. fol. 48. fol. 100. process. contra Monasterium SS. Severini, & Sossii*: onde, oltre che il titolo, presentato a favore di Giovan Camillo, costa dalla sua lettura essere nullo, ed invalido, per essersi espresamente dichiarato non avere Sua Maestà dato il suo beneplacito; per quello poi che riguarda il Monistero de' Padri Benedettini, il titolo certamente è nullo, e vizioso: perche comprò da Giovan Camillo Mormile detti territorj senz'assenso, e senza riserva di assenso di Sua Maestà: e l'istesso è a rispetto delle moggia 183. comprate dalla Regia Camera, e delle 300. comprate da Girolamo Carbone: giacchè in detti istrumenti presentati non si contrasse *sub assensu impetrando à Domino*; e perciò detti titoli furono nulli, e viziosi, contra l'espresse *Costituzioni Scire volumus*, e *Dignum*, siccome nel *secondo capo* si è dimostrato. Costando dunque de' titoli prodotti in giudizio dall'istesso Monistero, che siano nulli, ed invalidi, anche se si trattasse di roba affatto allodiale, e tra privati, non osterebbe qualunque possesso, e qualunque corso di tempo anco di cento anni, o immemorabile; non potendosi allegare prescrizione centenaria, ed immemorabile, quando dal possessore si esibisce il titolo, dalla lettura del quale apparisca l'inizio vizioso del suo possesso, e che non abbia titolo valido, ut post antiquos refert *Afflict. dec. 271. n. 3. Jacob. Menoch. de retin. possess. remed. 3. n. 638. & 639. Joseph de Rosa in consult. 23. n. 58. Grat. discept. forens. cap. 441. nu. 17. & 18.* Ma nelle regalie questo è fuori di controversia, e non può disputarsi, che esibendosi dal possessore il titolo invalido, si deb-

si debba *ex sui inspectione* escludere il possessore, e reintegrarsi al Principe la roba della sua regalia, *quæsita*, *& retenta ex invalido titulo*, ut ex *Baldo*, *Imola*, *Antonio de Butrio*, *& aliis*, *Gabriel commun.conclus. lib.5.conclus.1.num.47.& 53. Reg.de Curte in diversor.feud.cap.Declara, num.129. pag.75. & cap.superest num. 11.pag.78. Castill. decis. 12. num.16. lib.1. D.Consiliar. Staiban.resolut.forens.resolut.188.num.51.lib.2., Reg.de Philippis in cit.dissert.1.num.130.& num.131., Reg.de Marin.tom.3. allegat. 149.num.29.*

Nè ha luogo la riflession dell'esercizio del patto *de retrovendendo*; imperocchè il Fisco nè a rispetto di Gio: Camillo, sul cui contratto non vi fu l'assenso espresso del Principe; e molto meno a rispetto del Monistero de' Padri Benedettini, pretende esercitare il patto di ricompra; perche ciò supponerebbe i contratti validi: ma nè quelli dalla Reg.Cam. fatti senz'assenso espresso del Principe furono validi; e molto meno quelli fatti dal Monistero con Mormile, e Carbone, che nemmeno furono fatti con riserva di assenso del Principe. Ma se mai vi fusse qualche possessore di territorio del Gaudo, e producesse titolo valido di compra, fatta coll'assenso espresso del Principe; nel quale vi fusse stata l'espressa riserva del patto di ricomprare; in tal caso, costando dall'istrumento istesso, prodotto dal possessore, di essersi riservata la facultà di ricomprare, basterebbe *in judicio summario*, e si eserciterebbe detta facultà di ricomprare; costando *in judicio executivo in continenti*, dall'istrumento istesso prodotto, la facultà, che tiene il Fisco di esercitarlo: siccome è la pratica nel Regno anco ne' contratti privati, facendosi il deposito del prezzo ricevuto. Così adduce essersi praticato *Rodoer. nel cons.30.*, e così anche si praticò nella causa dell'Ill.Reggente Marchese di Crispano: nella quale dalla G. C. della Vicaria si ordinò, *viso deposito facto* dall'Illustre Marchese di Crispano, *immittatur in possessionem*; e poi si moderò nel Sacro Regio Consiglio; perche, non essendo il Marchese di Crispano erede del venditore, non avea l'azion legittima di potere esercitare il patto; essendosi dapoi disputato nell'eredità giacente del venditore, qual fusse la persona legittima, che potesse esercitare detto patto. L'istesso ha praticato il Signor Reggente ne' mesi scorsi nella celebre causa della Duchessa di Monteleone col Marchese Spinelli: nella qual causa, non ostante che il Marchese Spinelli fusse terzo possessore, ed allegasse nuove eccezioni, a rispetto del prezzo, e delle migliorazioni da lui fatte, per le quali pretendeva che la Signora Duchessa non potesse *in judicio executivo* esercitare il patto, dopo scorsi già anni sessanta; con tutto ciò *in judicio executivo* si ammise la Signora Duchessa di Monteleone ad esercitare il patto di ricomprare; potendosi le migliorazioni pretese conoscere *per inspectionem ocularem*, e gli altri articoli legali decidersi *in judicio executivo*. Nè sono applicabili le autorità sopra menzionate, addotte dal Signor Reggente; le quali non han parlato nel *patto di ricomprare*, ma nell'altre azioni ordinarie personali, e reali: e 'l *Wesembecio* nel suo *cons.2.* dopo avere lungamente fon-

dato, che il patto *de retrovendendo* non si prescriva per qualunque spazio di tempo, quando vi sia la clausola *quandocunque*; e che non entri la prescrizione immemorabile, costando dall'istrumento, nel quale sia la facultà di ricomprare, *ut in dict. cons. 2. num. 49. 50. & 53.*; al *num.* 88. dice che il venditore non posa esercitare il patto di sua autorità, ma debba farlo coll'autorità del Magistrato: ma non ha detto che il Magistrato avesse dovuto farlo con giudizio ordinario, e *non con giudizio esecutivo*: poichè nel patto di ricomprare, la cui facultà incomincia nel venditore, quando vuole esercitare il patto di ricomprare; il costume introdotto, di esercitarlo *in judicio executivo*, sta fondato nella ragione legale; che, essendo atto facoltativo, dal giorno che si usa tal facultà, incomincia a correre l'azione: e perciò non può dirsi essere prima scorsa, e prescritta, o pure estinta la via esecutiva, ex notatis per *Consil. Prato practicar. observ. cap. 36. num. 16. & 17.* ivi: *nam si verum est præscriptionem non procedere sine possessione; nemo negaverit, emptorem possessionem allegare minimè posse quoad actum non revendendi; quia nunquam fuit deductum ad actum proximum, & res erat de actibus facultativis, qui non præscribuntur, nisi præcedat prohibitio, aut contradictio, cui subsequatur acquiescentia, ex traditis per Boer. &c. & notat Wesembecius in dict. cons. 2. num. 50. & seqq.* L'istesso costume è nel Regno di Sicilia, avvalorato anche colli capitoli dell'Imperator Carlo V., *ut refert Antonin. de Amato in resolut. 19. num. 1.*: ed il nuovo Avvocato del Monistero, conoscendo tal verità, con instanza presentata in Ruota ha offerto, che dalla Regia Corte si posa esercitare il patto di ricomprare esecutivamente; il che a rispetto suo non può aver luogo, stante il suo titolo invalido, e nullo,

Siccome è vanissima l'altra riflessione, che i PP. Benedittini vogliono ritenere le moggia 434. comprate da Gio: Camillo nell'anno 1564. in virtù della censuazione fatta loro nell'anno 1509. dall'Avvocato Fiscale Mastrillo: poichè se quella censuazione fu nulla, perche non fu fatta coll'assenso di Sua Maestà, ma dal solo Avvocato Fiscale al Monistero, che vuol dire *ad manus mortuas*; e che non ebbe esecuzione, perche quantunque il Monistero avesse preso possesso *per fustim*, nulla dimeno non si diede la corporal possessione al suddetto Monistero; siccome i Padri di esso si protestarono nell'anno 1510. avanti l'istesso Avvocato Fiscale Mastrillo, *fol. 34. at. proc. Monasterii cum R. Fisco*; e sempre si sono tenuti dalla Regia Corte, anche in virtù della reintegrazione fatta dal Presid. Muscettula nell'anno 1522., siccome s'è scritto nel primo Capo: e per quante istanze avessero fatte nella Regia Camera, e contra il Regio Fisco, e contra altri possessori di ducento moggia, anche in quell'istessa censuazione pretese censuate ad esso Monistero; mai non poterono ottenere decreto veruno nella Regia Camera a loro favore, e per entrare nella possessione de' territorj suddetti, comprarono nell'anno 1564. da Giovan Camillo Mormile, senza far menzione veruna di tal censuazione. *Titolo più ingiusto,*

giusto, ed invalido, e con maggior mala fede, non può allegarsi dal Moniftero suddetto; e perciò costando il titolo invalido, si deve esecutivamente reintegrare al Patrimonio del Principe, anche se si fusse posseduto per cento anni, o per possessione immemorabile. E questa è la pratica del Regno, seguitata ancora nel Regno di Sicilia, ut post *Camillum de Curte, Reg.Tapiam, Reg.de Ponte, & alios Regnicolas*, refert *Marius Cutellus in decis.1.orat.1.num.121*. Essendo cosa affatto contraria, *titulum exhibere, & præscriptionem allegare*, ut idem *Cutellus* refert *in d.decis.1. num.106. & in d.decis.1.orat.2.num.19.* e conchiude, ivi: *Item frequentior opinio est, quod in fiscalibus causis circa Patrimonialia juris ordo non requiratur, sed de facto procedi possit, dummodo citatio interveniat; & num.20.* testatur, *ita in praxi servari, ut post prædictos firmat Tapia, de Ponte, & alii.* E nella causa del Barone di Casolla Valensano, che si agitò nella Ruota del Cedolario, nella quale scrisse il dottissimo Giureconsulto *Giusepp.de Rosa*, e formò le sue due *consult.11.e 12.* ove dal Barone si allegava la *possessione centenaria, ed immemorabile* contra il Fisco, la presunta scienza, e presunto assenso del Principe, nè si produsse il titolo invalido; e si pretendeva doversi procedere con termine, nel quale avrebbe esibito valido titolo, ed espresso assenso; ed *interim* non potere essere spogliato della possessione, che teneva *contra Fiscum* per più di cento anni; e diceasi di più che l'attuale Barone, citato dal Fisco, era terzo possessore; adducendosi quanto si è addotto dal Sig.Reggente in questa causa contra il Fisco: con tutto ciò nella Ruota del Cedolario esecutivamente al Barone fu tolta la possession che teneva, e condannato a favore del Fisco nell'anno 1651. siccome si riferisce dall'istesso *Consig.de Rosa in consult.13.in fine.*

Essendo pure vanissimo il dirsi, che si deve procedere con termine, potendosi dopo un corso di cento cinquant'anni in termino produrre nuove, e valide scritture: poichè *in Regalibus* finattanto che il possessore non giustifica la sua possessione, *cui titulus resistit*; e finattanto che non produce validi titoli, si deve reintegrare il Fisco nella possessione, e non lasciarla presso quello, *cui jus resistit*; siccome avvertisce l'istesso *Cutello in decis.1.orat.1. num.12.* ivi: *non debet enim Regis Fiscus finere ut is possideat, cui titulus resistit; sed ipse possessor effici, usqueque jura horum occupatorum, quæ modo allegant, discutiantur in petitorio, juxta doctrinam Lupi in cap.per vestras fol.132.col.3.de donat.inter virum, & uxorem, Roland. in d.consil.89.num.84.& num.34.& 36. Medices d.cons.1. Guttierez pract. qu.19.n.17.* ed altri ivi allegati. Ed a rispetto del Monistero di S.Severino, egli fin dall'anno 1560., e 1564. dedusse contra il Fisco le sue ragioni, ed i suoi titoli di censuazione, ed istrumenti fatti dalla R.Camera al Mormile, e dal Mormile ad esso Monistero; senza che allora avesse esibito, o enunciato altra scrittura per titolo: e fin dall'anno 1697., intimato ad istanza del Regio Fisco *ad ostendendum titulum*, per lo spazio di 20. anni egli non ha esibito altro titolo; onde il volere esibire scritture dopo 150. anni (che se vi fossero state, si sarebbero allora esibite) sarebbe dare luogo a no-

velle scritture, ed entrare quella presunzione *juris*, *& de jure*, che la scrittura non sia vera; come nella fine del *secondo Capo* si è scritto. Oltre che *in Regalibus* non deve il Fisco aspettare il comodo del possessore a trovare le scritture per giustificare la possessione, *cui titulus resistit*; ma si deve procedere senza termine nella reintegrazione del possesso a favore del Fisco; siccome fu deciso nella Ruota del Cedolario, nella causa tra il *Regio Fisco contra il Principe di Merli* possessore, oltra li trent'anni; per lo quale scrisse il *Padre Afflitto nella controv.* 47. ove in fine riferisce: *Fuit tamen decisum, esse procedendum ad expeditionem causæ principalis, & denegatus terminus; summa quidem ratione, quia annus, & ultra effluxerat, ex quo lis cœpta erat, & interim facillimè scripturæ ex Hispania, & remotioribus partibus produci potuissent.*

Però tutto questo si è detto per dimostrare la ragion chiarissima, che assiste al Regio Fisco in questo giudizio summario, anche se si tratrasse di roba, che fusse della sua Regalia: ma in questa causa, trattandosi certamente de' Territorj compresi nel Regal Demanio del Gaudo, misurato nel tempo del Re Ruberto, e dell'Imperador Carlo V.; e nella reintegrazione de' corpi del Regal Demanio contra quel, che gli possedono senza dimostrare pronto, e valido titolo; per le *speciali Costituzioni*, *e Capitoli del Regno* si procede sommariamente senza termine, e senza processo formato; non solamente per la reintegrazione de' Territorj del Regal Demanio, ma anche per la restituzione de' frutti, e della pena del quadruplo; siccome si ordinò dal Re *Carlo I. nel cap. Prædecessorum nostrorum*, ivi: *& nihilominus rem ipsam occupatam sine qualibet* DILATIONE *restituat*. L'istesso si ordinò dal Re Ruberto nel *cap. ex commissi tit. de revocatione occupatorum Demanii*, ivi, *ut ipsi omnes quacumq; bona ad ipsum nostrum Demanium ex quavis causa pertinentia, & forte occupata infra duos menses manifestè renuncient: quod si non fecerint in præscriptam pœnam sine ulteriori super hoc* HABENDO PROCESSU, *vel* FERENDA SENTENTIA *se noverint incursuros*. Essendo ugualmente usurpatori delle robe del Demanio quei possessori, che non producono titolo, come quei che producono titolo invalido; siccome ne' termini di queste *Costituzioni*, e *Capitoli del Regno*, scrisse *Afflitto in constitutione Dignum num.* 12., e nel *secondo capo* si è avvertito.

Imperciocchè essendo il Demanio del Principe infisso alla sua Regal Corona, la possession civile, e naturale delle robe del Demanio sempre dura presso il Patrimonio del Principe istesso; ed il detentore di detta roba, *dicitur possidere nomine Domini*: e perciò finattanto che il detentore non adduce certo, e valido titolo, deve essere manutenuto il Principe in detta roba del suo Demanio, e non il detentore, *cum ei titulus resistat*; siccome; scrisse *Mario Cutello ad ll. Siculas, ad leges Martini in tit. Quemadmodum qualiter, & quomodo sit Regia Domus ordinanda, cap.* 1. *nota* 1. *num.* 7. *&* 8. ivi: *Nam si horum incapaces sunt subditi, ni Principalis præcedat concessio, consequens vide-*

videtur in eos non possessionem, sed nudam tantum detentionem, ac si clam possiderent, transire, ut ex Gratiano discept. 441. non semel affirmavimus. Quod si possidere nequeunt, quis dubitabit juris operatione possessionem apud Principem servari, sterive ac si suo nomine detinerent, facultateque tributa, ut cum sibi videbitur, eos depellere possit, ac commodo possessionis privare; hi enim sunt, quorum J. C. dicit in possessione esse, sed non possidere, in l. si quis ante 10. ff. de acquir. possess.

In oltre essendoci la misura già fatta di tutto il tenimento del Gaudo sin dal tempo del Re Ruberto, e poi l'altra misura fatta nel tempo dell'Imperador Carlo V., e la reintegrazione seguita di tutto il tenimento del demanio del Gaudo nell'anno 1522. coll'intervento del Presidente Muscettola; & essendoci il Decreto della Regia Camera, col quale in tempo del Re Ferdinando si ordinò, che il Regio Fisco fusse conservato nella possessione de' territorj del Gaudo; qualunque detentore, che si ritrova possedere roba entro detto tenimento del Gaudo, anche se non fusse Regio Demanio, ma fusse roba privata, e tra privati; deve rilasciarla senza nuovo giudizio, eseguendosi ciò colla visione oculare, siccome avvertisce *Jacopo Cujac. in lib. 7. Cod. tit. de præscript. triginta, vel quadraginta annor.* ivi: *quod ideo scripsit Theodosius, ut intelligeremus actionem finium regundorum ne quidem præscriptione tricennii perimi, ex sua sententia; nam jus ita est procul dubio, ut quæstio alia sit de fine, alia de loco. Quæstio de fine, aut finibus includitur intra quinque pedes. Fines agrorum utique constant quinque pedibus. Si quæratur extra illos quinque pedes quiddam, est quæstio de loco, idest de proprietate loci, non de finibus, ea actio est in rem, non finium regundorum, & ita Græci, actionem finium regundorum esse, si controversia consistat intra quinq; pedes, ἐν τῷ πέντε ποδῶν circumscriptio autem illa quinque pedum, idest, fines adeò erant sacri, ut non posset quæstio eorum ulla præscriptione temporis perimi*; e che in tal caso si debba procedere per *inspectionem ocularem*, e senza contestazion di lite, *ex l. 3. Cod. finium regundorum*, ivi l'insegnò *Bartolo al num. 2. cum non sit quæstio proprietatis, sed confinium*; e perciò si determina con l'ispezione oculare, intervento delle parti, e degli Esperti nella ricognizione de' confini; e questa sentenza di *Bartolo* è comunemente ricevuta dagl'*Interpreti in dict. l. 3.*, & notat *Paulus Christinaeus in decis. 183. & 184. tom. 2.*

Per questa ragione, essendosi fatta la misura de' territorj spettanti alla Regia Dogana di Foggia dal Reggente Reverterio, mediante la reintegrazione confermata con decreto di esso Reggente Reverterio nell'anno 1548., sono già più di cento settanta anni in dietro; qualunque Persona si ritrova detenere territorj entro la misura suddetta, colla visione oculare sulla faccia del luogo, e colla misura degli esperti, si reintegra il Fisco nel possesso di essi, senza altro processo; e qualunque appellazione, che il Possessore portasse nella Regia Camera dal Decreto fatto da' misuratori, si concede *quoad actum devolutivum, non quoad actum suspensivum;*

vum; ficcome è la pratica della Regia Dogana, e della Regia Camera. E pure Sua Maestà nelle sue regali cedole, volendo che sommariamente si procedesse nelle cause di dette reintegrazioni de' territorj appartenenti alla Dogana di Foggia, ordina che si proceda sommariamente, come si procede nelle cause del suo Regal Cedolario; e si legge anche nell'ultimo ordine *Regale*, venuto nella causa di Sigismondo di Falco, e della Città di Lucera col Regio Fisco.

E questa parimente è la pratica ne' territorj del Regal Demanio del Gaudo, e così si praticò nel tempo del Re Ruberto, e l'istesso si praticò dopo la misura fatta nel tempo dell'Imperador Carlo V.; come si vede dal Decreto, fatto dalla Reg. Camera a relazione del Presidente Paolo Magnani Commessario de' possessori de' territorj del Gaudo; perchè, stante la misura fatta *per inspectionem ocularem*, coll'accesso *super faciem loci*, furono reintegrati al Regal Demanio quei territorj, occupati da' possessori entro la misura suddetta; come dal suo Decreto proferito a' 16. Marzo 1560. *fol.* 11. *proc. magno*, ivi: *Visa mensuratione facta territorii Galdi, quia repertum est ex* MENSURA PRÆDICTA *infrascriptos detinere majorem partem occupatam territorii, quod continetur in eorum concessionibus, scripturis, & titulis; fuit per dictam Regiam Cameram provisum, quod omnes infrascripti detinentes majorem partem territorii prædicti Galdi condemnandos esse; & proinde condemnari debere decernimus unumquemque ipsorum ad relaxandam possessionem illius majoris partis, quam detineri per eos repertum est, unà cum fructibus liquidandis, salvis juribus respectu pœnarum irrogatarum contra occupantes res, & bona Regiæ Curiæ.*

E se il Principe per la conservazion del Regno, e per la felicità de' Popoli, nell'infeudazioni, che concede *sub feudali servitio*, *non dicitur minuere jus Coronæ*, *& servatur honor Imperii*; nè controviene al suo giuramento di conservare il Demanio nel Regal Patrimonio, per le concessioni, che fa *in feudum*; accade tutto al contrario nelle alienazioni libere, che fa della roba del suo Demanio; perche togliendosi dal suo Regal Patrimonio, tutto si converte *in diminutionem Coronæ*, e nell'*infelicità de' sudditi*, come sin'ora si è scritto, e gravemente l'avvertisce il *Reg. Tappia nel comento alla Constitut. Dignum tom.6. Juris Regni*, ivi: *Regem debere ad Patrimonium Regale oculum habere, nec rerum suarum immemorem esse; nam ut ex Diogene apud Stobæum Simanc. tradidit lib. 3. de Republ. cap. 15. Regem oportet opes possidere ut amicos beneficiis obstringere, ac indigentibus suppeditare liceat, & inimicos jure ulcisci, & ibi num. 9. ex Cassiodoro introducit Theodoricum Regem Italiæ loquentem in hæc verba: indigentiam justè fugimus: quæ suadet excessus, dum perniciosa res est in Imperante tenuitas. Et quidam rectè dixit, periculosissimum animal est Rex pauper. Et eodem loco num. 17. de Ferdinando Aragoniæ Rege ex Laurentio Valla lib. 3. histor. idem nos docet his verbis: Ferdinandus Aragoniæ Rex optimus in Patrimonio Regali tuendo tenax fuit, quòd qui alienarent, ajebat, inimicos sibi potiùs parare, quàm amicos, quia ex subditis*

illos